



**Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Firenze**

**Relazione sull'attività degli Uffici requirenti
del Distretto di Firenze
per l'Anno Giudiziario 2024**

**Procuratore Generale
Ettore Squillace Greco**

Firenze, 27 gennaio 2024

INDICE
PARTE PRIMA
LA PROCURA GENERALE

1.L'assetto organizzativo della Procura Generale di Firenze.....	4
2.La Riforma operata con la legge n. 71 del 17 giugno 2022.	6
3.Lo stato di attuazione nel Distretto di Firenze dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006.....	8
4.Le recenti modifiche apportate all'art. 6 D.lgs. 106/2006 dalla L. 122/2023	12
5.I protocolli e le convenzioni.....	14
6.La avocazione delle indagini preliminari, con specifico riguardo alla avocazione per inerzia (art. 407 co. 3-bis cod. proc. pen.). Problematiche applicative e dati statistici.	22
7.Impatto sulla Procura Generale dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia": i profili procedurali ed organizzativi.....	23
8. La prima interpretazione e concreta applicazione nel giudizio di appello di taluni istituti processuali e sostanziali della "Riforma Cartabia"	26
a) Il "nuovo concordato in appello"	26
b) Le pene sostitutive in appello. Il nuovo art. 20 bis Codice penale.	31
c) L'udienza di cui all'art. 545 bis c.p.p.....	39
9. Il sito web della Procura Generale	46

PARTE SECONDA
GLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO

1.Iscrizioni e Definizioni	47
• Procedimenti Sopravvenuti.....	48
• Procedimenti Definiti.....	69
• Procura di FIRENZE.....	91
• Procura di AREZZO	93
• Procura di GROSSETO	94

• Procura di LIVORNO.....	95
• Procura di LUCCA.....	96
• Procura di PISA.....	99
• Procura di PISTOIA.....	99
• Procura di PRATO.....	101
• Procura di SIENA.....	102
• Procura presso il Tribunale per i MINORENNI	105
• Impatto della “Riforma Cartabia” sugli uffici requirenti di primo grado	106
2. Brevi considerazioni sulla situazione di copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e sullo stato delle risorse materiali	110
A) La copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo	110
B) Le Risorse Materiali	116
3. Informatica e Innovazione Tecnologica.....	116
4. Attuazione dei progetti informatici ministeriali e dei relativi programmi.....	119
a) Gli applicativi in uso nel settore penale.....	119
b) Le intercettazioni e la gestione dell’archivio delle intercettazioni.....	131
5. L’attività giudiziaria nel Distretto, le indagini per i fatti di maggiore rilievo.....	134
6. Considerazioni sulle caratteristiche della criminalità nel distretto e riferimenti ad alcune e più rilevanti tipologie di reato	142
a) Reati in materia di stupefacenti e di criminalità organizzata.....	142
b) Reati economici	145
c) Reati in materia ambientale	146
d) La violenza di genere	147
e) Reati in materia di lavoro	149
f) Le misure di prevenzione.....	150
7. La Situazione Penitenziaria	152
ALLEGATI:	162

PARTE PRIMA

LA PROCURA GENERALE

1.L'assetto organizzativo della Procura Generale di Firenze

L'assetto organizzativo della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze è regolato dal vigente Progetto Organizzativo dell'Ufficio, adottato con decreto del 1° aprile 2021, sul quale il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze ha espresso parere favorevole all'unanimità nella seduta del 23 giugno 2021 e per il quale vi è stata la presa d'atto senza osservazioni da parte del CSM.

Tale documento contiene l'esposizione dei criteri organizzativi della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze per il triennio 2020 – 2022, e più in particolare indica i criteri di organizzazione dell'ufficio, i criteri di assegnazione degli affari, nonché i criteri cui attenersi nell'esercizio delle funzioni proprie di avocazione di cui all'art. 412 comma 1 cod. proc. pen., da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità elaborati dal Procuratore della Repubblica.

Il progetto organizzativo nei suoi quasi quattro anni di applicazione ha subito alcune modifiche e integrazioni in ragione sia delle novità legislative sia delle mutate esigenze d'ufficio, tenuto conto della situazione di grave scopertura (ormai cronica) nell'organico dei magistrati.

Di seguito si riportano solo le modifiche/integrazioni più significative:

a) Con Decreto del Procuratore Generale del 06.08.2021, a seguito dell'entrata in funzione della Procura Europea e del D. lgs. N. 9 del 2021, il PG stesso ha assunto il coordinamento di tutte le funzioni relative alla migliore attuazione del D.lgs. N. 9 del 2021 sui temi di interesse prevedendo un'interlocuzione con le procure del distretto che coinvolga eventualmente anche i Procuratori europei delegati presso di esse. Si prevede, altresì, la possibilità di far luogo alla condivisione con questi ultimi di dati e notizie acquisiti, nell'esclusivo esercizio dell'attività di vigilanza e coordinamento, dai Procuratori della Repubblica del distretto.

b) Con decreto del Procuratore Generale del 03.02.2022, in ottemperanza alla Delibera del CSM 03.12.2021 "*Pratica num. 477/VV/2079 - Risultati del monitoraggio sull'applicazione delle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per lo trattamento dei procedimenti relativi o reati di violenza di genere e domestico*" è stato costituito un gruppo di lavoro composto da quattro sostituti procuratori generali per la partecipazione alle udienze tenute dalla seconda sezione della Corte d'Appello, specializzata nella trattazione di procedimenti relativi a violenza di genere e domestica (delitti contro la famiglia - artt. 556, 558, 564, 574- bis cod. pen.; delitti contro la libertà individuale -

artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.l, 600-quinquies, 600-octies, 603-bis, 605-623-bis cod. pen.).

c) Altre modifiche di natura contingente sono state imposte dai gravissimi vuoti d'organico, sia nei ruoli apicali, che in quello dei sostituti PG. Vuoti, che, sin di primi mesi del 2022, hanno penalizzato l'ufficio, rendendo necessaria una redistribuzione degli affari. Tale situazione, benché di recente parzialmente sanata riguardo all'Avvocato Generale e al Procuratore Generale (insediati rispettivamente nei mesi di agosto e ottobre 2023), si è ulteriormente aggravata a seguito del pensionamento anticipato di tre sostituti procuratori nel corso del 2023, tanto che ad oggi, in attesa della presa di possesso da parte di due sostituti procuratori generali designati, l'organico di fatto è pari al 50% della pianta organica.

Le fonti normative di riferimento del Progetto Organizzativo sono costituite essenzialmente dal d.lgs. 20 febbraio 2006, n° 106, e succ. modif., recante "*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero*", dalla legge 23 giugno 2017, n° 103, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", dalla "*Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura*" adottata dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 novembre 2017 e dalla successiva "*Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura*", adottata con Delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020; nonché, per ciò che attiene specificatamente alla nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 comma 1 e 407 co. 3-bis cod. proc. pen., dalla Risoluzione adottata con delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 maggio 2018 ("*Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.: Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure; profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative*").

Tale intervento organizzativo, in linea con la vigente disciplina normativa consiliare, mira a tutelare l'esigenza di "*assicurare, pur con risorse ridotte, un'adeguata risposta all'imponente richiesta di giustizia della collettività, attraverso buone prassi innovative e che sappiano massimizzare l'apporto innovativo dell'informatizzazione per concretizzare il principio di obbligatorietà dell'azione penale*"; e a realizzare la volontà del legislatore secondo cui l'organizzazione efficiente è quella finalizzata a realizzare - nel caso specifico degli uffici di Procura - l'esercizio imparziale dell'azione penale, la speditezza del procedimento e del processo, l'effettività dell'azione penale, l'esplicazione piena dei diritti di difesa dell'indagato e la pari dignità dei magistrati che cooperano all'esercizio della giurisdizione nel suo complesso.

Nella elaborazione del Progetto si è tenuto di vista il principio per cui il potere organizzativo, per rispondere alla propria vocazione strumentale rispetto al servizio giudiziario da rendere alla cittadinanza, deve conformarsi a chiari canoni e corrette modalità di esercizio.

Il documento persegue il fine di illustrare e spiegare le ragioni delle scelte compiute nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 1 d.lgs. 20 febbraio 2006, n° 106, e insieme le caratteristiche e i contenuti del sistema organizzativo di questo Ufficio requirente, che, ferma l'esigenza del rispetto

del principio della piena autonomia di ogni magistrato nell'esercizio delle sue funzioni in udienza, tende al raggiungimento dei fondamentali obiettivi, costituzionalmente tutelati, della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., nel rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo (art. 1 d.lgs. n° 106/2006).

La Procura Generale dovrà pertanto ispirare la sua azione ai principi fondamentali del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto delle norme sul giusto processo, a tal fine strutturando il proprio progetto organizzativo in modo da far sì che ogni decisione, dall'esercizio dell'azione penale all'intero svolgimento del processo, sia orientata a garantire la correttezza - e dunque l'imparzialità, l'adeguatezza, la professionalità, l'efficacia - del proprio agire, secondo criteri uniformi, seguiti in maniera trasparente e riconoscibile dall'intero Ufficio.

Fra i principi del giusto processo dovrà essere messo in posizione di assoluto e primario rilievo quello della ragionevole durata del processo, e subito anche gli altri del rispetto delle norme procedurali, del ruolo delle parti, del valore della terzietà del giudice, della dignità dell'imputato, della tutela delle vittime.

Inoltre, dovrà essere resa effettiva ed efficace la presenza del pubblico ministero nella fase delle impugnazioni.

2.La Riforma operata con la legge n. 71 del 17 giugno 2022.

La legge delega ha introdotto importanti novità, sostanziali e procedurali, sia con riferimento alle tabelle degli uffici giudicanti, sia in ordine ai progetti organizzativi, mediante la previsione di norme che solo in parte hanno efficacia immediata. Per quel che qui direttamente interessa, si rileva che la durata triennale del progetto organizzativo è stata ora portata a 4 anni dall'art. l'articolo 13, comma 1 della legge n. 71 del 17 giugno 2022, che ha sostituito i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106. La durata del Progetto Organizzativo è stata pertanto prorogata. Infatti, *le disposizioni relative al periodo di efficacia del progetto organizzativo sono immediatamente applicabili, così come quelle per le tabelle degli uffici giudicanti e, quindi, i progetti organizzativi vigenti sono efficaci per il quadriennio 2020/2023. Essi, dunque, disciplinano l'organizzazione dell'ufficio fino al 31.12.2023, ferma l'eventuale proroga sino all'approvazione del nuovo progetto. In proposito rilevante la Delibera del CSM del 28 luglio 2022 relativa alle direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022).*

Altra novità di assoluto rilievo è costituita dall'articolo 13, comma 1, che sostituisce i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, con le seguenti previsioni:

“6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina: a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto

dei criteri di priorità di cui alla lettera b); b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti; d) i criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica; e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti; f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3; g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio".

Dunque, l'art. 13, nel modificare i commi 6 e 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 106 del 2006, ha innovato profondamente il progetto organizzativo dell'Ufficio di Procura, stabilendo, diversamente da quanto previsto in precedenza, che lo stesso abbia una durata di quattro anni e debba essere oggetto non già di una "presa d'atto", bensì di approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario e valutate le eventuali osservazioni del Ministro.

Peraltro, come evidenziato dal CSM nella citata delibera, i progetti organizzativi già adottati in base alla normativa vigente prima della legge n. 71/2022 - da intendersi, per quanto detto sopra, relativi al periodo 2020/2023 - continueranno ad essere sottoposti alla "presa d'atto" del Consiglio, così come i relativi provvedimenti di variazione o attuazione (che nei predetti progetti trovano il presupposto).

Il progetto organizzativo relativo al successivo quadriennio 2024/2027, invece, sarà soggetto all'approvazione del C.S.M., come le variazioni e i provvedimenti attuativi del medesimo.

Il nuovo assetto organizzativo di questo Ufficio sarà, quindi, realizzato entro i primi mesi del 2024. Vi sarà, infatti, piena coincidenza temporale tra il disposto del nuovo comma 7 dell'art. 6 D.lgs 106/2006 e l'art. 7 della vigente Circolare sulle Procure – laddove prevede che il dirigente che prenda possesso durante il periodo di vigenza del precedente progetto dovrà redigerne uno nuovo entro sei

mesi. In tal senso la citata Delibera precisa *che l'articolo 7, comma 1 della vigente Circolare sulle Procure – laddove prevede che anche il dirigente che prenda possesso durante il periodo di vigenza del precedente progetto deve redigerne uno nuovo entro sei mesi – vada inteso nel senso che il Procuratore della Repubblica che prenda servizio nell'ufficio durante la vigenza del progetto 2020/2023 potrà, ove non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo esistente, adottare le modifiche ritenute opportune secondo la procedura descritta dall'articolo 8 della vigente circolare (delibera del 16 dicembre 2020 e successive modifiche) 3. Anche in tal caso le determinazioni adottate dal nuovo Procuratore, in quanto modificative del preesistente progetto, saranno oggetto di presa d'atto sulla base delle disposizioni della predetta circolare.*

In attesa quindi della modifica della circolare consiliare sull'organizzazione degli uffici di Procura, resa necessaria dalle innovazioni introdotte nell'ordinamento dalla legge n. 71/2022 e dal d.lgs. n. 150/2022 - modifica che potrebbe subire ritardi a seguito del rinvio dell'approvazione dei decreti delegati di riforma dell'ordinamento giudiziario - questo Ufficio, consapevole della importanza della novità legislativa laddove prevede che la titolarità dell'azione penale da un lato ed il complesso di poteri inerenti alla funzione direttiva dall'altro, dovranno essere esercitati *«nei modi e nei termini fissati dalla legge»* continuerà ad attenersi, quanto allo svolgimento dei compiti precipui di vigilanza, di promozione di buone prassi organizzative nel distretto e in materia di avocazione, alla modalità del coordinamento, interno ed esterno, ritenendolo uno strumento idoneo a garantire più adeguatamente, rispetto al mero criterio gerarchico, i principi di eguaglianza e prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

3.Lo stato di attuazione nel Distretto di Firenze dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006.

Questo Ufficio, nell'ottica del concreto ed effettivo esercizio dei poteri di coordinamento e di vigilanza previsti dall'art. 6 D.lgs. 106/2006 e ai fini della affermazione del metodo e degli scopi sottesi alla norma, nel corso degli anni ha sviluppato e consolidato una costante e intensa attività di ricognizione e di diffusione delle buone prassi all'interno degli uffici requirenti del Distretto, dando *“costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi e alla procedimentalizzazione della collaborazione fra uffici in alcuni settori strategici o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali”*. Ciò ha fatto soprattutto attraverso la predisposizione e l'attuazione di protocolli e intese di varia natura a livello distrettuale - sia tra gli stessi Uffici requirenti che tra questi e altri soggetti istituzionali - frutto della unanime e condivisa valutazione di tutti i Procuratori del Distretto di Firenze.

Nel quadro dello strumento cooperativo di cui al citato art. 6, la Procura Generale di Firenze si è mossa per garantire, in primo luogo, l'uniforme esercizio dell'azione penale nel distretto, adottando a tal fine ogni iniziativa in applicazione dei principi fissati dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006, secondo

cui, come è noto, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello esercita il suo potere di vigilanza *“al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale..*

Il ruolo svolto dalla Procura Generale, come è noto, è di vigilanza e di garanzia di beni di rango costituzionale, da esercitare in un'ottica di controllo, e non di sovra ordinazione gerarchica, essenzialmente ai fini della tutela di tali beni.

In un quadro di tale portata (tra l'altro, come si è già visto e come si accennerà di seguito, in costante evoluzione) proprio per perseguire l'obiettivo primario di promuovere la diffusione e l'attuazione delle buone prassi, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio-justizia, valorizzando le risorse esistenti e utilizzando tutti gli strumenti materiali e normativi a disposizione - è stata da tempo avviata dalla Procura Generale di Firenze una serie di incontri di coordinamento con i singoli Uffici di Procura, per l'esame congiunto e la trattazione di temi di comune interesse, ai fini della migliore condivisione di ogni decisione e della individuazione delle condizioni più adeguate per offrire al cittadino-utente un controllo di legalità di elevata qualità, anche attraverso la messa in comune di esperienze e prassi operative virtuose, a tal fine svolgendo un ruolo di coordinamento per la selezione dei migliori progetti di innovazione che, dopo la fase di sperimentazione in sede locale, possano trovare applicazione in tutto il distretto. Ciò, come accennato, attraverso la stretta e reciproca collaborazione e il coordinamento tra la Procura Generale e ciascuna Procura territoriale del distretto, nonché fra le Procure stesse, con il coordinamento della Procura Generale.

Nel Distretto toscano è comune intendimento di tutti gli Uffici requirenti far sì che le già avviate iniziative di collaborazione e di coordinamento possano andare anche oltre le esigenze riconducibili al citato art. 6 e spingersi verso un rafforzamento della efficacia della complessiva azione requirente tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di secondo grado.

Gioca un ruolo decisivo al fine suindicato la previsione, nel sistema organizzativo di questa Procura Generale, della figura di un sostituto procuratore specificamente designato per la cura degli affari di ciascuna Procura territoriale.

Invero, allo scopo del rafforzamento dell'efficacia della complessiva azione requirente, tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di secondo grado, è previsto dal sistema organizzativo della Procura Generale che un Sostituto Procuratore generale sia specificamente delegato per la cura degli affari di ciascuna Procura circondariale, in modo da creare i presupposti per una efficace interazione tra i due uffici che in primo e secondo grado assumono le funzioni di pubblico ministero. Il rischio di possibili frammentazioni di competenze e di diversificate valutazioni in relazione alle diverse articolazioni territoriali è compensato dalla attività di vigilanza e di analisi da parte del

Procuratore Generale, in ciò coadiuvato dell'Avvocato Generale, nell'esercizio dei compiti a lui affidati ai sensi dell'art. 6 cit.

In questa logica viene a volte disposta, ai sensi dell'art. 570 co. 3 cod. proc. pen., in quanto utile e opportuna nei casi di maggior rilievo e nell'ambito di procedimenti di particolare complessità, la partecipazione al giudizio di appello dei sostituti procuratori che hanno svolto in primo grado le funzioni di p.m. e hanno presentato le conclusioni, così valorizzando l'approfondita conoscenza della vicenda processuale acquisita dai medesimi.

Sempre in tema di impugnazioni, al fine di attuare nella maniera più efficace la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 593 bis c.p.p. - che limita il potere d'appello del Procuratore Generale ai soli casi in cui vi sia stata acquiescenza da parte del Pubblico Ministero - anche sulla scorta dei principi di diritto stabiliti da SS.UU. N. 21716/23 in materia di rapporti tra impugnazioni del PM e del PG., sono state raggiunte intese ai sensi dell'art. 166 bis disp. att. c.p.p. fondate su buone prassi comunicative tra la Procura Generale, il Procuratore della Repubblica e (anche) il sostituto titolare del procedimento, per un primo scambio informale di opinioni circa l'opportunità dell'impugnazione al fine di consentire al PG di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso PR in merito all'impugnazione della sentenza, così evitando malintesi e ritardi e soprattutto eventuali duplicazioni delle impugnazioni proposte dalla parte pubblica che è ciò che la norma intendeva evitare (si veda la relazione di accompagnamento al D.lgs. N.11/2018).

L'attività di impugnazione svolta dall'Ufficio di Procura generale è rappresentata dai seguenti numeri:

- 46 impugnazioni proposte nel secondo semestre del 2022
- 27 impugnazioni proposte nel primo semestre 2023 complessivamente 73 impugnazioni.

L'evidente calo nel numero delle impugnazioni nel primo semestre del 2023, quasi dimezzato rispetto al semestre precedente, solo in parte è dovuto ai vuoti nell'organico dei sostituti procuratori generali e più probabilmente si spiega con gli interventi deflattivi della Riforma Cartabia che ha consentito l'abbattimento delle pendenze dei giudici di primo grado attraverso l'adozione di strumenti sostanziali e processuali che hanno portato all'emissione, di sentenze a ridotta possibilità (o opportunità) di impugnazione: sentenze di non luogo a procedere per varie cause (depenalizzazione, mancanza di querela), sentenze di natura provvisoria (ex art. 420 quater c.p.p.), sentenze dichiarative di cause di non punibilità (ampliamento dei casi di cui all'art. 131 bis c.p.p.), sentenze applicative di sanzioni sostitutive.

È stato potenziato ed effettivamente attuato il sistema delle comunicazioni relative ai reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) cod. proc. pen., previste dall'art. 118-bis disp. attuaz. cod. proc. pen.

Per assicurare piena funzionalità allo strumento di coordinamento implicato dalla più volte citata norma, è stata regolarmente attivata la positiva circolarità delle informazioni circa la diversa impostazione e le varie linee operative seguite dagli Uffici requirenti del Distretto sulle varie questioni relative alla gestione delle indagini, ciò ha favorito in diversi casi il superamento di ingiustificate

disomogeneità, con abbandono di quelle prassi rivelatesi irrazionali o scarsamente efficaci a favore di modelli operativi più efficienti.

Sotto tale ultimo profilo, proprio per perseguire l'obiettivo primario di promuovere la diffusione e l'attuazione delle buone prassi, valorizzando le risorse esistenti e utilizzando tutti gli strumenti materiali e normativi a disposizione, è stata incrementata l'opera di diffusione di dette prassi virtuose, attraverso la condivisione di comuni moduli organizzativi e la collaborazione fra gli Uffici nei settori ritenuti strategici.

Ma anche a livello "esterno" è da sottolineare il dato dell'ampia diffusione di protocolli di intesa con altri soggetti istituzionali.

L'art. 28 della *"Modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura"*, adottata con Delibera di Plenum in data 16 dicembre 2020 (*Competenze in materia di buone prassi organizzative*), attribuisce, come è parimenti noto, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello specifici compiti in tema di individuazione, divulgazione e promozione di buone prassi organizzative da offrire agli Uffici requirenti del distretto, anche sulla base dei modelli raccolti nella banca dati del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il continuo esercizio di una tale mirata attività di ricognizione e di diffusione delle buone prassi ha condotto, nel distretto, alla elaborazione e adozione di numerosi protocolli e di linee-guida, nel segno della collaborazione fra gli uffici in settori ritenuti strategici sul territorio.

Proprio nel quadro della piena condivisione delle esigenze sopra rappresentate, nonché nel segno dell'incentivazione di ogni possibile filone di scambio di informazioni e di sollecitazione del dibattito sui temi di maggiore interesse per tutte le Procure Generali, si è regolarmente partecipato ai diversi incontri periodicamente convocati fra tutti i Procuratori Generali.

Si rimanda per ulteriori riflessioni, nonché per la indicazione dei diversi protocolli e convenzioni più di recente sottoscritti, al contenuto della successiva esposizione.

Naturalmente non devono sottacersi in questa sede le contingenti difficoltà intercorse nell'ultimo anno che in parte hanno frustrato le iniziative assunte. Ci si riferisce ancora una volta alla lunga scopertura nei ruoli direttivo e semi direttivo di questa Procura Generale che hanno interessato di fatto l'intero periodo annuale preso in considerazione (secondo semestre 2022 – primo semestre 2023), cui si sono aggiunte le scoperture nei ruoli dei Procuratori della Repubblica in alcuni degli uffici del Distretto: nel periodo di interesse Firenze, Arezzo, Siena, Prato, la Procura minorile, sono state per la maggior parte del tempo scoperte nel ruolo direttivo e solo Firenze e Siena hanno visto da ultimo nominati i due Procuratori della Repubblica. Inoltre, la scopertura nel ruolo dei sostituti procuratori generali, che nel corso del periodo è oscillata tra il 20 ed il 30%, ha comportato il ricorso all'istituto dell'applicazione infradistrettuale e a variazioni "emergenziali" nell'assetto organizzativo dell'Ufficio ed ha di fatto ostacolato quel collegamento stabile tra sostituto procuratore delegato e singolo circondario. Inoltre, nel periodo di riferimento, sempre a causa della assenza del PG e dell'AG, due sostituti procuratori generali si sono succeduti, prima delle loro volontarie dimissioni,

nell'incarico di procuratore generale f.f. pur continuando a svolgere l'ordinario lavoro giudiziario. In tale situazione l'attività di vigilanza e coordinamento della Procura Generale si è sicuramente attenuata, e ciò proprio nel momento in cui le novità ordinamentali e procedurali conseguenti alla Riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022) imponevano un rinnovato impegno per affrontare in modo uniforme le numerose questioni sul tavolo. Peraltro, sia pure con difficoltà, l'attività di coordinamento per l'adozione di prassi uniformi non si è interrotta essendosi svolti nel periodo di interesse numerosi incontri con le Procure del Distretto essenzialmente su due temi:

- 1) la retribuzione dei V.P.O. alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 116/2017
- 2) la predisposizione di un protocollo d'intesa *nei casi di applicazione dei magistrati della Procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei casi previsti dall'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale.*

4. Le recenti modifiche apportate all'art. 6 D.lgs. 106/2006 dalla L. 122/2023

Non è possibile in questa sede affrontare le problematiche connesse alla entrata in vigore della L. 122/2023, contentamente *modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.* Come è noto, il 30 settembre è entrata in vigore la legge in oggetto che ha apportato modifiche al D.lgs. 106/2006, all' art. 2 e all'art. 6. Si tratta di disposizioni che esulano dall'arco temporale di riferimento della presente relazione e che troveranno concreta applicazione solo nel corso del 2024. Peraltro, le stesse costituiranno un banco di prova del nuovo assetto organizzativo delle Procure Generali presso le Corti d'Appello che sempre di più verranno chiamate a svolgere la loro attività di vigilanza e coordinamento in maniera proattiva. Vi si accenna anche perché le novità normative hanno già comportato rilevanti aggiornamenti nei modelli organizzativi adottati dagli Uffici del Distretto.

Quanto alla prima di tali modifiche, nell'art. 2, è stato introdotto un comma 2 bis che così recita: *“Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza,*

salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”.

All'art. 6 D.lgs. 106/2006 è stato aggiunto un comma 1 bis che ha comportato un ulteriore impulso ai poteri di vigilanza del PG. La norma prevede che *“Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale”.*

Quanto alla prima di tali modifiche, restando comunque in attesa di una più specifica regolamentazione di dettaglio che il CSM verosimilmente adotterà in sede di approvazione della nuova “Circolare Procure” (si veda da ultimo la Delibera del CSM del 20 settembre 2023 relativa alla programmazione dell'attività per l'adozione di una nuova circolare sulla organizzazione degli uffici requirenti), si segnala che tutte le Procure del Distretto hanno assunto idonei provvedimenti organizzativi in proposito. Nel primo semestre del 2024 sarà possibile compiere una prima valutazione sul rispetto e sull'efficacia della nuova disciplina.

Passando all'altra modifica apportata dalla L. 122/2023, la stessa riguarda, come già detto, l'art. 6 D.lgs. 106/2006 cui è stato aggiunto un comma 1 bis che impone al PGA l'acquisizione periodica ai fini della relazione al PG della Cassazione dei dati sul rispetto del termine *“entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”.*

L'aspetto problematico è costituito dal contenuto e dall'ampiezza dei “dati” necessari per la sua relazione che il PGA dovrà assumere dalle procure del circondario. In particolare, ci si chiede se i dati debbano riguardare solo i procedimenti, nei quali i termini non siano stati rispettati, come sembrerebbe ricavarsi da una mera interpretazione testuale, ovvero se rilevi anche il dato più ampio sull'andamento complessivo della trattazione dei procedimenti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 362 c. 1 ter c.p.p. (potendosi ad esempio richiedere alle Procure dati sul numero dei procedimenti iscritti nel periodo per i reati di cui all'art. 362 c. 1 ter c.p.p., sui termini rispettati e quelli non rispettati, sulle ragioni del mancato rispetto - se per deroga normativa, per imprescindibili esigenze investigative, tutela del minore ovvero inutilità in quanto già provveduto al momento della presentazione - sul mancato rispetto non giustificato, sul numero dei provvedimenti di revoca adottati, sulle osservazioni presentate, sulle conseguenze del ritardo sulle indagini, ecc.). Tale seconda accezione del concetto di “dati”, benché più rispondente alla esigenza di redigere una relazione esaustiva, ne amplierebbe di molto la portata, finendo per sconfinare nel concetto di “notizie” (come d'altronde originariamente ipotizzato nei lavori parlamentari del Senato laddove nel primo testo, poi emendato, compariva il binomio “dati e notizie”) e verosimilmente verrebbe ad

integrare un notevole aggravio per il lavoro degli uffici di Procura (oltre che richiedere una specifica implementazione del SICP che, allo stato, non parrebbe in grado di fornire tali dati).

Cercando di contemperare le due esigenze sopra evidenziate, la Procura Generale ha emanato una richiesta alle Procure del Distretto prevedendo che i dati da comunicare a questo Ufficio a partire dal 1° gennaio 2024 e con cadenza trimestrale, al fine della redazione della relazione semestrale da inviare al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, debbano ricomprendere:

1. Il numero totale (noti e ignoti) dei *procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale* iscritti nel periodo di riferimento
2. Il numero dei procedimenti nei quali sono state - direttamente dal P.M. - *assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.*
3. Il numero dei procedimenti nei quali, entro il termine di tre giorni, è stata delegata alla polizia giudiziaria l'assunzione di *informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.*
4. Il numero di tali procedimenti nei quali è stato emesso decreto motivato con il quale si dispone la non assunzione di informazioni dalla *persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza* o comunque in cui la non audizione risulta giustificata dalla ricorrenza dei presupposti di legge.
5. Il numero di tali procedimenti in cui risulta il mancato e non giustificato rispetto del termine di tre giorni per l'assunzione di informazioni dalla *persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.*
6. Il numero di procedimenti in cui è stato adottato dal Procuratore della Repubblica motivato provvedimento di revoca della assegnazione per la trattazione del procedimento per non osservanza, da parte del magistrato assegnatario, delle disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

5.1 protocolli e le convenzioni

Come già illustrato in precedenza, nel corso degli anni passati, nell'ambito della attività di promozione delle *best practices*, sono stati promossi e sottoscritti (ovvero, in taluni più limitati casi, si è aderito a) numerosi e significativi protocolli d'intesa. Nel periodo di riferimento della presente relazione (luglio 2022 – giugno 2023) a causa delle carenze di organico evidenziate ci si è limitati ad un monitoraggio dei protocolli e al rinnovo di quelli scaduti o in via di scadenza.

Peraltro, anche in tale settore si sono riscontrate novità positive in termini trasparenza e di fruibilità per l'utenza di tale importante attività. Vale la pena rammentare che nelle ultime due relazioni del PGA per l'Anno Giudiziario (quella del gennaio 2022 a firma del PGA dott. Marcello VIOLA e quella del gennaio 2023 a firma del PGA f.f. dottoressa Lucina PIRAS) si ravvisava *“l'opportunità di prevedere, per il futuro, la creazione di una vera e propria Banca Dati dei “Protocolli e Convenzioni”, nella quale potranno essere inseriti i testi originali delle convenzioni, le relative bozze, le eventuali*

modifiche, i verbali delle riunioni, i problemi riscontrati nell'attuazione, etc.”

Ebbene, tale importante risultato è stato in massima parte conseguito. Grazie alla creazione e al costante aggiornamento del sito web dell'ufficio di Procura Generale, (attuate, sia consentito precisare, esclusivamente grazie alle risorse umane interne all'Ufficio) è oggi possibile consultare tutte le convenzioni in atto sul sito accedendo alla relativa pagina qui di seguito riportata: [Protocolli d'Intesa - Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze \(giustizia.it\)](#)
Nel rinviare, pertanto alla lettura di detta pagina ci si limiterà a ricordare per sommi capi i protocolli e le convenzioni più importanti, segnalando l'intervenuto rinnovo ovvero la necessità di aggiornamento.

- 1) La Convenzione per la “Istituzione e gestione del servizio ufficio relazioni con il pubblico del palazzo di giustizia di Firenze”,** già sottoscritta in data 10.12.2014 e rinnovata tacitamente per un ulteriore triennio, con scadenza al 10.12.2020, rinnovata e rimodulata in data 16 dicembre 2020, con contestuale approvazione del relativo nuovo Regolamento. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Palazzo di Giustizia di Firenze è una soluzione organizzativa orientata a leggere e conoscere la “domanda di servizio” rivolta agli uffici giudiziari, migliorare l'organizzazione e i servizi degli uffici giudiziari del Palazzo, dare accoglienza ai cittadini, semplificando l'accesso ai servizi, garantendo ascolto, indirizzo e trasparenza, accompagnare l'utenza ad una fruizione di qualità dei servizi, in prospettiva anche di rete, col coinvolgimento degli enti e dei soggetti attivi sul territorio, gestire la comunicazione in modo integrato, trasmettendo un'immagine positiva, moderna e coerente delle istituzioni, erogare specifici e circoscritti servizi, parte di iniziative di miglioramento o selezionati ai fini di una più efficiente organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.
- 2) Il “Protocollo per lo scambio di atti e informazioni nell'ambito delle procedure di Riparazione per l'Ingiusta Detenzione (R.I.D.) di cui agli artt. 314, 315 cod. proc. pen.”,** sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e che, in conformità alle previsioni del vigente Progetto Organizzativo (prot. 112/21 I del 1° aprile 2021), intende rispondere alla esigenza di assicurare uniformità di indirizzo dell'Ufficio, anche nella materia della riparazione della ingiusta detenzione, sia per il numero considerevole di procedure iscritte, sia per la rilevanza economica della questione. In tal senso si è convenuto che, nell'ambito delle procedure per Riparazione per la Ingiusta Detenzione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze e la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze collaboreranno lealmente scambiandosi atti, memorie, documenti e ogni opportuna informazione utile al fine di consentire ai rappresentanti degli Uffici una più adeguata e informata partecipazione a dette procedure, di perseguire il fine, per quanto possibile, di ottenere uniformità interpretativa da

parte dell'organo giudicante e, in definitiva, di contenere al massimo l'importo degli indennizzi liquidati.

- 3) Ancora su tale versante, da ricordare l'attività relativa alla elaborazione di un ulteriore **protocollo d'intesa**, tra la Regione Toscana, la Corte d'Appello di Firenze e la Procura Generale della Repubblica di Firenze **per la promozione e attuazione di servizi mirati alla semplificazione e all'efficienza della pubblica Amministrazione**.

Con tale protocollo (che costituisce il seguito e lo sviluppo di altro precedente di analogo oggetto, a suo tempo sottoscritto nel 2016) vengono meglio definite le modalità di collaborazione tra i suindicati soggetti istituzionali per una migliore efficienza e semplificazione dell'azione giudiziaria, con particolare attenzione agli utenti qualificati del settore (avvocati e altri professionisti), al cittadino e agli enti locali. Si è convenuto di mirare a realizzare un *“progetto unitario che, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, sia a sostegno dell'amministrazione giudiziaria nell'ambito della programmazione delle azioni relative all'agenda digitale toscana e allo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza”*.

Tra gli obiettivi comuni qualificanti del Protocollo d'intesa vi sono quelli:

- della regolamentazione dei rapporti tra le Parti nell'ambito allo sviluppo dei servizi in materia di giustizia civile e penale, in particolare inerenti i seguenti applicativi *Raccolta sentenze penali, Giustizia in Toscana Cancelleria distrettuale Tribunale per i minorenni*
- della realizzazione di iniziative comuni per la diffusione del *Progetto Uffici di prossimità* sul territorio regionale;
- della realizzazione di iniziative comuni nel settore della giustizia, sul territorio regionale e nazionale nei confronti di iniziative finalizzati a cittadini e imprese;
- della maggiore efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, sia attraverso le innovazioni tecnologiche che attraverso la formazione e l'affiancamento agli utenti degli uffici giudiziari del territorio toscano;
- della conclusione di accordi relativi alle iniziative e agli strumenti oggetto del presente Protocollo anche con altri soggetti pubblici coinvolti nel sistema giustizia;
- dello Sviluppo di ulteriori forme di collaborazione sia nella condivisione di infrastrutture che di dati e di servizi telematici, nel rispetto della normativa vigente;
- della promozione, a scopo preventivo, della migliore conoscenza delle informazioni relative alla situazione delle infiltrazioni mafiose e dei fenomeni corruttivi che interessano la regione, attraverso iniziative di studio e ricerca.

Tra le diverse iniziative intraprese nell'ambito dei rapporti con la Corte d'Appello di Firenze giova segnalare poi, trattandosi di attività riconducibili nell'alveo del sistema di attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 20 febbraio 2006, n° 106:

a) La Banca Dati della giurisprudenza di merito.

La Procura Generale scrivente ha aderito al gruppo di lavoro costituito dalla Presidenza della Corte d'Appello, in attuazione delle circolari consiliari del C.S.M., per la selezione dei provvedimenti giudiziari civili, del settore lavoro e penale, pronunciati dagli organi giudiziari del distretto di primo e secondo grado. La selezione dei provvedimenti è tesa a conseguire, tra le altre, le seguenti finalità:

- segnalare decisioni su questioni nuove;
- far emergere orientamenti giurisprudenziali che comportano un cambiamento di precedenti e consolidati indirizzi interpretativi;
- segnalare decisioni che recepiscono principi recentemente enunciati da Organi di giustizia sovranazionali o dalla Corte Costituzionale;
- favorire la conoscibilità delle decisioni al fine di consentire agli Avvocati di esercitare con piena consapevolezza le loro opzioni,
- rendere più trasparente e accessibile la giurisprudenza del distretto;
- creare le condizioni per una maggiore prevedibilità delle decisioni, attraverso il rafforzamento della qualità dei provvedimenti giudiziari, prodromica alla formazione di un consapevole diritto vivente.

Al gruppo di lavoro hanno collaborato gli Organi rappresentativi dell'Avvocatura, e in particolar modo i rappresentanti dell'Organismo congressuale forense e dell'Ordine distrettuale, nonché, e, per il settore penale, i componenti della Camera penale.

In data 23 luglio 2020 ha altresì aderito a tale esperienza scientifica l'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, che negli ultimi anni si è impegnata nello studio delle interconnessioni tra diritto e informatica giuridica; ed è stata pertanto sottoscritta apposita **convenzione «Banca dati della giurisprudenza di merito»**, tra la Corte d'Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, l'Ordine distrettuale degli Avvocati, la Camera penale di Firenze, e l'Organizzazione congressuale Forense.

I soggetti aderenti si sono impegnati a creare un gruppo di lavoro che, attingendo alle diverse professionalità rappresentative di tutto il mondo degli operatori del diritto - ivi compresi, quindi, i rappresentanti della categoria forense nelle sue diverse espressioni - provveda alla raccolta, selezione e sistematizzazione dei provvedimenti giudiziari penali, civili e giuslavoristici adottati dagli organi giudiziari di primo e secondo grado del distretto.

b) L'Ufficio per l'innovazione in ambito penale.

La Procura Generale ha aderito all'iniziativa dell'Ufficio per l'innovazione in ambito penale presso la Corte d'Appello di Firenze, costituito con provvedimento del 22 giugno 2020 in considerazione dell'imminente rilascio, da parte della DGSIA, delle nuove funzionalità del processo penale telematico per il settore giudicante degli Uffici del primo e secondo grado, per collaborare alle relative

attività. Di questo meglio si dirà di seguito tenuto conto della vera e propria rivoluzione in corso che auspicabilmente nel corso del 2024 e del 2025 ci condurrà alla piena attuazione del PPT.

Sono stati rinnovate, alle rispettive scadenze:

- 1) **la convenzione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, le Procure della Repubblica del distretto di Firenze e l'Azienda Ospedaliera - Universitaria Careggi, per lo svolgimento di prestazioni di genetica forense**, approvata e sottoscritta in data 8 marzo 2018. **La convenzione è stata rinnovata e aggiornata nel mese di settembre 2023**
- 2) **la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, a suo tempo sottoscritta nell'ottobre del 2017, ai fini della acquisizione della collaborazione di appartenenti in congedo sia all'Arma dei Carabinieri che alla Polizia Municipale di Firenze**, per la realizzazione di un intervento volontario presso gli Uffici della Procura Generale di Firenze e presso le Procure della Repubblica del distretto, volto a garantire, un'attività di supporto nella iscrizione, catalogazione, gestione anche informatica dei dati processuali e non, etc., relativi alle attività processuali e alle altre attività necessarie a consentire continuità alle attività giudiziarie. Ciò ha consentito di ottenere l'assegnazione di personale in congedo dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Firenze, assegnato alla Procura Generale e materialmente distribuito fra la stessa Procura Generale e le Procure della Repubblica di Firenze, Pisa e Prato. **La convenzione è stata rinnovata nel mese di ottobre 2023**
- 3) **Nel marzo 2021, il protocollo per la "Assegnazione temporanea del personale della Regione Toscana e del SSR presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Firenze e presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Massa"**, sottoscritto in data 25 gennaio 2018 tra Ministero della Giustizia, Regione Toscana, Corte di Appello di Firenze, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, Tribunale di Massa e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, e di anno in anno rinnovato. Scopo del protocollo è quello di collaborare per migliorare l'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale (la Procura Generale di Firenze, quale Ufficio preposto alla vigilanza e al coordinamento degli Uffici requirenti del distretto).

Per effetto dell'intesa, affermata la volontà di tutte le parti di collaborare per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari situati nel territorio della Regione Toscana, quest'ultima si è impegnata a garantire, per gli uffici giudiziari del distretto, il distacco di personale amministrativo agli uffici giudiziari che abbiano presentato alla Giunta Regionale progetti con la richiesta di assegnazione di personale amministrativo, positivamente valutati dalla stessa Giunta Regionale sotto i profili della coerenza con le politiche regionali e delle ricadute organizzative sulla funzionalità operativa degli

Uffici. La Giunta, effettuate le necessarie valutazioni, assegnerà, mediante interpello, il personale amministrativo.

Detto protocollo è attualmente in fase di totale riscrittura e rinnovo dovendo rispondere alle nuove direttive impartite con la Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 198523 dell'11.9.2023 avente ad oggetto *“Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1 comma 787, legge 28 dicembre 2015 n. 208 anche con soggetti diversi-Necessità di preventiva autorizzazione-Ripartizione delle competenze tra Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione”*

Vengono sottoposti a costante controllo circa il relativo stato di attuazione tutti gli altri Protocolli di intesa nel tempo adottati.

In particolare, è proseguita una intensa attività di monitoraggio in relazione:

- I. **al protocollo d’intesa siglato in data 12 giugno 2017 tra la Corte d’Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze e l’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani (in persona dei Presidenti dei singoli Ordini Forensi aderenti) in materia di *“Razionalizzazione degli accessi alle Cancellerie Penali e regolamentazione dell’attività dello sportello di front-office”***. Detto protocollo convenzione dovrà necessariamente essere rinnovato nel corso del 2024 a seguito delle mutate esigenze connesse con il nuovo rito d’appello e l’introduzione del Processo Penale Telematico
- II. **al protocollo d’intesa sottoscritto in data 24 luglio 2017 tra la Corte d’Appello di Firenze, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze e l’Unione Distrettuale degli Ordini Forensi Toscani (in persona dei Presidenti dei singoli Ordini Forensi aderenti), per la *“Nuova organizzazione delle udienze penali in Corte d’Appello”***, finalizzato ad una gestione più celere e ordinata delle udienze penali. Anche tale protocollo non è più rispondente al mutato quadro normativo e dovrà essere sottoposto ad una completa riscrittura tenuto conto delle importanti innovazioni apportate al giudizio d’appello dalla *“Riforma Cartabia”*.
- III. **al protocollo d’intesa (interdistrettuale) *“per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto apuo-versiliese”***, sottoscritto in data 5 luglio 2016 tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
- IV. **al (secondo) protocollo d’intesa (anch’esso interdistrettuale) *“per la salvaguardia della legalità e la promozione dello sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva nel distretto Apuo-Versiliese”***, sottoscritto in data 30 gennaio

2017 tra la Regione Toscana, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Genova, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e il Comando Regione Carabinieri Forestale "Toscana";

Viene costantemente verificata l'applicazione dei suindicati protocolli, attraverso l'attento controllo di ogni eventuale situazione di inefficienza ovvero comunque idonea a costituire disservizio, anomalia, disfunzione o in qualsiasi modo suscettibile di vanificare (o quanto meno limitare) l'efficacia degli strumenti di razionalizzazione e di collaborazione sopra indicati.

Giova sottolineare come tutti i protocolli stipulati, nel tempo, con la Regione Toscana abbiano fin qui determinato l'assegnazione agli uffici requirenti interessati di numerose unità di personale amministrativo.

A titolo di esempio, si ricorda che il protocollo d'intesa per la prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari - nell'incentivare l'esercizio della funzione ispettiva dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitaria locali interessate sotto il profilo territoriale - ha determinato la messa a disposizione delle Procure di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena di personale ispettivo dei dipartimenti stessi, in modo da elevare anche il livello qualitativo dell'attività di verifica, nonché di giovani nell'ambito dei progetti regionali ad essi dedicati che possano accrescere le proprie competenze professionali e al contempo dare un contributo all'attività complessiva delle medesime Procure.

A sua volta, l'approvazione del protocollo per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto apuo-versiliese ha portato alla assegnazione alla Procura di Lucca di n° 8 unità del personale del Servizio Civile e di n° 8 unità di personale amministrativo regionale.

Con ulteriore delibera del Direttore Generale dell'ESTAR - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - n° 568 del 31.12.2020, nella quale si dà atto che "*... in esito agli incontri tenutisi con la Direzione Generale della Giunta regionale e la Procura Generale di Firenze risulta confermata l'urgenza di reperire il personale da comandare presso le Procure per le finalità esplicitate nei Protocolli d'Intesa ...*", è stato approvato "*il testo del nuovo Avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'attivazione del comando presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze, Grosseto, Arezzo, Massa, Prato e Siena, di personale del Servizio Sanitario Regionale Toscano*", con riferimento ad ulteriori unità di personale regionale da destinare ai diversi Uffici requirenti del Distretto.

Con successiva delibera della Giunta Regionale Toscana n° 1084 del 18 ottobre 2021 ("*Assegnazione temporanea personale a Uffici giudiziari*", in "**Accoglimento Progetto del Presidente reggente della Corte di Appello di Firenze e del Procuratore Generale della Procura di Firenze ... con il quale si richiede l'assegnazione temporanea di n. 34 unità di personale, distribuite tra la Corte di Appello di Firenze, i vari Tribunali della Toscana e le Procure**",

è stato previsto il **distacco** agli uffici giudiziari del suindicato personale di Regione Toscana e Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Mette conto di evidenziare ancora come, anche a seguito del percorso di collaborazione istituzionale avviato, con l'apporto diretto di questo Ufficio, con Legge regionale 4 giugno 2019, n° 28 (*Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità*), avente come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici mediante la sottoscrizione di accordi, la Regione Toscana, per rafforzare l'operatività amministrativa degli Uffici giudiziari toscani, abbia espressamente previsto il distacco di proprio personale e l'assegnazione di giovani del servizio civile.

Anche agli stessi suddetti fini sono stati sottoscritti, e ripetutamente rinnovati, specifici accordi con la Regione Toscana, diretti ad acquisire, a seguito di appositi bandi di concorso concernenti lo svolgimento di svariati progetti di formazione obbligatoria, i cui contenuti riguardano conoscenze degli articoli e dei principi della Costituzione italiana ed elementi di educazione civica, nonché conoscenze sulla legislazione in materia di processo penale, servizi amministrativi della giustizia e formazione dei volontari alla cultura dell'attività giudiziaria intesa come servizio al cittadino, oltre ad una formazione anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale periodo di formazione ha costituito il presupposto per lo svolgimento della pratica lavorativa quotidiana, nella quale i giovani si sono dimostrati validi supporti alle segreterie dei settori cui sono stati assegnati, contribuendo attivamente allo smaltimento del lavoro, anche arretrato e al miglioramento dello stesso, e permettendo inoltre una gestione delle singole attività più dettagliata e puntuale.

Tutti i suddetti protocolli sono stati ulteriormente rinnovati per un ulteriore periodo triennale, con delibera della Giunta Regionale Toscana del 14 dicembre 2020, a seguito di specifiche interlocuzioni con i competenti organi istituzionali regionali, con conseguente proroga della assegnazione di numerose unità di personale alla Procura Generale e a numerose Procure della Repubblica del Distretto.

Come già accennato è in corso il procedimento per la riscrittura e il rinnovo di tali protocolli con l'obiettivo di accorparli in un unico accordo al fine di consentire agli uffici giudiziari del territorio regionale di migliorare la loro tramite l'assegnazione temporanea di personale amministrativo della Regione e del SSR

Al fine di garantire il monitoraggio costante circa l'effettiva attuazione dei protocolli d'intesa stipulati, si è deciso di nominare uno dei magistrati in servizio presso questa Procura Generale quale referente per alcuni (fra quelli di maggiore rilievo) dei protocolli e/o delle materie oggetto dei diversi accordi. Tale determinazione, già adottata con apposito precedente o.d.s. e comunque attuata nella pratica, è stata formalizzata nel Progetto Organizzativo dell'Ufficio.

Per i protocolli per i quali non si è ritenuto di provvedere alla nomina di un referente, i relativi compiti sono svolti dal Procuratore Generale.

Anche a tutti i suddetti scopi, vengono effettuate le suddette visite periodiche alle varie Procure del Distretto, in modo da garantire la materiale efficacia del coordinamento gestionale e amministrativo.

6. La avocazione delle indagini preliminari, con specifico riguardo alla avocazione per inerzia (art. 407 co. 3-bis cod. proc. pen.). Problematiche applicative e dati statistici.

Sul tema, può preliminarmente farsi integrale richiamo alle disposizioni organizzative e alle modalità operative adottate dall'Ufficio e tuttora vigenti, quali esposte nel vigente Progetto Organizzativo, ove sono state previste specifiche misure organizzative e procedure di gestione ed esercizio del potere di avocazione al fine precipuo di evitare ... *valutazioni frammentate - inidonee a consentire di avere una visione organica e di sistema, utile anche per il corretto esercizio del potere-dovere di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n° 106/2006.*

Al Procuratore Generale, in quanto titolare dell'Ufficio, sono riservate le avocazioni relative a tutti i circondari del Distretto. All'Avvocato Generale è attribuito (con residuale facoltà di delega ad altro magistrato dell'Ufficio) il coordinamento del settore avocazioni con riguardo a tutti i circondari del Distretto e con riferimento sia alle ipotesi di avocazione c.d. "obbligatoria" ex artt. 412 co. 1 e 407 co. 3-*bis* cod. proc. pen., sia alle ulteriori ipotesi codicistiche di avocazione di cui agli artt. 372, 412 co. 2 in relazione all'art. 409 co. 3, 413 e 421-*bis* cod. proc. pen.

L'effettiva attività di avocazione da parte di questo Ufficio è stata sporadica per non dire eccezionale. I dati statistici, in linea con quanto riscontrato negli anni precedenti, in proposito sono chiari: nel secondo semestre 2022 nessun procedimento è stato avvocato, mentre nel primo semestre 2023 sono stati avvocati complessivamente 2 procedimenti. Sempre nel periodo di riferimento l'Ufficio ha apposto nel secondo semestre del 2022

700 visti e provvedimenti definitivi in materia di avocazione ex artt. 407 co. 3-*bis*, 412 co. 1 cod. proc. pen., mentre nel primo semestre del 2023 detti visti e provvedimenti sono stati complessivamente in numero di 920.

Gli elenchi di cui all'art. 127 disp. Att. c.p.p. trasmessi dalle Procure del Circondario sono stati 73 nel secondo semestre del 2022 e 74 nel primo semestre del 2023.

Per completezza di informazione si riferisce che nel periodo sopra indicato (1.07.2022/30.06.2023) sono state trattate dall'Ufficio ulteriori 23 pratiche relative alla diversa ipotesi codicistica di avocazione di cui art. 413 cod. proc. pen.

Allo stato deve, purtroppo, constatarsi che le modalità di trasmissione delle comunicazioni continuano a risentire, in maniera uniforme nel distretto, di talune criticità che, di fatto, ancora non consentono un più fluido iter procedimentale nel sollecito, al fine di un compiuto esame e valutazione delle comunicazioni in questione. Questo ad oggi, salvo gli aggiornamenti dei sistemi e dei registri informatici di cui si dirà di seguito.

Il settore delle avocazioni è stato nel frattempo oggetto di una importante revisione a seguito della riforma "Cartabia", riforma non ancora concretamente attuata e per la quale sono in corso ulteriori

interventi correttivi. Il breve tempo trascorso dalla concreta (e solo parziale) attuazione della “Riforma Cartabia” non consente ancora di fornire dati e risposte significative in merito alla nuova disciplina, ma questo Ufficio ha ritenuto essenziale proporre ed adottare una corretta interpretazione ed una applicazione uniforme dell'art. 127 disp. att. c.p.p. come sostituito dall'art. 41 comma 1, lett. n), del D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 e dell'art. 127 bis disp. Att. C.p.p. introdotto dall'art. 41 comma 1, lett. o), dello stesso D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 entrato in vigore il 30.12.2022.

Si tratta della disciplina delle comunicazioni da parte del Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello al fine di consentire l'esercizio del suo potere di avocazione nei casi di stasi del procedimento.

Come si accennava sopra, la nuova disciplina comporta un significativo sforzo di aggiornamento degli applicativi informatici per consentire una rapida e completa estrazione degli elenchi ex art. 127 disp. att. e dei relativi dati di interesse.

Peraltro, come evidenziato dal RID Requirente, dott. Luigi BOCCIA, nella sua esaustiva relazione annuale allegata e alla cui lettura integrale si rimanda, l'innovazione informatica degli applicativi Registro SICP e Consolle Penale con i nuovi termini per le indagini preliminari e il cd. “termine di riflessione” e con le nuove funzionalità di estrazione elenchi di fascicoli da trasmettere al Procuratore Generale ex art. 127 disp. att. C.p.p. è apparsa, *“non particolarmente performante ed efficiente, onerando le segreterie di inserire manualmente gli eventi ex art. 127 disp. att. fascicolo per fascicolo senza poter usufruire di un sistema di calcolo automatico dei termini, per cui questo Ufficio UDI, unitamente al Procuratore Generale f.f., hanno richiesto modifiche migliorative al DGSIA”*.

7.Impatto sulla Procura Generale dell'entrata in vigore della “Riforma Cartabia”: i profili procedurali ed organizzativi.

Va premesso che il breve tempo trascorso dalla concreta (e solo parziale) attuazione della “Riforma Cartabia” non consente ancora di fornire dati e risposte significative in merito a taluni specifici temi oggetto della nota che si riscontra; in particolare sulla iscrizione delle notizie di reato, sulla nuova disciplina delle avocazioni e dei controlli da parte del giudice.

Si possono, inoltre, prospettare delle osservazioni in merito all' impatto per la Procura Generale dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, con specifico riferimento ai profili procedurali ed organizzativi, nonché ai rapporti con gli uffici giudicanti.

Il Presidente della Corte d'Appello di Firenze con Decreto 82/2023 del 27.03.23, immediatamente esecutivo, ha disposto una importante variazione tabellare provvedendo ad una completa riorganizzazione delle udienze penali. Il presupposto del provvedimento è una interpretazione normativa secondo cui, a far data dal 30 dicembre 2022, la modalità ordinaria di trattazione del procedimento in appello sarebbe stata quella prevista dal primo comma dell'art. 598 bis c.p.p. Ovverosia l'udienza camerale senza la partecipazione delle parti, essendo riservato il giudizio

ordinario e quello camerale ex art. 127 c.p.p. alle tassative ipotesi di cui ai commi 2), 3) e 4) dell'art. 598 bis c.p.p.

Partendo da tale premessa e con il dichiarato obiettivo di *procedere rapidamente ad un consistente abbattimento delle "pendenze" e ad una sostanziosa riduzione del disposition time*, prendendo necessariamente atto della gravissima situazione di scopertura tra i magistrati e nel personale amministrativo, calcolato in circa il 30% il numero dei processi da trattare in udienza, il Presidente della Corte d'Appello ha previsto l'istituzione di udienze specificamente *dedicate ai procedimenti da trattare senza partecipazione delle parti distinte da quelle dedicate alla trattazione dei procedimenti in presenza, sia con rito ex art. 127 c.p.p. che con rito ordinario*.

In concreto, ogni sezione della Corte d'Appello terrà settimanalmente due udienze senza *la partecipazione delle parti* ed una udienza con rito *camerale ex art. 127 ovvero con rito ordinario*.

E' prevista, inoltre, la possibilità di fissare una udienza settimanale *mista* a seconda delle esigenze di servizio.

Gli effetti di tale nuova organizzazione delle udienze, a parte la immediata applicazione degli istituti deflattivi di più facile attuazione (in particolare la depenalizzazione di talune fattispecie e l'estensione della procedibilità a querela per altre e ricorrenti fattispecie), andranno concretamente verificati nel periodo medio-lungo.

Al riguardo è opportuno evidenziare che, come è noto, sono intervenute due modifiche normative transitorie, apparentemente di modesto rilievo rispetto alla portata complessiva della Riforma, ma sostanziali rispetto al processo d'appello. Infatti, in un primo momento, già prima dell'adozione del Decreto N. 82/2023, è intervenuto l'art. 5-duodecies D.L. 162/2022 convertito con modifiche il L. 199/2022 che ha modificato l'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione, così disponendo:

*"1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23 -bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.»*

Un'ulteriore e successiva modifica è intervenuta con D.L. 22 giugno 2023 n. 75 convertito con modifiche in L. 10 agosto 2023 n. 112 che, all'art. 17 comma 1, ha disposto la modifica dell'art. 94 comma 2, differendo detto termine al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del 31 dicembre 2023.

Pertanto, l'art. 598 bis c.p.p. entrerà in vigore per i procedimenti relativi ad impugnazioni proposte a far data dal 15 gennaio 2024. Sino a quel momento si continuerà ad applicare il rito emergenziale "Covid" che all'art. 23 -bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 prevede espressamente, con disposizione del tutto analoga a quella poi adottata dall'art. 598 bis c.p.p., che *la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori*.

Dunque, a partire dal 15 gennaio 2024 si avranno udienze dedicate esclusivamente al nuovo rito cartolare ove "coabiteranno" processi da trattare con riti diversi.

Precisamente :

a) i processi da trattare con il rito emergenziale "Covid" per gli appelli proposti sino al 15 gennaio 2024, numericamente preponderanti, che si svolgeranno per un periodo indeterminato; certamente non breve ove si tenga conto che i ruoli d'udienza già fissati nelle tre sezioni sono saturi sino a tutto il 2025;

b) i processi da trattare con il nuovo rito di cui all'art. 598 bis c.p.p.

Tali riti, benché simili riguardo alla mancata partecipazione delle parti, prevedono differenti incumbenti di cancelleria, differenti termini per le richieste di trattazione orale, differenti termini per il deposito delle conclusioni memorie e motivi nuovi, differenti modalità di mutamento del rito da cartolare a partecipato, differenti modalità di comunicazione del dispositivo.

Tale coesistenza appare foriera di problemi, tenuto conto del fatto che già oggi le cancellerie appaiono in difficoltà nel rispetto dei termini delle comunicazioni alle parti, delle richieste di trattazione orale dei provvedimenti di differimento delle udienze, ecc.

Peraltro, tale situazione è resa più problematica dal fatto che essa comporta (ed ha già comportato) il differimento di processi a trattazione orale già fissati (quindi già studiati dai sostituti) alle udienze espressamente dedicate. Tale differimento in via teorica potrà riguardare fino al 30% dei processi già fissati (facendo riferimento alla percentuale stimata dei procedimenti a trattazione orale indicata nel citato decreto presidenziale).

A ciò si aggiunga una ulteriore e non marginale considerazione. Nella prassi il differimento programmato dei processi *con partecipazione delle parti* comporta di fatto che la presentazione di istanza per la trattazione in presenza, al di là della effettiva necessità/opportunità di ricorrere a tale procedura, può determinare un differimento anche di un anno della trattazione del procedimento.

Il nuovo assetto comporterà quale "effetto collaterale" per l'Ufficio di Procura Generale, almeno per il primo periodo, una concreta difficoltà nel seguire i procedimenti assegnati al singolo sostituto. Infatti, nelle future udienze riservate alla trattazione orale verranno inseriti, sino alla "saturazione" dell'udienza, procedimenti provenienti da più udienze e differiti, con la conseguenza che si potranno verificare casi di compresenza necessaria di più sostituti procuratori generali chiamati ognuno a seguire solo alcuni dei procedimenti, con significative ripercussioni sull'impiego ottimale delle già scarse risorse umane.

Da segnalare che nelle more della redazione della presente relazione il termine del 15 gennaio di cui sopra è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2024 (art. 11 D.L. n. 215 del 30.12.2023)

8. La prima interpretazione e concreta applicazione nel giudizio di appello di taluni istituti processuali e sostanziali della “Riforma Cartabia”

Di seguito si darà, inoltre, conto degli orientamenti dell'Ufficio in tema di applicazione di taluni (innovativi) aspetti del d.lgs. n. 150/2022 relativi al giudizio di appello.

a) Il “nuovo concordato in appello”

Com'è noto l'istituto era stato reintrodotta con la L. N. 103/ 2017 (c.d.“Riforma Orlando”), peraltro con importanti preclusioni oggettive e soggettive che escludevano dal concordato categorie di reato ovvero di autore. Con la “Riforma Cartabia” ed in linea con la legge di delega n. 134 del 2021 sarà sempre possibile accedere a tale epilogo del processo. Come rilevato dalla Relazione Illustrativa del D.lgs. 150/2022 (pag. 344) *In attuazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 13, lett. g) ed h) della legge delega, si introducono disposizioni che incidono sulle forme di trattazione del giudizio di appello e sul concordato sui motivi di appello. Vengono apportate modifiche finalizzate al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo, incentivando sia la celebrazione dell'appello in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente scritto, che la definizione del giudizio di secondo grado con il concordato. Le forme di trattazione dell'appello con rito camerale “non partecipato” vengono disciplinate dal nuovo art. 598-bis c.p.p., con modalità simmetriche rispetto al rito davanti alla Corte di cassazione di cui all'art. 611 c.p.p., secondo la seguente cadenza temporale calcolata a ritroso dall'udienza: quindici giorni per le richieste del procuratore generale e per le memorie e richieste scritte delle altre parti, nonché per i motivi nuovi e la richiesta di concordato; cinque giorni per le memorie di replica, termini il cui tassativo rispetto garantisce un funzionamento efficiente del nuovo rito cartolare. Il termine di quindici giorni prima dell'udienza costituisce uno snodo processuale fondamentale, anche in considerazione della previsione innovativa che entro tale termine debba essere presentata la richiesta di concordato a pena d'inaffidabilità.*

A tal proposito va rammentato come nei mesi scorsi, a ridosso dell'entrata in vigore della riforma, si sia aperto un acceso dibattito dottrinario, che si è riverberato nelle aule di giustizia, circa l'immediata applicazione ai processi pendenti del nuovo art. 599 bis c.p.p. in materia di concordato in appello.

In particolare, ci si è chiesti se il concordato, ai sensi del primo comma di detta norma, debba intervenire ed essere presentato nelle forme di cui all'art. 589 c.p.p. nel termine previsto a pena di decadenza di quindici giorni prima dell'udienza, ovvero se le modifiche apportate all'art. 599 bis c.p.p. si applicheranno a tutti quei giudizi di appello introdotti con atto di impugnazione presentato dopo il 30.6.2023 ai sensi dell'art. 94 comma 2, come modificato dal D.L. 162/2022 convertito con modifiche in L. 199/2022 (termine ulteriormente prorogato con D.L. 22 giugno 2023 n. 75 convertito con modifiche in L. 10 agosto 2023 n. 112 che, all'art. 17 comma 1, ha disposto la modifica dell'art.

94 comma 2, differendo detto termine al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del 31 dicembre 2023).

Tale seconda tesi è stata sostenuta dai primi interventi dottrinari sul punto (ad esempio Giuseppe Biondi, *Giurisprudenza Penale web* 2023.1 Il giudizio di appello penale dopo la “riforma Cartabia” (e dopo il d.l. n. 162/2022 convertito, con modifiche, dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199): appendice di aggiornamento - Giurisprudenza penale); Carlo Citterio, *Giustizia Insieme on line* 13.01.2023 Gli approfondimenti sulla riforma Cartabia - 3. Pensieri sparsi sul nuovo giudizio penale di appello (ex d.lgs. 150/2022) - www.giustizainsieme.it). Secondo quest’ultimo autore, in particolare, la nuova disciplina dell’art. 599 bis c.p.p. non potrebbe ritenersi entrata in vigore in quanto si tratterebbe di scelta irrazionale. Invero sarebbe irrazionale *“associare il termine di quindici giorni dall’udienza per la presentazione dell’accordo di concordato al cartolare emergenziale, sganciandolo però dall’articolata disciplina del passaggio alla trattazione orale, non prevista dalle norme emergenziali ...* Oltretutto, nel già originario silenzio della disciplina emergenziale sulla gestione del 599-bis, si finirebbe per inventare *“un termine gravoso rispetto alla situazione precedente che di fatto consentiva di proporre il concordato fino al giorno prima dell’udienza o ai cinque giorni previsti per il deposito delle conclusioni delle parti private: termine che, invece, ha piena coerenza nel nuovo, e solo nel nuovo, sistema, dove tutti concludono entro i quindici giorni prima dell’udienza, perché hanno avuto notizia del processo almeno 25 giorni prima.* Concludendo nei termini seguenti *“Immediata applicazione delle abrogazioni (tra cui quelle importanti del 599-bis.2, 582.2, 583) e delle norme introdotte o modificate dall’art. 33 (tra cui il rinvio al giudice civile degli appelli di sola parte civile o sulle sole statuizioni civili, ex art. 573). Prosecuzione del cartolare emergenziale nei termini finora applicati per tutti i procedimenti nel quale il primo atto di appello sia stato depositato prima del 30/06/2023. Primi decreti di citazione, e processi, con il nuovo cartolare ordinario per i procedimenti in cui il primo atto di appello sia stato depositato dal 01/07/2023”.*

Tale interpretazione è stata in un primo momento fatta propria anche dalla Corte d’Appello di Firenze che ha accolto richieste di concordato presentate dopo la scadenza del termine sopra ricordato, ovvero depositate in udienza.

Successivamente, però, si sono imposte ulteriori riflessioni da parte di questo Ufficio che hanno fatto mutare l’orientamento e che sono state oggetto di comunicazioni al Foro e alla Corte d’Appello, sotto forma di “Orientamenti della Procura Generale in materia di concordato in Appello ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p.”

Invero le autorevoli conclusioni sopra riportate, a parere di questo ufficio, possono destare perplessità, in particolare nella parte in cui ipotizzano una sorta di ultra-vigenza del “vecchio” art. 599 bis c.p.p.

In primo luogo, le stesse non tengono adeguatamente conto del dato testuale emergente a seguito dell’entrata in vigore della L. 199/2022. L’art. 94 comma 2 del d.lgs. 150/2022, dopo le modifiche apportate con il D.L. 162/2022, non fa più riferimento all’art. 599 bis. c.p.p. né alle altre norme che

regolano il giudizio di appello, la cui entrata in vigore era stata originariamente differita al 31.12.2022, ma alla sola legislazione emergenziale “Covid” relativa all’udienza cartolare, senza alcun richiamo alla disciplina codicistica. Espunto ogni riferimento alla riforma “Cartabia”, il dato normativo appare chiaro e non equivoco: è la sola disciplina “cartolare emergenziale” ad essere prorogata; a scapito del solo art. 598 bis c.p.p. che disciplina il nuovo rito cartolare.

Anche la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore della precedente reintroduzione dell’art. 599 bis c.p.p. citata dagli autori non fa che confermare l’interpretazione testuale. Trattandosi di norma processuale, in assenza di norma transitoria (e la norma transitoria che riguardava l’art. 599 bis nuovo testo - art. 94 comma 2 D.Lgs 150/2022 - come rilevato è stata abrogata in sede di conversione del D.L. 162/2022), trova applicazione il principio del *tempus regit actum*, con conseguente immediata applicazione del “nuovo” 599 bis c.p.p.

In breve, il legislatore aveva già tenuto in debito conto la necessità di differire (solo per due mesi) l’entrata in vigore delle norme sul giudizio in appello. Tali ragioni sono state, per così dire, assorbite nel generale differimento al 30.12.2023 contenuto nell’art. 99 bis d.lgs. 150/2022 ed è stato, quindi ritenuto inutile un ulteriore differimento.

In altri termini, si è voluto solo rinviare esplicitamente il passaggio dal vecchio al nuovo rito “cartolare” rispetto ai processi d’appello già in corso, sia pure con una disciplina che introduce conseguenze queste sì irrazionali e dirompenti, come notato da Citterio, essendosi fatto riferimento ad un termine – appelli proposti entro il 30 giugno 2023 (termine poi prorogato al 15 gennaio 2024 dall’art. 17 D.L. 22 giugno 2023 n. 75) – che imporrà la prosecuzione del rito emergenziale, peraltro in parallelo con il nuovo rito, per anni e la cui data finale, atteso il numero di processi pendenti in appello, appare ignota e non prevedibile.

In secondo luogo, non pare si traggano le dovute conseguenze dall’affermazione (sempre Citterio) della immediata entrata in vigore delle abrogazioni ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. Cartabia.

Infatti, tra le abrogazioni previste da detta norma vi è anche quella dell’art. 602 comma 1 bis c.p.p. che consentiva alle parti di proporre il concordato ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. nel dibattimento.

Ne consegue che ad oggi non è più possibile per le parti concordare in dibattimento; al più, laddove si aderisca alla interpretazione della ultravigenza della norma abrogata, almeno cinque giorni prima del dibattimento. A meno di non dover paradossalmente ritenere che in questo caso ci si trovi di fronte, per così dire, ad un “doppio binario” nelle abrogazioni pur in assenza di disposizioni transitorie (ossia, ad esempio, l’art. 599 bis comma 2 dovrebbe ritenersi abrogato consentendo di concordare anche per reati prima oggettivamente esclusi, mentre l’art. 602 comma 1 bis c.p.p. non dovrebbe ritenersi abrogato, permanendo la possibilità di concordato dibattimentale).

Tale ultima conclusione, oltre che irragionevole, stride evidentemente con il favore verso l’istituto dopo la riforma Cartabia, favore desumibile sia dalla esclusione dei reati ostativi e di preclusioni soggettive al concordato, sia dalla introduzione dell’udienza partecipata a seguito del rigetto della richiesta di concordato, con possibilità di riproporla in tale sede.

Tra l'altro, tale scelta contrasterebbe con quelle esigenze di carattere organizzativo che hanno indotto il legislatore ad introdurre un termine di decadenza per la richiesta di concordato al fine evidente di facilitare la formazione dei ruoli di udienza e di udienze "tematiche".

Quanto alla obiezione relativa alla brevità, per vero solo teorica, del termine per proporre la richiesta, ossia soli cinque giorni dalla notifica del DCG, si rileva come in primo luogo tale termine sia sicuramente breve, ma non certo irragionevole o impossibile da rispettare, in secondo luogo si tratta di un termine puramente teorico avvenendo di norma che il DCG venga notificato con ampio margine di anticipo rispetto all'udienza e che, comunque, sussistono ampi rimedi alla decorrenza del termine nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (art. 175 c.p.p.).

Inoltre, il termine breve di 20 giorni anteriormente all'udienza per la notifica del decreto di citazione a giudizio è conseguenza della scelta di non ritenere applicabile il nuovo termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601 comma 5 c.p.p. Se invece si ritenesse, come si sostiene in queste note, l'immediata entrata in vigore di detta norma la questione perderebbe di rilievo consentendo il più ampio dispiegamento delle facoltà riconosciute alle parti nel giudizio d'appello. Non ci si può dolere della brevità del termine, se tale brevità consegue solo ad una lettura interpretativa avversa al dato testuale.

Tra l'altro l'interpretazione proposta (decreto di citazione a giudizio con termini più ampi e rispondenti al nuovo 601 c.p.p.) avrebbe il vantaggio di fornire maggiori garanzie per l'imputato e non si esporrebbe ad eventuali questioni di nullità per mancato rispetto del termine per comparire (termine che qualora non rispettato potrebbe essere riconosciuto prima dell'apertura del dibattimento).

In conclusione: immediata entrata in vigore a) di tutte le abrogazioni disposte dall'art. 98 e b) delle norme relative al giudizio di appello che non sono state espressamente rinviate dall'art. 94 comma 2 d.lgs. 150/2022 come introdotto dall'art. 5 duodecies del 162/2022 convertito con modifiche il L. 199/2022; c) per gli appelli proposti successivamente al 30.06.2023 (termine prorogato al 15 gennaio 2024 dall'art. 17 D.L. 22 giugno 2023 n. 75) abbandono del "cartolare emergenziale" ed entrata in vigore anche dell'art. 698 bis c.p.p. Con l'ulteriore precisazione che le richieste di concordato trattate relativamente ad appelli proposti entro il 30.06.2023 (termine prorogato al 5 gennaio 2024 dall'art. 17 D.L. 22 giugno 2023 n. 75) dovranno essere accompagnate dalla richiesta di trattazione orale al fine di consentire la prosecuzione del giudizio partecipato ai sensi del comma 3 bis dell'art. 599 bis qualora la Corte non accolga il concordato.

Tali prime conclusioni, ovviamente opinabili e provvisorie, anche in attesa del consolidarsi di chiari orientamenti da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, sono state condivise dall'assemblea dell'Ufficio e hanno fatto oggetto di una nota diramata nel settembre scorso al Foro in adempimento di un dovere di chiarezza e di leale collaborazione e portate anche conoscenza del Signor Presidente della Corte d'Appello.

Pertanto, in conformità al disposto del nuovo art. 599 bis c.p.p. questo Ufficio di Procura Generale si è determinato a non prestare il consenso a richieste di concordato presentate oltre il termine di decadenza di quindici giorni prima dell'udienza.

Le richieste di concordato andranno tempestivamente avanzate alla Procura Generale, (almeno cinque giorni lavorativi precedenti il termine di quindici giorni più volte richiamato, anche previa interlocuzione informale con il sostituto procuratore d'udienza) e dovranno essere accompagnate da richiesta di trattazione orale del processo ai sensi dell'art. 23 bis comma 4 D.L. 137/2020, convertito con modifiche nella L. 176/2020.

Quanto alle modalità di deposito della proposta si è richiamato il contenuto dell'ordine di servizio emanato dal Responsabile del Settore Penale di questo Ufficio per il deposito a mezzo PDP, segnalando comunque che il D.M. del 18.07.2023 ha rinviato l'efficacia del precedente D.M. 4.07.2023 *"al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150"*, consentendo medio tempore il ricorso al PDP in via sperimentale quale strumento di ricezione dei depositi unitamente alla PEC ed al deposito con modalità cartacee (come ulteriormente confermato nella nota del Ministero della Giustizia del 25.07.2023).

Questa Procura nel medesimo documento ha anche segnalato la necessità di adottare nuovi modelli organizzativi delle udienze penali che potrebbero trovare sistemazione in un nuovo protocollo che aggiorni il vigente "Protocollo di nuova organizzazione delle udienze penali in Corte d'Appello" del 24 luglio 2017 in vigore dal 1° settembre 2017 che, in ragione delle profonde novità intervenute, appare ormai datato.

Concludendo sul punto, deve rilevarsi come l'istituto del concordato in appello, né nella precedente versione, né in quella attuale, abbia finora portato tutti gli auspicati vantaggi in termine di deflazione del procedimento d'appello.

I dati elaborati da questo Ufficio (Mod 313G relativo al periodo luglio 2022 – giugno 2023) sono poco confortanti: proposte di concordato pendenti all'inizio del periodo 9, proposte di concordato sopravvenute nel periodo 148, Proposte di concordato accolte 95, proposte rigettate 51, proposte pendenti alla fine del periodo 11.

Tali dati, forniscono con estrema chiarezza gli ordini di grandezza della concreta applicazione dell'istituto. Ciò che il dato numerico non consente di rilevare è quanto riscontrabile nella prassi d'udienza, cioè che nei processi con più imputati sovente il concordato riguarda solo taluni di essi, con la conseguenza che l'effetto deflattivo subisce una ulteriore riduzione in quanto il processo, depurato delle posizioni concordate, comunque prosegue per le posizioni residue.

Basterebbe solo questo dato per tracciare un bilancio non positivo e trarre la conclusione che l'istituto, allo stato, non ha prodotto quell'incisivo effetto deflattivo originariamente ipotizzato.

In tale situazione sarebbe forse necessaria una riflessione comune tra gli attori del processo per verificare in che misura sia possibile l'attuazione di prassi virtuose funzionali a rendere più efficace l'istituto.

b) Le pene sostitutive in appello. Il nuovo art. 20 bis Codice penale.

Il nuovo art. 20 bis del codice penale nell'intento del legislatore dovrebbe costituire uno degli strumenti più innovativi della Riforma¹

La Relazione Illustrativa in proposito è chiara: *L'attuazione della legge delega (art. 1, co. 17 l. n. 134/2021) comporta una riforma organica delle "sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi", di cui al Capo III della l. 24 novembre 1981, n. 689. Tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell'ordinamento verso l'esecuzione di pene detentive di breve durata. È infatti da tempo diffusa e radicata, nel contesto internazionale, l'idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva. Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l'articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l'effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio...*

In questo contesto, trovano spazio nel sistema le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte più di quarant'anni fa, dalla legge 689 del 1981, quale rilevante novità per l'ordinamento italiano, ispirata, appunto, alla logica delle alternative al carcere. L'area della sostituzione della pena detentiva, originariamente individuata nella misura massima di sei mesi, è stata progressivamente

¹ Art. 20-bis. *Pene sostitutive delle pene detentive brevi.* Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno

estesa, prima, a un anno (nel 1993) e, poi, a due anni (nel 2003). Nonostante questa progressiva valorizzazione dell'istituto, l'evoluzione del sistema sanzionatorio, nei decenni successivi, è stata tale da rendere nella prassi sempre meno rilevanti le sanzioni sostitutive. Come ha notato la dottrina, l'area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena suspendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto dei riti alternativi...

Di qui la scelta del legislatore delegante di abolire tali sanzioni sostitutive e di introdurre ex novo una disciplina organica.

Nel contesto di un più ampio disegno volto all'efficienza del sistema penale, e al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., il Parlamento ha infatti delegato il Governo a rivitalizzare e rivalorizzare le sanzioni sostitutive delle pene detentive, che vengono ora concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie pene sostitutive: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali...

La scelta del legislatore delegato, in linea con lo spirito della legge delega, è di adottare senza indugi la nuova denominazione, più coerente col sistema sanzionatorio e, per quanto si è detto, con la Costituzione. Si tratta di pene, diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale...

Di fatto, la pena detentiva breve, nell'esecuzione penale, è la pena fino a quattro anni, che può essere eseguita ab initio fuori dal carcere, previa concessione di una misura alternativa alla detenzione. La scelta della l. n. 134/2021 è di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione.

Questa scelta comporta due effetti positivi sul sistema: a) fa venir meno l'integrale sovrapposizione dell'area della pena suspendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi le pene sostitutive; b) consente al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere 'sostituite' con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l'allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi). La riforma, in altri termini, realizza una anticipazione dell'alternativa al carcere all'esito del giudizio di cognizione. Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l'efficienza complessiva del processo e della giustizia penale...

In secondo luogo, la valorizzazione, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità, con il quale può essere sostituita la pena detentiva fino a tre anni, concorre alla riduzione delle impugnazioni, essendo prevista dalla legge delega (art. 1, co. 13, lett. e) l'inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità. Sempre sul terreno processuale, inoltre, la valorizzazione delle pene sostitutive, irrogabili dal giudice di cognizione, promette una riduzione dei procedimenti davanti al

tribunale di sorveglianza, oggi sovraccarichi e incapaci, in molti distretti, di far fronte in tempi ragionevoli alle istanze di concessione di misure alternative, come testimonia il fenomeno dei c.d. liberi sospesi.

Tali auspicabili risultati positivi vanno di fatto verificati, per quello che qui rileva, relativamente al giudizio di appello.

In proposito questa Procura Generale ha affrontato la tematica relativa ai termini ed ai modi di applicazione in secondo grado delle pene sostitutive.

In primo luogo, ci si è posti il problema se sia possibile chiedere per la prima volta in grado di appello l'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai sensi del nuovo art. 20 bis c.p.

La questione riguarda, ovviamente, le migliaia di processi pendenti in appello e definiti solo in primo grado prima dell'entrata in vigore della norma.

L'art. 95 del d.lgs. n. 150 prevede la disciplina transitoria in materia di pene sostitutive.

Art. 95. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi:

- 1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.*
- 2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.*

Tale disciplina tiene conto della natura pacificamente sostanziale delle odierne modifiche normative riguardanti il sistema sanzionatorio, con conseguente loro assoggettamento al principio di irretroattività in malam partem (art. 25, comma secondo, Cost.) e di retroattività in bonam partem (art. 2, comma quarto, cod. pen.).

Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono pacificamente più favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente, salvo il limite del giudicato (art. 2, comma quarto, cod. pen.). In via transitoria si prevede espressamente, a tal proposito, che le norme previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981 (come modificate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150), se

più favorevoli all'agente, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto.

Come spiega la Relazione illustrativa "Cartabia" (pag. 429), l'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione «*può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior – una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del cd. patteggiamento in appello)*»

Quindi ragioni di ordine costituzionale e di natura pratica che avrebbero imposto l'estensione dell'istituto anche ai processi pendenti in grado di appello.

Peraltro, tale scelta non era inevitabile, tanto è vero che nella medesima norma, al secondo comma, è stata prevista espressamente una deroga al principio di retroattività della *lex mitior* in ragione del radicale rinnovamento della tipologia delle pene sostitutive. *Si è perciò ritenuto di introdurre una deroga al principio di retroattività della lex mitior – abolitrice delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata – stabilendo che alle medesime sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme previgenti* (Relazione pag. 429).

Pacificamente, pertanto, le nuove pene sostitutive dovranno ritenersi applicabili anche ai procedimenti pendenti in grado di appello.

Il che non esclude la prospettazione di alcuni dubbi :

- 1) Se la richiesta di applicazione delle pene sostitutive viene avanzata per la prima volta in appello, il motivo nuovo, laddove tempestivamente avanzato ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p. è ammissibile? La domanda non è peregrina in quanto, tranne il caso, non infrequente nella prassi, della richiesta della sostituzione della pena detentiva con la "vecchia" sanzione pecuniaria nei limiti previsti dal vecchio art. 53 DPR 689/81, le ulteriori sanzioni sostitutive della semilibertà o della detenzione domiciliare non venivano praticamente mai richieste e tantomeno applicate e quindi non sussisteva di fatto "materia del contendere". Per non parlare della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; in precedenza non prevista in via generale, ma solo per ipotesi specifiche (guida in stato di ebbrezza).

In prima battuta si può affermare che nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, parrebbe non deducibile come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione di pene sostitutive; trattandosi di questione diversa e distinta da quelle proposte nell'atto di appello originario e relativa ad un punto autonomo della decisione impugnata.

Per costante insegnamento della Corte di Cassazione, che prende le mosse da SSS. UU. N. 4683 del 25/02/1998 - Rv. 210259, i "*motivi nuovi*" a sostegno dell'impugnazione,

previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.

Peraltro, che la questione delle pene sostitutive costituisca un punto autonomo della sentenza è dato ben chiaro al legislatore della riforma, laddove nell'art. 599 c.p.p. regola le decisioni in camera di consiglio prevedendo che, allorquando la Corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, provvede con le forme di cui all'art. 127 c.p.p. oltre che nei casi particolari previsti dalla legge quando l'appello ha per oggetto *una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.*

Tanto considerato, preso atto della portata di natura generale della norma transitoria sopra richiamata e del sostanziale *favor* che ispira la disciplina delle pene sostitutive, la questione potrebbe essere risolta tenendo conto che le nuove pene sostitutive pur già previste (con l'eccezione già ricordata del LPU) innovano sostanzialmente riguardo alla entità della pena oggi ammessa alla sostituzione: fino a quattro anni per le misure della semilibertà o della detenzione domiciliare; fino a tre anni per il LPU, fino ad un anno per la pena pecuniaria. Sotto questo aspetto deve rilevarsi l'introduzione di una forma di applicazione della pena sostanzialmente nuova che in precedenza non aveva la portata e l'ampiezza oggi prevista e che l'imputato non poteva far valere. Per non dire delle più favorevoli modalità di esecuzione delle nuove pene sostitutive. Sul punto della sostituzione della pena detentiva in appello in caso di novità legislativa che preveda pene più favorevoli, vi sono precedenti consolidati. Ad esempio, in tema di guida in stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 37742/2013 Rv. 256208). Richiedendosi comunque una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'imputato.

Altra sentenza (Cass. Sez. VI n. 6075 del 13.1.2015) precisa alcuni aspetti importanti e pone dei significativi limiti. In primo luogo, ovviamente, il giudicato : *E' orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui se l'applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolve in linea di massima in una disposizione di favore per il reo, soprattutto per le conseguenze in termini di successiva estinzione del reato, può trovare applicazione ai sensi dell'art. 2 c. 4 cod. pen. anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della precedente normativa, ma tale estensione trova un limite nella sentenza irrevocabile* (Sez.

IV, 17.1.2012, n. 11198). In altre parole, nell'intervallo temporale tra la data di entrata in vigore della legge 120/2010 ed il 25.5.2011 (data di dichiarazione di inammissibilità della impugnazione) l'imputato avrebbe potuto chiedere la sostituzione della pena detentiva-pecuniaria irrogata per il reato di guida sotto l'effetto dell'alcool, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 c. 9 bis cod. strada, ma non lo fece, cosicché tale richiesta risulta oggi inibita a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. A tale regola, come rilevato, pone una deroga espressa l'art. 95 comma 1 D.Lgs. Cartabia che per i procedimenti pendenti in cassazione consente al condannato in via definitiva di avanzare al giudice dell'esecuzione istanza di sostituzione della pena. Inoltre, la sentenza dice qualcosa di significativo anche sulla natura della pena del LPU, prevista per la guida in stato di ebbrezza ed entrata in vigore nel 2010, sottolineandone la peculiarità, che, peraltro, condivide con la novella operata dal d.lgs. 150/2022, secondo la Corte "la natura della sanzione sostitutiva introdotta dalla legge 120 succitata, ha carattere del tutto peculiare, nel senso che è stabilita dal giudice della cognizione anche nella prospettiva di riabilitazione." Detta sentenza richiama anche la Sentenza della Corte Costituzionale n. 43 dell'11 marzo 2013 (depositata il 15.3.2013) che testualmente afferma "l'individuazione del trattamento sanzionatorio più congruo nel caso concreto, anche nella prospettiva della rieducazione del condannato, e segnatamente la valutazione dell'opportunità di sostituire con la misura in questione le pene inflitte per il singolo fatto di reato - esse pure tendenti alla rieducazione - resti compito proprio del giudice della cognizione, senza che possa ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la relativa competenza in capo al giudice dell'esecuzione, a scapito del principio di intangibilità del giudicato". Ed anche che "l'interesse dell'autore del reato ad essere ammesso al lavoro sostitutivo andrà dunque fatto valere e apprezzato nell'ambito del giudizio di cognizione". Se questa è la prospettiva verso cui mira il legislatore, appare evidente che una lettura costituzionalmente orientata delle norme, che abbia riguardo alla funzione rieducativa della pena (art. 95 del d.lgs. n. 150 e art. 585 comma 4 c.p.p.), andrebbe nella direzione di ritenere ammissibili motivi nuovi con specifica istanza di applicazione di una delle "nuove pene sostitutive" previste dall'art. 53 DPR 698/81. Con la precisazione che detti nuovi motivi di impugnazione dovranno essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (vds. Cass n. 75/2015 cit.).

Seconda questione :

- 2) In mancanza di appello sul punto, può il giudice d'appello procedere d'ufficio alla sostituzione delle pene ora previste dall'art. 20 bis c.p. anche eventualmente su

sollecitazione della parte che non ne abbia fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione?

In questo caso la risposta pare essere più netta e negativa. La Corte d'Appello, non potrebbe procedere *ex officio* ad applicare dette sanzioni. Invero, come ritenuto dalla SS.UU., con affermazione la cui validità non pare scalfita in alcun modo dalla nuova disciplina introdotta con d.lgs. 150/2022, il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981. (Sez. U, Sentenza n. 12872 del 19/01/2017 Rv. 269125).

Una sentenza di poco precedente ne spiega bene le ragioni (Cass. 6257/2016 Rv. 266500): *Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive di quelle detentive brevi in assenza di specifici motivi di impugnazione in ordine alla loro mancata applicazione, risultando irrilevante il fatto che, nei motivi di appello, sia stata censurata l'eccessiva severità della sanzione irrogata. (In motivazione la S.C. ha precisato che la decisione sulla concessione delle sanzioni sostitutive, implicando la risoluzione di una pluralità di specifiche questioni distinte da quelle che attengono alla commisurazione della pena, tanto da poter richiedere il compimento di accertamenti istruttori, costituisce un punto di decisione autonomo rispetto a quello relativo alla quantificazione della pena). Si trattava di un caso relativo alla mancata concessione della libertà controllata. La Corte dopo aver premesso la nozione di "punto della sentenza" , ossia ogni singola statuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione ed idonea ad essere oggetto di autonoma impugnazione, e dopo aver ricondotto a tale nozione il complesso delle questioni che attengono alla concessione delle pene sostitutive, con affermazione la cui validità permane, anzi si rafforza, nel nuovo testo di legge, ribadiva come dette pene possono essere applicate solo previa verifica dell'esistenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi. *Ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, il giudice è espressamente chiamato a compiere una valutazione discrezionale circa la soluzione più «idonea al reinserimento sociale del condannato», a formulare una prognosi circa il futuro rispetto delle prescrizioni, e a «specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata» (art. 58 della legge n. 689 del 1981).**

In sintesi, la decisione sulla concessione di una delle sanzioni sostitutive implica la risoluzione di una pluralità di specifiche questioni, ben distinte da quelle che attengono alla commisurazione della

pena, e che involgono (almeno potenzialmente) anche il compimento di accertamenti istruttori ulteriori rispetto a quelli necessari per la commisurazione della pena. Per inciso, tale ultima considerazione sembra oggi ancora più pertinente solo che si pensi alla introduzione della apposita udienza di cui all'art. 545 bis c.p.p. Una volta stabilito che la statuizione in tema di applicazione di pene sostitutive costituisce punto autonomo della sentenza, va poi escluso che il giudice di appello abbia il potere di concedere le stesse di ufficio. Questa conclusione discende dal principio generale, fissato dal primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., secondo cui «*l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti*».

La questione, a fronte di alcune decisioni contrastanti da parte della Corte d'Appello, è stato oggetto di ricorso per Cassazione.

Il ricorso ha trovato recente accoglimento con la Sentenza n. 1083 – 2023 Cass. Sez. VI del 27.09.23. Secondo la Corte *la lettura congiunta, della disposizione di cui all'art. 545-bis e 597, comma I, cod. proc. pen. in uno all'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 impone di ritenere che affinché possa essere richiesta in sede di appello la pena sostitutiva di pene detentive brevi (materia eminentemente deputata ad essere trattata dal giudice di primo grado ed in via transitoria consentita al Giudice di appello dalla citata norma) la stessa debba essere veicolata attraverso i tipici strumenti processuali individuati per il regime delle impugnazioni in genere e dell'appello in particolare attraverso i motivi nuovi, quando ciò, ovviamente, sia in concreto possibile.*

Al di là dell'accoglimento del ricorso, si impongono alcune ulteriori considerazioni: una volta che la riforma sarà a regime e con il diffondersi di atti d'appello proposti dagli imputati, relativi anche al punto specifico della richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive, l'accoglimento del motivo comporterà la necessità di un importante riassetto organizzativo da parte della Corte, auspicabilmente anche attraverso il raggiungimento di specifiche intese con il Foro, con la Procura Generale, l'UEPE, i servizi sociali e le associazioni di volontariato.

Risulta come tali buone prassi siano state attuate in altri Distretti di Corte d'Appello (ad esempio Milano), anche tramite la stipula di appositi protocolli, al fine di semplificare e snellire e rendere concretamente applicabile l'udienza di cui all'art. 545 bis c.p.p.².

² Art. 545 -bis. Condanna a pena sostitutiva.

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni

c) L'udienza di cui all'art. 545 bis c.p.p.

Anche questa nuova udienza (che viene chiamata sulla scorta di una tradizione anglosassone di *sentencing*) pone alcuni problemi nel giudizio di appello.

Si legge nella Relazione illustrativa (Relazione Illustrativa pag. 412 e ss.) *“ L'ampio e diversificato ventaglio delle pene sostitutive di pene detentive brevi delineato dalla legge delega n. 134 del 2021 impone di adottare soluzioni altamente innovative anche in sede processuale di cognizione. La legge delega attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente sono definite come “misure alternative alla detenzione”. Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati (art. 1, co. 17 lett. c) l. n. 134/2021). Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna....*

Si è ritenuto di collocare la decisione della sostituzione della pena in un momento successivo alla pubblicazione del dispositivo mediante lettura, ai sensi dell'articolo 545 c.p.p., con possibilità di demandare ad un momento ulteriormente successivo l'integrazione del dispositivo, laddove si versi in un caso in cui è concretamente possibile disporre la sostituzione della pena detentiva breve. In tal modo, si evitano contemporaneamente il rischio di anticipazione di giudizio e il vano

ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire, altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'art. 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

coinvolgimento dell'UEPE, che invece viene interpellato solo in caso di concreta percorribilità della sostituzione della pena. Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace (art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000 che prevede che – in determinati casi - il giudice possa fissare una nuova udienza per svolgere alcuni accertamenti funzionali all'individuazione della pena più adeguata al caso concreto e – in quella successiva udienza, se ne ricorrono le condizioni – possa “integrare il dispositivo”)”.

Di seguito si esamineranno i soli aspetti procedurali di tale peculiare udienza.

Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza a tale possibilità, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti (nuovo art. 545-bis, co. 1, primo periodo, c.p.p.). A questo punto, l'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria (nuovo art. 545-bis, co. 1, secondo periodo, c.p.p.).

Il giudice, verificata l'astratta possibilità di sostituire la pena principale e acquisito l'assenso dell'imputato, sentito il pubblico ministero, ha di fronte a se due possibilità :

- a) se vi sono già gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale, il giudice decide immediatamente; e la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata³;
- b) se tali elementi non vi sono, il giudice fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, per acquisire dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna e dalla polizia giudiziaria, se del caso, le necessarie informazioni utili alla decisione sulla pena sostitutiva più adeguata al caso concreto (nuovo art. 545-bis, co. 1, terzo periodo, e co. 2, c.p.p.). In tal caso il processo è sospeso, anche agli effetti dell'art. 159 c.p. in tema di decorso del termine di prescrizione del reato.

Una volta acquisite le informazioni e ricevuto dall'UEPE la proposta di programma trattamentale, il giudice – all'udienza fissata per l'eventuale sostituzione della pena principale – assume le definitive determinazioni sul trattamento sanzionatorio e «*se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti*». Se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possibile disporre la sostituzione della pena principale con una pena sostitutiva, il giudice «*conferma il dispositivo*». In entrambi i casi, il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo come integrato o confermato, ai sensi e per gli effetti

³ Ricordiamo l'art. 58 DPR 681/89 comma 1...*La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato*

dell'art. 545 c.p.p. (nuovo art. 545-bis, co. 3, c.p.p.). Nella stessa fase, è previsto anche l'intervento della difesa e del pubblico ministero, che si possono rendere parte diligente, depositando documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza presentando memorie in cancelleria. La norma è espressione della valorizzazione dell'apporto delle parti, ed in modo particolare della difesa, che vengono chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in rapporto alle esigenze di individualizzazione del trattamento che discendono dall'art. 27, co. 3 Cost. Sono state, dunque, previste due norme tecniche di raccordo tra la pubblicazione del dispositivo mediante lettura ed il nuovo dispositivo integrato con la pena sostitutiva o confermato nella pena detentiva. Al termine dell'udienza c.d. di *sentencing*, si precisa che del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545. In tal modo, si vuole rendere chiaro, ad ogni effetto, ma soprattutto ai fini del decorso dei termini per l'impugnazione, che il giudice deve dare nuova lettura del secondo dispositivo e che il dies a quo è quello della lettura di quest'ultimo, qualunque contenuto esso abbia. Si introduce, inoltre, una norma di raccordo con la disciplina della motivazione contestuale, la cui pubblicazione ovviamente deve essere differita alla lettura del secondo dispositivo, per cui si è stabilito che quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Si è infine chiarito che, quanto alla motivazione non contestuale, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

I primi commentatori hanno espresso giudizi favorevoli avendo riguardo alla seconda fase della procedura laddove *scatta, da parte dell'UEPE e del giudice, un lavoro di acquisizione di informazioni, esterne alla stretta sfera di cognizione, che riguardano anche «le condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato»*. *Il progetto della pena sostitutiva sarà tanto più sottratto al monopolio del giudicante quanto più aumenteranno i contributi informativi dell'Uepe e, soprattutto, delle parti. È questa, forse, la vera gemma dell'intera riforma, ritagliata sull'esigenza di costruire fin da subito, a poca distanza temporale dal fatto, un trattamento il più possibile individualizzato e conforme alle esigenze del singolo condannato.*⁴

La realtà della effettiva durata del processo di cognizione (in particolare nel grado d'appello), che di regola si conclude a molta distanza dal fatto, non lascia però spazio a previsioni positive. Difficile che nei sessanta giorni previsti dalla norma (art. 645 bis comma 1 c.p.p.) si potrà avere il programma UEPE. Si tratta di una previsione verosimilmente destinata a scontrarsi con la situazione concreta, tenuto conto dello stato in cui versano gli uffici per le esecuzioni penali esterne già gravati della istruttoria delle misure alternative alla detenzione di competenza del Tribunale di Sorveglianza e considerato il prevedibile aumento del carico di lavoro per questi uffici.

⁴ Riccardo DE VITO *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *Questione Giustizia*

Tanto esposto, va aggiunta qualche ulteriore riflessione. Il primo comma dell'art. 545 bis c.p.p. prevede che *“subito dopo la lettura del dispositivo il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti.”* Il giudice d'appello di norma provvede sull'appello in camera di consiglio senza partecipazione delle parti e il provvedimento decisorio emesso a seguito della camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai sensi dell'art. 545 c.p.p. (art. 598 bis, 1 °comma, c.p.p.). La cancelleria darà poi avviso al PG e alle parti del deposito del provvedimento emesso (art. 167 bis disp. att. c.p.p.). Converrà sottolineare che quest'ultima è una comunicazione che non ha valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-bis c.p.p., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 c.p.p., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il dies a quo per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, c.p.p. (vds. Rel. Illustrativa pag. 335). Nessun cenno alla nuova disciplina di cui all'art. 545 bis c.p.p. Si pone dunque un problema di raccordo tra queste norme. In particolare, come farà il giudice d'appello a dare l'avviso all'imputato (o al suo difensore o procuratore speciale) per definizione non presente?

Dovrà fissare una apposita udienza? Ma nel frattempo i termini per il deposito della motivazione della sentenza decorrono e non è prevista alcuna sospensione. Parimenti anche i termini di custodia cautelare continuano a decorrere (sul punto vds. *infra*). Oppure e in radice deve ritenersi che, non essendo presente l'imputato o il suo difensore/procuratore, non è necessario l'interpello ? Si possono prospettare alcune possibili soluzioni pratiche per superare l'*impasse*:

- a) Indicazione nel Decreto di Citazione a Giudizio della possibilità di chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la pena sostitutiva, ampliando i requisiti del DCG previsto dall'art. 601 comma 3 bis c.p.p. e adottando così una buona prassi condivisa;
- b) Necessaria tempestiva richiesta dell'imputato o del difensore di partecipare all'udienza ai sensi dell'art. 598 bis comma 2 c.p.p. che prelude all'espressione del consenso all'esito del giudizio di appello nella eventualità di una condanna a pena astrattamente sostituibile. Soluzione auspicabile, ma che verosimilmente contribuirebbe a far crescere a dismisura le udienze partecipate, così di fatto limitando fortemente il nuovo rito di cui all'art. 598 bis c.p.p.

Non pare comunque sostenibile che vi sia un onere del giudice d'appello di fissare apposita udienza partecipata per dare l'avviso. In definitiva il contraddittorio a tal fine si esplica necessariamente in via preventiva ed eventuale. A conferma indiretta della tesi della specifica richiesta di trattazione orale al fine della applicazione delle pene sostitutive vi è il nuovo 1° comma dell'art. 599 c.p.p. *Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha*

ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. Quindi, scelta dell'oralità del rito su richiesta delle parti ovvero disposta d'ufficio dal giudice e camera di consiglio partecipata quando l'appello abbia per oggetto (anche) le pene sostitutive e l'imputato abbia intenzione di chiedere e accettare la sanzione sostitutiva.

Altra questione di rilievo pare la seguente: il collegio che decide sulla pena sostitutiva deve essere lo stesso che poi ammette la pena sostituita? Vale anche in questo caso il principio della immutabilità del giudice? Parrebbe di sì. Previsto espressamente per il giudizio ordinario di cognizione, il principio in questione è, per costante orientamento della S.C. (da ultimo ad es. Sentenza N. 15702/2021, Rv. 281121) estensibile anche alle decisioni assunte all'esito dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. Altra massima relativa al giudizio d'appello (Sentenza N. 17982/2017, Rv. 273006) ha stabilito che *il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art.525, comma 2, cod.proc.pen., si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione, senza che vi sia l'acquisizione di prove.* Prudenza vorrebbe che in caso di mutamento dell'organo giudicante, ipotesi non infrequente, la parti consentissero a tale mutamento.

La terza questione che si pone è la seguente: il Giudice dovrà dare sempre l'avviso ai sensi dell'art. 545 bis comma 1 c.p.p. della possibilità di applicare le pene sostitutive laddove astrattamente sussistano le sole condizioni oggettive (pena), ma si dubiti di quelle soggettive (ad es. pericolo di recidiva)? In proposito si è scritto che *un'interpretazione conforme alla complessiva ratio della riforma – basata sul consenso dell'imputato per attivare la sostituzione con le pene-programma (quella officiosa è prevista per la sola pecuniaria) – dovrebbe indurre a preferire una soluzione che imponga al giudice di dare avviso alle parti sulla base dei soli presupposti obiettivi e in fase anteriore alla decisione sull'idoneità della misura a prevenire il pericolo di recidiva. Una volta dato l'avviso, il giudice potrà decidere immediatamente anche in senso negativo nei seguenti casi: l'imputato non presta il consenso (o non è in grado di prestarlo perché il difensore non è munito di procura speciale); l'imputato presta il consenso, ma il giudice, dopo l'interlocuzione delle parti, reputa del tutto inidonee le pene sostitutive. Ovvio che, in quest'ultimo caso, l'impugnazione sarà solo sui profili di merito che hanno indotto il giudicante alla decisione negativa. Una tale interpretazione pare tenere assieme l'esigenza di non investire l'Uepe in casi superflui (suscitando del pari aspettative nell'imputato) e di garantire il più ampio contraddittorio.⁵*

Soluzione simile è quella proposta nello schema operativo adottato nella Corte d'Appello di Milano laddove l'avviso andrebbe sempre dato se ne sussistono i presupposti formali (entità della pena, mancata sospensione condizionale, assenza di profili ostativi ex art. 59 DPR 689/81, ricordando che anche quest'ultimo accertamento spesso non è di immediata percezione) e poi, in caso di

⁵ Sempre DE VITO *ibidem*

mancanza di consenso ovvero nel convincimento della mancanza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 58 DPR 689/81, si dovrebbe procedere immediatamente dandone atto nel dispositivo, ovvero in caso di consenso e valutazione preliminare della sussistenza delle condizioni per la sostituzione si procederebbe con gli altri adempimenti di cui all'art. 545 bis c.p.p. Si ricorda che il consenso alle pene sostitutive deve essere espresso personalmente dal condannato o a mezzo procuratore speciale. Si introdurrebbe in tal modo un ulteriore onere motivazionale a carico del Giudice.

A tal proposito appare opportuno che l'Ufficio di Procura Generale introduca nelle conclusioni scritte un punto relativo alla eventuale sostituzione delle pene, anche al fine di promemoria per il giudice e al corretto uso del suo potere discrezionale, con richiamo motivato all'art. 58 DPR 689/81 valutando il pericolo di recidiva e la sussistenza o meno di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Su questo punto, in assenza di concrete indicazioni, sarà opportuna una interlocuzione con la Corte d'Appello al fine di adottare una prassi condivisa.

Altra questione di rilievo nell'ambito della applicazione delle nuove pene sostitutive è quella relativa alle misure cautelari. Occorre chiarire cosa accade, in attesa dell'esecuzione, al condannato a pena sostitutiva che si trovi in misura cautelare, in particolar modo quelle detentive. Misure cautelari detentive e meccanismo sostitutivo della pena sono, infatti, compatibili, in ragione dell'estensione del limite di pena sostituibile. Come sottolineato nella relazione, *«la condanna a pena sostitutiva è compatibile con una quota residua di pericolo di reiterazione di condotte delittuose, ai sensi dell'art. 274, co. 1. lett. c) c.p.p., posto che la stessa legge delega prevede che il giudice detti "opportune prescrizioni" che assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».*

Il destino delle misure cautelari è scritto nella norma di nuova introduzione di cui all'art. 300, comma 4-bis, c.p.p. e può essere così riassunto:

- incompatibilità della prosecuzione delle misure custodiali in caso di sostituzione con la pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità: *«Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo (...) non può essere mantenuta la custodia cautelare»;*
- incompatibilità della prosecuzione della sola custodia cautelare in carcere con la condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, potendo dunque il condannato rimanere in regime di arresti domiciliari: *«Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere»;*
- compatibilità della prosecuzione della custodia cautelare in carcere con l'applicazione della pena sostitutiva della semilibertà.

È fatto esplicitamente salvo (né poteva essere diversamente) il potere del giudice di sostituire, ai sensi dell'art. 299 c.p.p. la misura in essere con altra misura meno grave di cui ricorrano i presupposti.

Due ultime brevi considerazioni sui possibili ostacoli che il nuovo assetto normativo potrebbe determinare all'effettivo ricorso alle pene sostitutive, soprattutto in appello.

Il primo ostacolo è costituito dal fatto che l'adozione del modello bifasico – sospensione del processo e rinvio a ulteriore udienza per acquisire informazioni dall'UEPE – ha comportato la necessità di introdurre una nuova causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia, sancita dall'art. 304 c.p.p. e non eccedente il termine di 60 giorni. Si potranno verificare casi – e verosimilmente si verificheranno, stante il superlavoro cui saranno costretti gli UEPE – in cui il giudice non riesca a decidere sulla sostituzione nei 60 giorni stabiliti dall'art. 545-bis cpp, ma la causa di sospensione, a garanzia del condannato, rimarrà rigorosamente ancorata al termine massimo di 60 giorni. Il che potrà indurre il giudice, soprattutto quello d'appello, a non imboccare questa strada potenzialmente foriera di determinare la perdita di efficacia della misura.

L'altro ostacolo che nella pratica potrà porsi all'applicazione concreta di dette pene nel grado di appello è di carattere sistematico, ossia il mancato inserimento nel catalogo delle pene sostitutive di una misura analoga all'affidamento al servizio sociale oggi concedibile dal Tribunale di Sorveglianza per pene sino a quattro anni.

E' facile prevedere che la stragrande maggioranza dei condannati in grado d'appello, potenziali fruitori delle pene sostitutive, preferiranno ricorrere in cassazione e procrastinare l'esecutività della sentenza per poi andare da liberi sospesi davanti al Tribunale di Sorveglianza e chiedere la misura alternativa di affidamento al servizio sociale. Per il condannato di regola sarà preferibile, piuttosto che andare subito in detenzione domiciliare sostitutiva, attendere l'affidamento in prova sicuramente più favorevole e meno contenitivo.

Concludendo, ad oggi, in mancanza di dati precisi e quantomeno di un monitoraggio dell'istituto, è difficile esprimere un giudizio, anche solo provvisorio, sul concreto ricorso alle pene sostitutive in appello.

9. Il sito web della Procura Generale

Il sito web della Procura Generale [Home - Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze \(giustizia.it\)](#), dopo un breve periodo di sperimentazione, dall'aprile del 2022 è attivo e funzionante. Lo stesso viene aggiornato regolarmente, anche con l'inserimento di dati relativi alle novità normative di interesse, soprattutto nel settore penale, nonché con collegamenti diretti liberamente accessibili dai cittadini e professionisti per facilitare la fruizione dei servizi in rete (ad esempio da ultimo è stato realizzato un collegamento con la pagina "Filo Diretto" del Ministero e con la piattaforma SIAMM per la liquidazione delle competenze professionali). Sono presenti, inoltre, i dati relativi all'attività della Procura Generale (ad esempio il calendario degli impegni dei magistrati in udienza), i contatti telefonici e le mail del personale, i servizi offerti dell'Ufficio con la relativa modulistica e le indicazioni sulla documentazione richiesta per ogni pratica d'ufficio.

In ossequio alla normativa sulla trasparenza sono presenti sul sito anche i contratti stipulati dall'Ufficio.

Come già accennato in precedenza, sono pubblicati anche i protocolli e le convenzioni stipulati dalla Procura Generale.

Da segnalare infine, unica nel Distretto, la Banca Dati curata dall'Ufficio Studi della Procura Generale delle decisioni di merito della Corte d'Appello di Firenze nel settore penale e del Tribunale di Sorveglianza, realizzata con l'intento di costituire uno strumento di conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali del Distretto "*fruibile e visibile a tutti i cittadini*".

I provvedimenti giudiziari, grazie alle segnalazioni che provengono dai magistrati e dagli avvocati, selezionati dall'Ufficio essenzialmente in base alla novità e rilevanza delle questioni di diritto prima di essere pubblicati vengono oscurati nei dati sensibili e sono accompagnati da una massima e da un breve commento.

%%%

PARTE SECONDA

GLI UFFICI REQUIRENTI DEL DISTRETTO

1. Iscrizioni e Definizioni

L'andamento generale del Distretto per quanto riguarda le nuove iscrizioni è sostanzialmente stabile, si registra complessivamente un lieve aumento pari a + 0,60%.

In particolare, si rilevano 93.981 nuove iscrizioni nel periodo considerato, contro le 93.421 del periodo precedente, con una variazione assoluta di + 560 iscrizioni di procedimenti.

Gli aumenti più significativi si registrano nei reati di criminalità organizzata, dove c'è un aumento delle iscrizioni pari a + 26% e per i reati in materia tributaria con un aumento del 27,38%.

Va precisato che nei reati di criminalità organizzata l'aumento più consistente riguarda le iscrizioni per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 74 DPR 309/90 dove si passa dalle 41 iscrizioni del periodo precedente alle 58 di quello in commento.

Più in generale i reati in materia di stupefacenti registrano un aumento delle iscrizioni pari a + 3,57 %. A conferma di come questo settore di criminalità sia, in Toscana, uno di quelli sempre meritevole di grande attenzione, come si esporrà più avanti delineando le caratteristiche della criminalità in questa Regione.

Rilevante anche l'aumento delle iscrizioni per reati di terrorismo dove si registra un + 53,85%.

Aumentano anche le iscrizioni per omicidio volontario (+ 25,49%) che nel periodo considerato sono state 64 contro le 51 del periodo precedente.

Diminuiscono invece le iscrizioni per tentato omicidio che passano da 67 a 48 con una flessione percentuale di - 28,36 %.

Nel quadro generale degli omicidi va rilevato che sono aumentati quelli con vittime di sesso femminile che erano 4 nel precedente periodo e sono ora 7, di cui 2 matricidi.

Il tema dei reati in materia di violenza di genere e domestica sarà affrontato nella parte di questa relazione dedicata alla criminalità nel distretto, qui è opportuno rilevare come risultino in aumento le iscrizioni per delitti contro la libertà sessuale (+ 7,31%), quelle per il delitto di maltrattamenti (3,05%) e sostanzialmente stabili quelle per atti persecutori (+ 0,89%).

In tema di reati in materia di lavoro si registrano diminuzioni nelle iscrizioni per omicidio colposo che passano da 12 del precedente periodo a 10 di quello in esame (- 16,67%) e delle lesioni gravi e

gravissime con violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro che passano da 343 a 310 (-9,62%).

Si tratta di una flessione solo in parte confortante perché, in Toscana come nel resto del Paese, quella della tutela e della sicurezza sul lavoro rimane comunque una questione centrale.

Risultano in aumento (+ 6,02%) anche le iscrizioni per reati contro il patrimonio.

In particolare, aumentano le iscrizioni per tutte le tipologie di furto (+ 11,14%), ma diminuiscono sensibilmente quelle per furti in abitazione che passano da 1.400 del precedente periodo alle attuali 772, con una diminuzione pari a - 44,86%.

Aumentano quelle per il delitto di rapina (+30,52%) e sono in leggera flessione quelle per estorsione (-4,08%).

Sostanzialmente stabili le iscrizioni per riciclaggio che registrano un lieve aumento pari a +2,33%.


I dati di dettaglio sono rappresentati dai grafici che di seguito si riportano e che danno conto anche dei procedimenti definiti nel corso del periodo considerato.

Definizioni rispetto alle quali si registra un aumento pari a + 10,79%.


Dato significativo se letto alla luce delle gravi carenze di risorse che affliggono gli uffici giudiziari del Distretto e delle quali, con riferimento alle Procure, si tratterà nel prosieguo di questa relazione.

• **Procedimenti Sopravvenuti**


Reati di cui all'art. 51 comma 3 c.p.p.



di cui:




2022-23




- Art. 416 comma 6 c.p.
- Art. 416 c.p. collegato a art. 12 commi 1, 3 e 3-ter del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
- Art. 416 c.p. collegato a art. 473 c.p.
- Art. 416 c.p. collegato a art. 474 c.p.
- Art. 416 c.p. collegato a art. 416 bis c.p.
- Art. 416 bis c.p.
- Art. 74 d.p.r. 309/1990


Reati aggravati dalla finalità di terrorismo




Omicidio Volontario (consumato)




Omicidio Volontario (tentato)




Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro




Omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale




Lesioni colpose gravi e gravissime




di cui con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro





Lesioni stradali gravi e gravissime




Delitti contro la libertà sessuale, stalking ed in tema di pornografia




di cui




Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)




Reati in tema di sfruttamento della prostituzione





Reati in materia di stupefacenti (Legge 309/1990)




Reati contro il patrimonio




di cui




Reati informatici




di cui







Delitti contro la Pubblica Amministrazione



di cui




2022-23




- ART. 314 (PECULATO)
- ART. 317 (CONCUSSIONE)
- ART. 318 (CORRUZIONE PER ESERCIZIO DELLA FUNZIONE)
- ART. 319 (CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO)
- ART. 319 TER (CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI)
- ART. 320 (CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO)
- ART. 321 (PENE PER IL CORRUTTORE)
- ART. 322 (ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE)
- ART. 346 (MILLANTATO CREDITO)
- ART. 346 BIS (TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE)



Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dalla Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea




Falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale




di cui




Reati in materia tributaria




Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro




Inquinamento e rifiuti




di cui







Incendio boschivo




Reati in materia edilizia




di cui:



Reati in materia di commercio di merci contraffatte (art. 474 c.p.)




Totale dei reati considerati




• **Procedimenti Definiti**


Reati di cui all'art. 51 comma 3 c.p.p.



di cui:



2022-2



■ Art. 416 c.p. collegato a art. 12 commi 1, 3 e 3-ter del T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998)

■ Art. 416 c.p. collegato a art. 473 c.p.


■ Art. 416 c.p. collegato a art. 474 c.p.

■ Art. 416 c.p. collegato a art. 416 bis c.p.


■ Art. 416 bis c.p.

■ Art. 74 d.p.r. 309/1990


Reati aggravati dalla finalità di terrorismo




Omicidio Volontario (consumato)




Omicidio Volontario (tentato)




Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro




Omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale




Lesioni colpose gravi e gravissime




di cui con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro




Lesioni stradali gravi e gravissime




Delitti contro la libertà sessuale, stalking ed in tema di pornografia




di cui




2022-23




Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)




Reati in tema di sfruttamento della prostituzione




Reati in materia di stupefacenti (Legge 309/1990)




Reati contro il patrimonio




di cui




2022-23




Reati informatici




di cui







Delitti contro la Pubblica Amministrazione




di cui




2022-23





Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dalla Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea




Falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale




di cui




Reati in materia tributaria




Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro




Inquinamento e rifiuti




di cui







Incendio boschivo




Reati in materia edilizia




di cui:



Reati in materia di commercio di merci contraffatte (art. 474 c.p.)



Totale dei reati considerati



%%%

Relativamente ai dati specifici riguardanti le singole procure del Distretto si rinvia alle relazioni dei Procuratori della Repubblica ove tali dati sono evidenziati tramite il ricorso a tabelle riepilogative. Tali dati vengono di seguito riportati in sintesi:

● Procura di FIRENZE

A fronte di una sopravvenienza analoga a quella del periodo precedente, si segnala una modesta riduzione percentuale delle pendenze (- 1%) dei procedimenti iscritti a mod. 21; viceversa una consistente riduzione delle pendenze dei procedimenti a carico di ignoti.

Quanto agli indici di ricambio e agli indici di smaltimento la tavola sinottica che segue ben illustra la situazione

ricordando che:

- IDS, Indice di smaltimento esprime il rapporto fra i procedimenti esauriti con il numero dei procedimenti sopravvenuti sommati a quelli pendenti.
- IRS Indice ricambio sopravvenuti: rapporto fra numero dei procedimenti definiti con numero dei procedimenti sopravvenuti.

Mod.	Riepilogo periodo: 01/07/2021 ~ 30/06/2022 con IDS e IRS				Riepilogo periodo: 01/07/2022 ~ 30/06/2023 con IDS e IRS			
	movimento	n* proc.	IDS	IRS	movimento	n* proc.	IDS	IRS
Mod. 21	Pendenti all'inizio del periodo	11520	61,11%	102,1%	Pendenti all'inizio del periodo	11161	61,24%	100,6%
	Sopravvenuti nel periodo	17182			Sopravvenuti nel periodo	17383		
	Esauriti nel periodo	17541			Esauriti nel periodo	17479		
	<i>di cui con archiviazione</i>	7083			<i>di cui con archiviazione</i>	7715		
	<i>di cui con azione penale</i>	7287			<i>di cui con azione penale</i>	6546		
	<i>di cui altrimenti definiti</i>	3171			<i>di cui altrimenti definiti</i>	3218		
	Pendenti alla fine del periodo	11161			Pendenti alla fine del periodo	11065		
Mod. 21 bis	Pendenti all'inizio del periodo	4769	37,63%	105,6%	Pendenti all'inizio del periodo	4620	35,54%	99,2%
	Sopravvenuti nel periodo	2639			Sopravvenuti nel periodo	2580		
	Esauriti nel periodo	2788			Esauriti nel periodo	2559		
	<i>di cui con archiviazione</i>	591			<i>di cui con archiviazione</i>	615		

	<i>di cui con azione penale</i>	1941			<i>di cui con azione penale</i>	1701		
	<i>di cui altrimenti definiti</i>	256			<i>di cui altrimenti definiti</i>	243		
	Pendenti alla fine del periodo	4620			Pendenti alla fine del periodo	4641		
Mod. 44	Pendenti all'inizio del periodo	10469	55,57%	76,1%	Pendenti all'inizio del periodo	17219	74,4%	119,1%
	Sopravvenuti nel periodo	28290			Sopravvenuti nel periodo	28688		
	Esauriti nel periodo	21540			Esauriti nel periodo	34155		
	<i>di cui con archiviazione</i>	19470			<i>di cui con archiviazione</i>	32235		
	<i>di cui altrimenti definiti</i>	2070			<i>di cui altrimenti definiti</i>	1960		
	Pendenti alla fine del periodo	17219			Pendenti alla fine del periodo	11752		
Mod. 45	Pendenti all'inizio del periodo	2250	61,33%	90,8%	Pendenti all'inizio del periodo	2678	64,82%	104,7%
	Sopravvenuti nel periodo	4676			Sopravvenuti nel periodo	4349		
	Esauriti nel periodo	4248			Esauriti nel periodo	4555		
	<i>di cui con archiviazione diretta</i>	2987			<i>di cui con archiviazione diretta</i>	3460		
	<i>di cui altrimenti definiti</i>	1261			<i>di cui altrimenti definiti</i>	1095		
	Pendenti alla fine del periodo	2678			Pendenti alla fine del periodo	2472		
Tutti i Mod.	Pendenti all'inizio	35400	52,29%	87,4%	Pendenti all'inizio	42123	61,76%	110,8%
	Sopravvenuti	52787			Sopravvenuti	53000		
	Definiti	46117			Definiti	58748		

Al riguardo il Procuratore di Firenze nella sua relazione segnala che *l'Ufficio... per l'intero periodo temporale di riferimento, è stato privo del Procuratore, essendo state svolte le relative funzioni dal vicario, peraltro gravato dalle funzioni di Aggiunto e da una serie di procedimenti penali, pendenti anche in dibattimento. Quella trascorsa è stata dunque una fase caratterizzata da transitorietà, con una obiettiva difficoltà nella gestione complessiva dell'Ufficio, alla luce delle rilevanti carenze di organico, sia della componente magistratuale che del personale amministrativo. Quanto alla componente dei VV.PP.OO., svolgono effettivamente il servizio solo n. 22 di essi sui 31 previsti. Tale copertura nell'organico rappresenta un ulteriore elemento di difficoltà, essendo, com'è noto, divenuta la collaborazione dei magistrati onorari fattore essenziale per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'Uffici, con particolare riguardo ai procedimenti di competenza del giudice di pace e*

dei procedimenti definibili con citazione diretta a giudizio. Tali criticità si riflettono, come vedremo, in alcuni dei dati statistici ..., in particolare in alcuni indici di smaltimento che esprimono valori che si collocano al di sotto della soglia di accettabilità (< 100%), nonostante l'encomiabile sforzo profuso dai magistrati dell'Ufficio.

- **Procura di AREZZO**

Il Procuratore f.f. nella sua relazione si limita a riportare le seguenti tabelle riepilogative, senza ulteriori commenti o notazioni

NOTI

	2022-2023
NUOVE ISCRIZIONI	4.831
ESAURITI	4.975

IGNOTI

	2022-2023
NUOVE ISCRIZIONI	5.877
ESAURITI	5.823

TOTALE

	2022-2023
NUOVE ISCRIZIONI	10.708
ESAURITI	10.798

● **Procura di GROSSETO**

Il Procuratore nella sua relazione segnala:

Malgrado le carenze dell'organico del personale amministrativo, nel periodo di interesse, si è riusciti, nel complesso, a mantenere un discreto livello di produttività, come può evincersi dai prospetti che seguono e dal trend dei flussi di procedimenti c/NOTI (mod. 21 e 21-bis) e c/IGNOTI (mod. 44), relativamente al periodo 2022/2023, che viene raffrontato con gli analoghi periodi dei due anni precedenti.

Si riportano le statistiche dei tre periodi suddetti per un esame comparato.

ANALISI FLUSSI DI LAVORO									
	NOTI			IGNOTI			TOTALE		
	2021/22	2022/23	VARIAZ.	2021/22	2022/23	VARIAZ.	2021/22	2022/23	VARIAZ.
PENDENTI AD INIZIO PERIODO	1.908	1.875	-1,73%	657	741	12,79%	2.565	2.616	1,99%
NUOVE ISCRIZIONI	4.546	4.612	1,45%	7.154	6.549	-8,46%	11.700	11.161	-4,61%
ESITATI	4.579	4.777	4,32%	7.070	6.253	-11,56%	11.649	11.030	-5,31%
PENDENTI A FINE PERIODO	1.875	1.710	-8,80%	741	1.037	39,95%	2.616	2.747	5,01%
INDICE DI RICAMBIO	1,007	1,036	2,83%	0,988	0,955	-3,39%	0,996	0,988	-0,74%
INDICE DI SMALTIMENTO	0,709	0,736	3,79%	0,905	0,858	-5,23%	0,817	0,801	-1,96%

● **Procura di LIVORNO**

Questi i dati che riguardano il periodo di riferimento (tra parentesi i dati del periodo precedente):

<u>Mod. 21</u>			
Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti fine periodo
4152 (4428)	6459 (6064)	6710 (6329)	3901 (4163)

Indice di ricambio 103,88 (104,37)

Indice di smaltimento 63,23 (60,322)

<u>Mod. 44</u>			
Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti fine periodo
2379 (2329)	5954 (6245)	6061 (6159)	2272 (2415)

Indice di ricambio 100,73 (98,62)

Indice di smaltimento 72,73 (71,83)

<u>Mod. 21 bis</u>			
Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti fine periodo
796 (768)	680 (649)	685 (617)	791 (800)

Indice di ricambio 99,27 (95,69)

Indice di smaltimento 46,40 (43,54)

Mod. 45			
Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti fine periodo
1279 (1295)	1067 (1356)	1242 (1517)	1104 (1134)

Indice di ricambio 116,40 (111,87)

Indice di smaltimento 52,94 (57,22)

- **Procura di LUCCA**

Il Procuratore nella sua relazione segnala: *Nel corso dell'anno giudiziario 2022/23 il flusso in entrata dei procedimenti penali a carico di soggetti noti (mod. 21) ed ignoti (mod.44) ha subito la seguente variazione rispetto al precedente anno giudiziario 2021/2022:*

NOTI		
	2021/2022	2022/2023
Pendenti iniziali	3280	3801
Sopravvenuti	6542	6028
Esauriti	6021	6008
Pendenti finali	3801	3821

IGNOTI		
	2021/2022	2022/2023
Pendenti iniziali	1495	1627
Sopravvenuti	10149	10399
Esauriti	10017	10770
Pendenti finali	1627	1256

NOTI G.D.P.		
	2021/2022	2022/2023
Pendenti iniziali	1293	622
Sopravvenuti	658	648
Esauriti	1330	721
Pendenti finali	622	549

FNCR		
	2021/2022	2022/2023
Pendenti iniziali	367	524
Sopravvenuti	1145	1425
Esauriti	988	1520
Pendenti finali	524	429

FLUSSI DI LAVORO

	01/07/2021 - 30/06/2022			01/07/2022 - 30/06/2023			
	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
NOTI	3280	6542	6021	3801	6028	6008	3821
IGNOTI	1495	10149	10017	1627	10399	10770	1256
GDP	1293	659	1330	622	648	721	549
FNCR	367	1145	988	524	1425	1520	429

	Variazione percentuale sopravvenuti	Variazione percentuale esauriti	Indice di ricambio	Indice di smaltimento
NOTI	-7,86%	-0,22%	99,67%	61,13%
IGNOTI	2,46%	7,52%	103,57%	89,56%
GDP	-1,67%	-45,79%	111,27%	56,77%
FNCR	24,45%	53,85%	106,67%	77,99%

● Procura di PISA

Il Procuratore f.f., dopo aver esposto la situazione di grave scoperta dell'Ufficio segnala quanto segue: *la realtà ora descritta non ha impedito, tuttavia, l'ulteriore incremento di un rimarchevole trend positivo, progressivamente incrementatosi nel corso degli ultimi anni. Al momento, la pendenza di fine periodo è pari a 4428 procedimenti, con riguardo agli indagati noti, con una decrescita del 6% rispetto alle pendenze di fine periodo dell'anno precedente. Si tratta di un numero che, distribuito in modo sufficientemente equilibrato fra i singoli magistrati, da un lato assicura la puntuale trattazione dei procedimenti di maggiore rilievo, dall'altro consente all'attività di segreteria di procedere con la necessaria vigilanza sul complesso dei procedimenti pendenti.*

● Procura di PISTOIA

Numero complessivo dei procedimenti sopravvenuti e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente:

4927 m. 21 (precedente periodo 5151: - 4.35 %)

927 m. 21bis (precedente periodo 776: + 19.46%)

4121 m. 44 (precedente periodo 3975: + 3.67 %)

1298 m. 45 (precedente periodo 1724: - 24.71%)

Totale procedimenti sopravvenuti: 11.273 (con una media di 1.409 procedimenti per magistrato)

- numero complessivo dei **procedimenti esauriti** e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente:

5143	m. 21	(precedente periodo 5461: - 5.83 %)
814	m. 21bis	(precedente periodo 742: + 9.70 %)
3849	m. 44	(precedente periodo 3895: - 1.18 %)
1315	m. 45	(precedente periodo 1776: - 25.96 %)

Totale procedimenti esauriti: 11.121 (con una media di 1390 procedimenti per magistrato)

- numero dei **procedimenti pendenti** e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente:

3405	m. 21	(precedente periodo 3872: - 12.07 %)
529	m. 21bis	(precedente periodo 427: + 23.89 %)
1378	m. 44	(precedente periodo 1115: + 23.59 %)
399	m. 45	(precedente periodo 411: - 2.92 %)

Totale procedimenti pendenti: 5.711 (con una media di 714 procedimenti per magistrato)

- **Indici di ricambio:**

104.38 %	m. 21	(precedente periodo: 106.01 %)
87.81 %	m. 21 bis	(precedente periodo: 95.61 %)
93.4 %	m.44	(precedente periodo: 97.98 %)
101.31 %	m. 45	(precedente periodo: 103.01 %)

- **indici di smaltimento:**

58.45 %	m. 21	(precedente periodo: 61.29 %)
60.12 %	m. 21 bis	(precedente periodo: 62.88 %)
73.51 %	m.44	(precedente periodo: 73.68 %)
76.94 %	m. 45	(precedente periodo: 79.85 %)

A commento di tali dati il Procuratore rileva: *Dall'analisi dei flussi si evince – con riguardo ai procedimenti sopravvenuti - che nel periodo di riferimento vi è stato, rispetto al periodo precedente, un modesto decremento delle iscrizioni, essendo pervenuti 353 procedimenti in meno. Il decremento delle iscrizioni non ha comportato un miglioramento delle definizioni, essendosi verificato un saldo negativo, sia pur contenuto, per 152 procedimenti (pari a 19 procedimenti per magistrato) rispetto al periodo precedente. La spiegazione del risultato non migliorativo va ricercata nel significativo rallentamento delle attività delle singole segreterie (sia di quelle di assistenza ai pubblici ministeri, sia di quelle centralizzate) per la ben nota carenza di organico (di cui si tratterà in successivo paragrafo), essendo di palmare evidenza che i fascicoli non processati negli adempimenti esecutivi restano formalmente pendenti e non esauriti, nonostante il completamento dell'attività di competenza del magistrato. Resta comunque in pari l'indice complessivo di ricambio pari a 100,65.*

- **Procura di PRATO**

Il Procuratore f.f. segnala: *Il flusso delle comunicazioni di reato riguardanti sia gli autori noti che quelli ignoti si presenta tuttora imponente, ma al fine di ridurre il carico di lavoro in capo ai magistrati, procedendo ad una più razionale distribuzione del lavoro degli stessi e di consentire loro di dedicarsi più approfonditamente alle indagini più delicate e complesse, è stato deciso, in accordo con i sostituti Procuratori in servizio presso questo Ufficio, che tutti i fascicoli relativi alle notizie di reato "di pronta definizione" venissero assegnate al Procuratore della Repubblica. Ciò ha comportato un notevolissimo abbattimento del numero dei procedimenti pendenti iscritti nel registro mod. 21, che nel 2015 erano pari a circa 14.000 e che attualmente ammontano a circa 4.603 fascicoli. Al riguardo pare opportuno precisare che circa la metà del carico indicato (2334 fascicoli) non è più in carico ai magistrati, essendo stato redatto l'atto di citazione a giudizio e richiesta la data di udienza, ma risulta in carico all'ufficio in attesa della trasmissione del fascicolo al Tribunale per la celebrazione della prima udienza. La particolarità del dato è determinata dall'indicazione mediante il sistema Giada di date notevolmente dilazionate nel tempo, come si avrà modo di spiegare più diffusamente nel prosieguo della presente relazione. Pressoché inalterato è rimasto il numero degli esposti e delle denunce iscritti a mod. 44 e 45, con la precisazione che a far data dal mese di novembre 2012 si è adottata la modalità di iscrizione "unica" degli ignoti che vengono trasmessi mediante elenchi, ricomprendenti più notizie di reato omogenee quanto alla fattispecie di reato che si assume commessa. Il dato numerico delle iscrizioni a mod. 44 deve pertanto essere valutato alla luce di questo sistema di iscrizione "per elenco".*

● **Procura di SIENA**

Questo il numero dei procedimenti di nuova iscrizione in ambito penale con raffronto della percentuale di variazione rispetto al periodo precedente segnalato dal Procuratore nella sua relazione:

Anno 2023 NOTI	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 IGNOTI	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 FNC R	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 MOD.21 BIS	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2022 NOTI	Anno 2022 IGNOTI	Anno 2022 FNC R	Anno 2022 MOD.21B IS
nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	nr.	nr.	nr.
3721	+0,78%	3062	+8,46%%	1304	-10,68%	371	4,50%	3692	2823	1460	355

Questo il numero complessivo dei procedimenti esauriti e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente:

Anno 2023 NOTI	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 IGNOTI	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 FNC R	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 MOD.21B IS	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2022 NOTI	Anno 2022 IGNOTI	Anno 2022 FNC R	Anno 2022 MOD.21BIS
nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	nr.	nr.	nr.
3598	-2,65%	2582	-5,86%	1319	-6,71%	223	-35,54%	3696	2743	1414	346

Questo il numero dei procedimenti penali pendenti nei vari ambiti con riferimento alle pendenze al 30 giugno 2022 ed al 30 giugno 2023

Anno 2023 NOTI	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 IGNOTI	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 FNCR	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2023 MOD.21B IS	PERCENTUALE DI VAZIAZIONE	Anno 2022 NOTI	Anno 2022 IGNOTI	Anno 2022 FNCR	Anno 2022 MOD.21BIS
nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	nr.	nr.	nr.
1552		558		466		216		1556	478	420	207
1675	7,92%	1038	86,02%	451	-5,25%	364	68,51%	1552	558	466	216

Questa la Percentuale dell'indice di ricambio, confrontato con l'anno precedente, per i diversi fascicoli:

anno 2023	esauriti	sopravvenuti	indice di ricambio
noti	3598	3721	0,96694437
ignoti	2582	3062	0,843239713
fncr	1319	1304	1,011503067
gdp	223	371	0,601078167
anno 2022	esauriti	sopravvenuti	indice di ricambio
noti	3696	3692	1,001083424
ignoti	2743	2823	0,971661353
fncr	1414	1460	0,968493151
gdp	346	355	0,974647887

Questa la percentuale dell'indice di smaltimento, confrontato con l'anno precedente, per i diversi fascicoli:

anno 2023	esauriti	pendenti iniziali	sopravvenuti	indice di smaltimento
noti	3598	1552	3721	0,682344017
ignoti	2582	558	3062	0,713259669
fncr	1319	466	1304	0,74519774
gdp	223	216	371	0,379897785
anno 2022	esauriti	pendenti iniziali	sopravvenuti	indice di smaltimento
noti	3696	1556	3692	0,704268293
ignoti	2743	478	2823	0,830960315
fncr	1414	420	1460	0,75212766
gdp	346	207	355	0,615658363

Quanto alla durata media dei procedimenti segnala:

Mod. 21 Anno Giudiziario 2022/2023: 143 rispetto ai 190 dell'Anno precedente (-24,73%).

Mod. 21bis Anno Giudiziario 2022/2023: 229 rispetto ai 328 dell'Anno precedente (-30,18%).

A commento il Procuratore così chiosa: *Le statistiche che precedono necessitano preliminarmente di una importante precisazione. Esse non rappresentano in maniera assolutamente corrispondente al vero i dati circa l'andamento dell'Anno giudiziario in esame. Si è infatti verificato che l'Ufficio, a partire dal periodo primaverile e con punta massima all'inizio dell'estate, ha dovuto far fronte ad una rilevantissima carenza di personale. Oltre ai trasferimenti e pensionamenti di cui più dettagliatamente infra, sono altresì risultate assenti ulteriori unità di personale per malattia, infortunio o congedo parentale tant'è che per lungo periodo si è registrata una presenza effettiva in Ufficio ben inferiore al 50% della pianta organica. Ciò ha comportato che alla data del 30\6\2023 vi era un rilevante numero di procedimenti da iscrivere (al momento della presa di possesso dello scrivente vi era un ritardo di circa 30 gg. nelle iscrizioni), così come nelle segreterie vi erano alcune centinaia di fascicoli, sia per i mod.21 che per i mod.44 da lavorare con provvedimento definitivo già firmato dall'assegnatario. Anche in relazione alla definizione dei mod.21 bis, hanno inevitabilmente inciso le problematiche connesse alla carenza di personale amministrativo*

● Procura presso il Tribunale per i MINORENNI

Così scrive il Procuratore f.f. nella sua Relazione: *Nel periodo in esame la Procura per i Minorenni di Firenze ha visto incrementare le iscrizioni dei procedimenti penali dell'8,59% in quanto le nuove iscrizioni sono state 2061 contro le 1898 dell'anno precedente, mentre in ambito civilistico sono stati iscritti 4684 procedimenti contro i 4864 del periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 con un decremento del 4,45%.*

- A) Nel periodo di riferimento i procedimenti penali a carico di noti di **nuova iscrizione** sono stati 2061, con un incremento dell'8,59 % rispetto allo scorso anno (in cui il numero di procedimenti sopravvenuti è stato pari a 1898)
- B) Sempre nel periodo di riferimento i procedimenti penali a carico di noti **esauriti** sono stati 2068, con un incremento del 29,74 % rispetto allo scorso anno (in cui il numero di procedimenti esauriti è stato pari a 1594)
- C) L'**indice di ricambio** (rapporto tra procedimenti esauriti e procedimenti sopravvenuti nel periodo) è pari a 100,34, valore indicativo del fatto che l'ufficio è riuscito ad esaurire un numero di procedimenti pari alla domanda sopravvenuta
- D) L'**indice di smaltimento** (rapporto tra procedimenti esauriti e procedimenti pendenti) è del 66,11%, alla fine del periodo di riferimento i procedimenti pendenti sono pari a 1060
- E) La produttività media dei singoli magistrati è pressoché uniforme, invero, ciascuno - in rapporto al proprio ruolo - ha definito la stessa percentuale di procedimenti
- F) **Definizione dei procedimenti:**
 - nel periodo di riferimento vi è stato un incremento del numero di richieste di archiviazione pari al 49,03% (sono stati definiti con richiesta di archiviazione 614 procedimenti, in luogo dei 412 dello scorso anno); tale dato si spiega tenuto conto delle modifiche legislative in ordine al regime di procedibilità di alcuni reati, invero per un significativo numero di procedimento è stata richiesta l'archiviazione proprio per mancanza di condizione di procedibilità (238 in luogo dei 140 dello scorso anno)
 - nel periodo di riferimento vi è stato un incremento del 44,89% delle richieste di rinvio a giudizio, passate da 519 dello scorso anno alle 752 del periodo di riferimento della presente relazione; mentre vi è stata una riduzione del 26,67% delle richieste di giudizio immediato, passate da 38 a 30.

%%%%

- **Impatto della “Riforma Cartabia” sugli uffici requirenti di primo grado**

Un effetto positivo e con effetti immediati sta avendo la nuova formulazione dell'art.408 c.p.p. e delle correlative ed unificate regole di giudizio in materia di udienza preliminare e udienza predibattimentale.

Si tratta di una modifica che potrebbe avere una portata assai rilevante ritenendo che il giudizio prognostico sia riferibile, oltre che al merito vero e proprio, anche allo sviluppo dell'eventuale processo. Proprio quest'ultima ipotesi si presenta come la novità più importante, perché, interpretata la norma nei termini detti, possono assumere rilievo ai fini della richiesta di archiviazione anche eventuali ragioni legate, per esempio, alla prescrizione del reato o alla irreperibilità dell'indagato e ciò anche quando gli elementi probatori acquisiti sosterebbero adeguatamente un accertamento di colpevolezza.

Alcuni uffici del distretto, in particolare la Procura di Siena, hanno proposto richieste di archiviazione per entrambi i casi prima ipotizzati.

Ci si riferisce alla *“Ragionevole previsione di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione”*. Anche facendo riferimento ai principi di cui agli artt. 81 e 111 della Costituzione, è stata presentata richiesta di archiviazione in presenza di un reato che ancora non si era estinto, ma che si sarebbe prescritto con un grado di probabilità prossimo alla certezza nel corso del processo di primo grado in considerazione dei tempi tecnici previsti dalle tabelle giudiziarie e dal sistema Giada, oltre che di quelli per effettuare le notifiche e per disporre la celebrazione della prima udienza.

La seconda ipotesi è quella relativa ad una *“Ragionevole previsione di sentenza di non doversi procedere per irreperibilità dell'indagato”*. In proposito è stata presentata richiesta di archiviazione nei casi in cui l'indagato risultava irreperibile sul territorio nazionale e la polizia giudiziaria aveva inserito, senza esito, nella banca dati SDI una segnalazione per rintraccio. In questo caso la procura precedente ha ritenuto inutile emettere decreto di irreperibilità ed esercitare l'azione penale considerata la ragionevole previsione che il Giudice avrebbe emesso sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p. e non di condanna. D'altra parte, qualora il soggetto venisse rintracciato, il provvedimento di archiviazione, al pari della sentenza, sarebbe suscettibile di revoca. Lo stesso ufficio (Procura Siena) segnala che la prima motivazione ha, tra l'altro, permesso di definire molti procedimenti prossimi alla prescrizione e trasmessi con grave ritardo dal locale ufficio Inps per l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 come convertito dalla legge n. 638/1983, procedimenti che avrebbero creato un aggravio non indifferente alle segreterie nel caso in cui fosse stata esercitata l'azione penale.

Ricadute positive sulla efficienza del sistema stanno avendo anche le nuove norme sulle notifiche, l'intervenuta estensione della punibilità a querela (in particolare per le fattispecie di lesioni personali stradali, furto e danneggiamento), la espressa remissione tacita di querela in caso di ingiustificata assenza del querelante all'udienza in cui lo stesso sia citato come testimone.

Anche i nuovi limiti edittali per l'applicazione dell'art. 131 bis codice penale (particolare tenuità del fatto) stanno incidendo in maniera assai significativa determinando un ben più ampio ricorso all'istituto rispetto al passato.

Di minor impatto sulla celere definizione dei procedimenti, almeno ad una prima valutazione, sembrano avere le nuove norme che rimodulano i riti speciali.

In particolare, allo stato, non sembrano produrre l'auspicato effetto incentivante da un lato l'introduzione, per il decreto penale, dell'ulteriore riduzione di un quinto in caso di rinuncia all'opposizione, dall'altro, per il rito abbreviato, l'ulteriore riduzione di un sesto in caso di rinuncia all'impugnazione. Analoghe considerazioni si ritiene di poter fare per il patteggiamento, in merito alla estensione delle possibilità di accordo e alla non utilizzabilità della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.

Sul piano organizzativo va evidenziato come tutte le procure del circondario, in vario modo, a seconda dei vari assetti organizzativi e delle concrete situazioni operative, sono intervenute per la migliore concreta attuazione della nuova normativa.

Sono state fornite alla polizia giudiziaria le necessarie indicazioni di carattere pratico, indicando i nuovi casi di punibilità a querela e le nuove regole della procedibilità d'ufficio.

In tema di perseguibilità a querela è stata rammentata la necessità che la polizia giudiziaria, nel raccogliere le dichiarazioni delle parti private, adotti modelli di verbali o comunque rediga verbali, dal contenuto inequivoco. Di modo che la eventuale volontà di punizione del colpevole risulti chiaramente. Qualche procura ha espressamente auspicato un definitivo abbandono dei modelli riportanti l'intestazione "verbale di denuncia/querela" che risulta equivoca considerato che la denuncia è atto diverso dalla querela. Tanto più che, non di rado, in tali atti vengono raccolte dichiarazioni riguardanti un fatto reato senza che poi risulti chiaramente se la persona offesa voglia o meno la punizione del colpevole.

Proprio l'ampliamento delle ipotesi di reato punibili a querela di parte - si pensi al furto aggravato ex art. 625 c.p. - richiede alla polizia giudiziaria, oggi più di prima, l'attenzione di redigere atti in cui la volontà del dichiarante risulti in maniera chiara.

E' stato, altresì, ritenuto opportuno accennare alle nuove regole introdotte per la persona offesa e per il querelante e in particolare agli artt. 90 e 90 bis c.p.p. raccomandando alla polizia giudiziaria di avvisare la persona offesa delle nuove facoltà, nonché di invitarla, ai fini della dichiarazione di domicilio, ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Parimenti si è segnalato alla polizia giudiziaria che nel consegnare il nuovo avviso, (in alcuni casi un modello di esso è stato allegato alla circolare) o in mancanza dandone atto a verbale, dovrà fornire alla persona offesa le informazioni sui suoi diritti, facoltà e obblighi.

La riforma Cartabia prevede incisive modifiche anche della disciplina relativa alla dichiarazione/elezione di domicilio della persona sottoposta a indagini.

Nelle circolari si è ribadito come era essenziale che la normativa, entrata in vigore il 31 dicembre

2022, fosse immediatamente e correttamente applicata anche dalla polizia giudiziaria.

In questo specifico settore la riforma prevede una serie di importanti novità.

In particolare, l'articolo 17 della legge modifica in modo rilevante la disciplina delle indagini preliminari e i corrispondenti compiti di polizia giudiziaria e pubblico ministero. Sono stati esaminati gli aspetti di maggiore rilievo e interesse per la polizia giudiziaria ovvero le modifiche agli artt. da 349 a 352 c.p.p. e all'art. 357 c.p.p. e altresì la connessa incisiva modifica dell'art. 161 c.p.p. sul domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni, prevista dall'art. 10 della legge di riforma.

Si è, dunque, segnalato che nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato/imputato non detenuto o non internato, questi deve essere invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, con avvertimento dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio. Così come si è raccomandata la immediata comunicazione al difensore, di ufficio o di fiducia, dell'elezione di domicilio effettuata dalla persona sottoposta alle indagini.

Al riguardo appare decisiva anche la novità dell'art. 28 disp. att. c.p.p. che tende da un lato ad assicurare all'indagato una conoscenza effettivamente informata del procedimento, dall'altro una efficace notificazione degli atti che è presupposto indispensabile per una corretta e rapida definizione del procedimento.

Si è, pertanto, richiamata l'attenzione della polizia giudiziaria al rispetto delle norme in questione in quanto verbali redatti in modo incompleto e/o impreciso vanificano o comunque rendono in parte priva di effetti concreti, l'attività svolta dalla stessa polizia giudiziaria.

E' stato ricordato quanto dispone l'art. 162 c.p.p. sulla comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto, atteso che, nel caso di rifiuto da parte del difensore della domiciliazione, questi dovrà comunicare all'interessato la mancata accettazione della domiciliazione stessa o attestare le cause che hanno impedito la comunicazione. E' stato ribadito anche che la mancata accettazione della domiciliazione non incide in alcun modo sulla nomina del difensore, che rimane tale anche se non domiciliatario. In tali casi, la polizia giudiziaria dovrà comunicare all'interessato il rifiuto della domiciliazione e lo inviterà a eleggere altro idoneo domicilio dando atto a verbale delle susseguenti dichiarazioni dell'interessato.

A proposito delle modifiche dell'art. 350 c.p.p. e dell'art. 351 c.p.p., fermo restando che è nota l'inadeguatezza delle risorse, si è ritenuto comunque di segnalare l'importanza che la polizia

giudiziaria si doti, per quanto possibile, di strumenti di riproduzione fonografica in modo da poter documentare le dichiarazioni raccolte in sede di sit.

Particolare attenzione merita la nuova disciplina delle perquisizioni di iniziativa per la quali non basta più il visto di convalida, ma è necessaria una sia pur breve motivazione e l'esigenza che la polizia giudiziaria, nel verbale, indichi con chiarezza i motivi per cui ha proceduto a perquisizione, anche quando è stata negativa.

Infatti, il comma 4 bis prevede: *“Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3”*.

L'art. 252 bis c.p.p. è la norma che ora disciplina l'opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero. Con disposizione corrispondente a quella sopra riportata l'art. 252 bis prevede che *“... contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.”*

Quindi anche nel caso previsto dal comma 4 bis, in virtù del richiamo all'art. 252 -bis, comma 3, *“ Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.”*. Sul punto è stato chiarito che trattasi di rimedio che riguarda la perquisizione non seguita da sequestro, perché in tale ultima ipotesi scattano i meccanismi di tutela previsti dal codice in caso di sequestro e fermo restando il principio secondo il quale, per giurisprudenza consolidata, l'invalidità della perquisizione non si comunica al sequestro delle cose rinvenute con la perquisizione stessa.

E' stato, però, ricordato alla polizia giudiziaria che la perquisizione è uno strumento di ricerca della prova e non del reato per cui essa risulta ingiustificata quando non vi sia una notizia di reato legittimamente acquisita o comunque elementi idonei a rendere prospettabile una specifica ipotesi di reato.

Insomma, come per il pubblico ministero, anche per la polizia giudiziaria l'esecuzione della perquisizione richiede che sia esplicitata in maniera chiara una adeguata motivazione, evitando formule stereotipate e/o tautologiche.

Da ultimo è stata richiamata la modifica dell'art. 357 c.p.p. sulla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria la quale prevede che quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede, altresì, mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei, ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di tali strumenti.

Si è raccomandato, altresì, che le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità siano documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con

mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter, disposta solo se assolutamente indispensabile.

2. Brevi considerazioni sulla situazione di copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e sullo stato delle risorse materiali

A) La copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo

Si è già evidenziato nella prima parte di questa relazione, la situazione di grave difficoltà in cui, nel periodo considerato, si è trovata questa Procura Generale.

Ci si riferisce, ancora una volta, alla lunga scopertura nei ruoli direttivo e semi direttivo che hanno interessato di fatto l'intero periodo annuale preso in considerazione, cui si è aggiunta la scopertura nel ruolo dei sostituti procuratori generali, che nel corso del periodo è oscillata tra il 20 ed il 30%, e che ha comportato il ricorso all'istituto dell'applicazione infra distrettuale e a variazioni "emergenziali" nell'assetto organizzativo dell'Ufficio ed ha di fatto ostacolato quel collegamento stabile tra sostituto procuratore delegato e singolo circondario previsto nel progetto organizzativo vigente.

Quanto alla copertura della pianta organica del personale amministrativo addetto alla Procura Generale si riportano i dati evidenziati dal Dirigente Amministrativo: alla data del 30.6.2023 erano previsti in pianta organica n. 43 posti, di seguito le vacanze rispetto alla pianta organica per i diversi profili professionali:

- Direttore amministrativo, 3 unità di personale in servizio a fronte delle 3 unità previste in pianta organica (delle quali tuttavia un'unità assegnata stabilmente alla Scuola Superiore della Magistratura);
- Cancellieri II Area, n. 4 unità di personale in servizio a fronte delle 5 unità previste in pianta organica (vacanza in percentuale del 20%);
- Assistenti giudiziari II Area, n. 8 unità di personale in servizio a fronte delle 10 unità previste in pianta organica, di cui tuttavia 2 unità in aspettativa per vincita di concorso e di queste n. 1 già applicata presso altro Ufficio (vacanza in percentuale del 20%);
- Assistenti Informatici, n. 1 unità in servizio a fronte di n. 2 unità previste in pianta organica (vacanza in percentuale del 50%);
- Operatori Giudiziari, n. 6 unità di personale presenti in servizio a fronte delle 6 unità previste in pianta organica (di cui tuttavia un'unità applicata presso altro Ufficio ed un'unità distaccata presso altro Ufficio);
- Conducenti automezzi, n. 3 unità di personale presenti in servizio a fronte delle 5 unità previste in pianta organica (vacanza in percentuale del 40%);

- Ausiliari, n. 1 unità di personale presente in servizio a fronte delle 4 unità previste in pianta organica (vacanza in percentuale del 75 %).

Le carenze della pianta organica sono state "colmate" parzialmente con l'applicazione presso questa Procura Generale di personale distaccato da altri Uffici Giudiziari, in particolare:

Un direttore, un ausiliario ed un conducente di automezzi. Presenti, inoltre, In servizio 3 centralinisti, n. 3 unità in assegnazione temporanea, disposta da altra amministrazione pubblica e rinnovabile annualmente (ESTAR) e n. 4 operatori data entry a tempo determinato per 36 mesi.

Risulta poi attivo il contributo offerto da volontari presenti In Ufficio a seguito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1 comma 787 L. 28 dicembre 2015 n. 208 con sovvenzioni fornite dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Pertanto, alla data del 30.6.2023 sono complessivamente in servizio n. 40 unità di personale; si aggiungono n. 3 unità applicate e n. 3 unità di personale in assegnazione temporanea da altra amministrazione

Più in generale va rilevato come la situazione complessiva degli uffici requirenti del distretto sia veramente allarmate.

In particolare, sono le gravi carenze negli organici del personale amministrativo a destare la preoccupazione di tutti i responsabili degli uffici.

Questo il dettaglio:

Procura di Arezzo

Risulta vacante il posto di Procuratore della Repubblica.

Le scoperture della pianta organica per il personale amministrativo ammontano complessivamente a n. 10 unità - compreso il Dirigente amministrativo il cui posto è scoperto dall'anno 2014 - con un'incidenza sul totale delle unità previste in pianta organica pari al 27,03 %.

Particolarmente grave la carenza delle unità appartenenti ai profili professionali di cancelliere esperto (n. 4 unità) ed assistente giudiziario (n. 3 unità).

Sul punto il Procuratore FF segnala che *"Il numero del personale in servizio si presenta assolutamente insufficiente, soprattutto per assicurare servizi di primaria importanza quali l'iscrizione immediata delle notizie di reato, l'assistenza ai magistrati, le esecuzioni penali e la preparazione dei fascicoli per il dibattimento."*

Se a tali vuoti di organico si aggiunge l'aumentato carico di adempimenti che adesso vengono richiesti (si pensi alla iscrizione delle notizie di reato mediante il Portale NdR, ai complessi adempimenti richiesti dalla normativa sulle intercettazioni telefoniche, alle numerose incombenze - si pensi solo al flusso di informazioni dovuto verso la Procura Generale - previste dalla Riforma Cartabia), appare concreto il rischio di non riuscire più a garantire la piena funzionalità di tutti gli uffici amministrativi".

Procura di Firenze

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha in servizio n. 25 sostituti procuratori, su un organico di 30 unità. Inoltre, un magistrato è applicato alla Procura Generale di Firenze ed un altro magistrato, attualmente membro della Commissione di esami per magistrato, andrà in pensione per raggiungimento dei limiti di età nel mese di novembre 2023 ed altri due sostituti procuratori sono stati trasferiti a domanda alla Procura Generale di Firenze. Dunque, a fine 2023, le carenze nell'organico dei magistrati si attestano a 8 unità su 30, cioè quasi il 25%.

Ancora più gravi le carenze nell'organico del personale amministrativo.

L'Ufficio presenta, infatti, una scopertura complessiva del personale amministrativo pari al 32,48%.

Risultano mancanti 51 unità su una pianta organica di 157 unità. Vacante anche il posto di dirigente amministrativo.

Particolarmente rilevanti, anche in questo ufficio, le carenze nei ruoli di cancelliere e assistente giudiziario.

Per i primi si registra una scopertura del 37,5 %; per gli assistenti giudiziari del 31,58 %.

Il Procuratore di Firenze segnala, giustamente preoccupato, la totale vacanza nel ruolo degli informatici, per i quali vi è, appunto, una scopertura del 100%.

Assenza invero grave, se si considera le impellenti esigenze poste dall'avvio del processo penale telematico.

Parimenti risulta rilevante la carenza di vice procuratori onorari : sono in servizio 22 magistrati sui 31 previsti.

Procura di Grosseto

Coperta la pianta organica dei magistrati, anche in questo ufficio la criticità è rappresentata dalla carenza di personale amministrativo.

Nel periodo di riferimento, a fronte di un organico degli amministrativi di 39 unità, sono state in servizio effettive 31 unità, comprensive di tre unità sovranumerarie, di cui due funzionari giudiziari ed un operatore giudiziario.

Quindi la vacanza complessiva si attesta al 20% circa.

Anche in questo ufficio manca il dirigente amministrativo.

Procura di Livorno

Anche a Livorno non ci sono scoperture nella pianta organica dei magistrati.

Nel periodo successivo a quello in esame, si è reso vacante il posto di Procuratore della Repubblica.

Mentre sono particolarmente gravi, anche qui, le carenze nell'organico del personale amministrativo.

In una pianta che prevede 41 unità (già di per sé sicuramente insufficiente a sostenere il reale carico di lavoro) ci sono 13 posti vacanti; con una scopertura del 32%.

Particolarmente gravi le scoperture nei ruoli nevralgici per una procura: quelli di cancelliere e di assistente giudiziario. Sono presenti 2 cancellieri su 6 in organico, con una scopertura pari al 66,67% e gli assistenti giudiziari in servizio sono 5 su 10 in pianta.; con una scopertura del 50%.

Senza mezzi termini il Procuratore FF di Livorno segnala che *“In queste condizioni e con il gravoso aumento di compiti connesso alle modifiche normative introdotte dalla cd “riforma Cartabia”, non sarà possibile assicurare lo svolgimento di tutti i servizi.”*.

Procura di Lucca

A Lucca la situazione è meno grave che in altre realtà.

È scoperto un posto di sostituto procuratore.

Vacante il ruolo del Dirigente Amministrativo, sebbene sia intervenuto l'ausilio rappresentato dall'applicazione semestrale del Dirigente Amministrativo della Procura Generale.

La pianta organica del personale amministrativo presenta la vacanza di due posti di cancelliere esperto, di due posti di operatore giudiziario e di un posto di conducente automezzi.

Il Procuratore di Lucca segnala che *“Le carenze, ovviamente, sono destinate ad essere esaltate dalla recente riforma processuale che richiede un congruo aumento delle incombenze amministrative dell'Ufficio”*.

Procura di Pisa

L'organico dei magistrati presenta la scopertura del posto di procuratore e di un posto di sostituto.

Nel ruolo del personale amministrativo sono vacanti i posti di Dirigente Amministrativo e un posto di direttore amministrativo. Risultano inoltre vacanti un posto di cancelliere esperto, due posti di assistente giudiziario e un posto di operatore.

Procura di Pistoia

Nel periodo di riferimento non sono state registrate vacanze di magistrati togati, mentre risulta tutt'ora scoperto un posto di viceprocuratore onorario.

Anche Pistoia, come altre procure, presenta una grave criticità relativamente all'organico del personale amministrativo.

Su una pianta organica di 35 unità, i posti occupati da dipendenti stabili e non sovranumerari sono solo 25. Con una carenza pari a circa il 30%.

La situazione appare ancora più grave se si considera quanto segnala il Procuratore di Pistoia e cioè che tra dicembre 2023 e aprile 2024 rimarranno scoperti per pensionamenti altri 3 posti di pianta organica; quindi, la presenza attiva si ridurrà a 22 unità con una scopertura del 37%.

Le scoperture maggiormente critiche riguardano il posto di dirigente amministrativo e la vacanza di 6 posti di cancelliere esperto sui 7 previsti in pianta organica.

Procura di Prato

Questo circondario costituisce una realtà invero particolare.

Da tempo Prato, come sottolinea anche il procuratore FF, è un importantissimo crocevia di flussi migratori, affaristici, economici e anche criminali.

Si tratta della terza città del centro Italia quanto a popolazione, misura e complessità economica.

La prima in Italia quanto a presenze di nazionalità cinese e numero di punti money – transfert.

Da anni sono presenti tutte le forme di criminalità, italiane e straniere, che si registrano in Toscana.

L'ufficio di Procura ha un organico di magistrati pari a dieci unità compreso il procuratore.

Risultano scoperti il posto di procuratore e un posto di sostituto.

La pianta organica prevede, altresì, 16 Vice Procuratori Onorari, di cui solo 13 in servizio.

Anche qui, come e più di altri circondari, il punto gravemente critico è rappresentato dalle carenze nell'organico del personale amministrativo che, peraltro, è già di per sé inadeguato alle reali esigenze.

Sono previste in pianta organica appena 33 unità di personale amministrativo, ma risultano in servizio solo n. 23 unità, di queste due sono in posizione di comando rispettivamente presso il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e presso la Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze. A ciò si aggiunga l'applicazione, per un giorno a settimana, di un Direttore alla Procura della Repubblica per i minorenni di Firenze e la proroga del distacco presso la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, per tre giorni alla settimana, con prestazione di lavoro in regime di *coworking* presso questa Procura, dell'altro direttore in servizio.

Segnala il Procuratore FF che nemmeno la recente assunzione di un funzionario amministrativo, ha migliorato la situazione, perché lo stesso neoassunto ha dato le dimissioni dopo tre mesi di servizio. Nell'ufficio risulta, in particolare, una carenza del 100% per i profili di dirigente amministrativo e conducente di automezzi ed una carenza del 66,67% per il profilo di cancelliere esperto.

Il Procuratore della Repubblica FF senza mezzi termini scrive nella sua relazione : “ *Mi duole nuovamente precisare che l'amministrazione della giustizia nel circondario di Prato soffre della pressoché totale assenza di decisioni da parte del Ministero della Giustizia che, nonostante le allarmate richieste, le relazioni, le delegazioni di forze politiche e sociali, gli appelli e le segnalazioni degli organi istituzionali, non ha mai provveduto all'adeguamento degli organici del personale amministrativo che ancora oggi appare significativamente insufficiente ed inadeguato al bisogno. Non si può non segnalare vibratamente alle VV.EE. che non appare ammissibile che il Ministero della Giustizia non provveda a sanare le vistose discrepanze indicate dal sottoscritto e dai suoi predecessori.*” .

Procura di Siena

Si registra una scopertura del 67% nel profilo professionale del cancelliere esperto (in servizio n. 2 unità di personale su 6 previste in pianta organica) e del 62,5 % per il profilo di assistente (in servizio n. 3 assistenti su 8 unità previste in pianta organica).

Rilevante la scopertura anche nei posti previsti in pianta organica per il profilo dell'ausiliario (80%) e del conducente di automezzi (83%).

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Anche questa Procura opera in una situazione di grave difficoltà.

L'ufficio è privo del procuratore.

La pianta organica del personale amministrativo prevede complessivamente 16 unità ed è sottodimensionata rispetto al reale carico di lavoro.

A ciò si aggiunge il fatto che mancano due cancellieri su tre in organico e tre assistenti giudiziari su tre in organico, con una scopertura del 100%. Manca un operatore giudiziario su due in pianta e i due posti di ausiliario sono entrambi scoperti (dunque anche per questo profilo scopertura del 100%).

La scopertura complessiva del personale, considerato che c'è un funzionario in esubero, è di 7 unità su 16; quasi il 50%.

Numeri che non hanno bisogno di particolari commenti.

Si cerca di porre qualche rimedio con applicazioni infradistrettuali a tempo parziale e altre soluzioni simili, rese sempre più difficili dalle carenze di personale che penalizzano anche gli altri uffici del distretto.

B) Le Risorse Materiali

In merito alle risorse materiali si può rilevare che, generalmente e salvo qualche specifica, colmabile lacuna, tutti gli uffici del distretto sono dotati dei mezzi, soprattutto tecnici, necessari allo svolgimento dell'attività.

In alcuni uffici risulta carente la dotazione di scanner funzionali alle esigenze, strumenti particolarmente importanti considerata la necessità di procedere ad una generale digitalizzazione degli atti in attuazione dei cambiamenti funzionali all'avvio del processo penale telematico.

Proprio con riferimento al processo penale telematico va segnalato che gravi carenze di personale amministrativo prima evidenziate appaiono ancor più rilevanti e fortemente penalizzanti il regolare svolgimento dei servizi se si considera che proprio il passaggio al regime del processo penale telematico comporta per gli uffici un periodo, abbastanza lungo, di doppia gestione dei procedimenti: in cartaceo e in digitale. Questa situazione comporta, nelle procure della Repubblica, un notevole aumento del carico lavorativo degli uffici di segreteria, in quanto queste, per lo stesso procedimento, essi devono e dovranno, farsi carico di una doppia tenuta del fascicolo; in cartaceo e, in parte, in digitale.

Le carenze degli organici del personale amministrativo sopra evidenziate sono, quindi, ancor più gravi e foriere di disfunzioni proprio per tale maggior carico di lavoro.

%%%%

3. Informatica e Innovazione Tecnologica

Anche relativamente a questo argomento di estremo rilievo parrà utile richiamare i contenuti della relazione del RID già citata che per la sua chiarezza ed esaustività merita di essere ampiamente riportata a partire dalla sua premessa:

“Nell'ultimo anno si è dato notevole impulso nel Distretto al processo di informatizzazione progressiva del lavoro giudiziario, di dematerializzazione degli atti e delle forme di comunicazione telematica con le parti e principali attori del procedimento penale secondo quello che è l'obbiettivo, ormai formalizzato anche nell'approvazione della “Riforma per l'efficienza del processo penale e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” avvenuta con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 in attuazione della legge-delega 27 settembre 2021, n. 134, di introduzione di un vero e proprio Processo Penale Telematico. A regime, ovvero con l'adozione dei decreti ministeriali che disciplineranno le forme di formazione dell'atto nativo digitale, della formazione e tenuta del fascicolo informatico e dei depositi telematici, si potrà dire attuato il vero processo penale telematico che invece, allo stato attuale, visto l'adattamento ed implementazione di applicativi già esistenti ma non

sempre performanti, può dirsi solo in embrione. Di recente il Ministero ha confermato che APP, l'applicativo che gestirà il Processo Penale Telematico, sarà distribuito in tutti gli uffici italiani entro la fine di novembre 2023, per consentire un periodo di sperimentazione e di presa di contatto con l'applicativo. Dal 1° gennaio 2024 i nuovi procedimenti verranno obbligatoriamente gestiti in modalità digitale cominciando per la sottofase delle intercettazioni per poi estendersi a tutta la fase delle indagini preliminari ed infine alle altre fasi del procedimento penale. Tutti gli atti e i provvedimenti saranno formati in modo nativo digitale, saranno sottoscritti con firma digitale e la loro trasmissione tra gli uffici del PM, del GIP e del Tribunale del Riesame avverrà per via telematica. L'entrata in funzione del PPT, che costituisce uno degli obiettivi del PNRR che nello specifico parla di "digitalizzazione di tutti i procedimenti penali di primo grado", costituirà dunque una svolta epocale per la giurisdizione penale, pur considerando che si tratterà di un passaggio difficile ed impegnativo, al quale tutti dovremo farci trovare preparati".

Di seguito alcuni cenni, sempre tratti dalla più volte citata relazione del RID sulle principali innovazioni tecnologiche, le dotazioni hardware, sulla attuazione dei progetti informatici ministeriali e dei relativi programmi, gli applicativi principali in uso nel settore penale e sul Portale Deposito Atti Penali.

"Tra le innovazioni più rilevanti introdotte nell'ultimo periodo e per le quali si è assicurata da parte del UDI la massima e uniforme attuazione in tutto il distretto si segnalano:

- *la nuova funzionalità di richiesta e rilascio di copia di atti digitalizzati in Tiap – Document@ ai difensori attraverso il Portale dei Servizi Telematici nella sezione PDP;*
- *la nuova funzionalità dell'applicativo GIADA (versione 4) presente in Consolle Penale per la richiesta di data di udienza predibattimentale;*
- *gli aggiornamenti agli applicativi registro SICP e Consolle Penale dei nuovi termini per le indagini preliminari e il cd. "termine di riflessione", con le nuove funzionalità di estrazione elenchi di fascicoli da trasmettere al Procuratore Generale ex art. 127 disp. att. C.p.p.;*
- *l'adattamento delle funzionalità di notifica telematica presente in Document@ alle nuove previsioni di domicilio legale presso il difensore ex art. 157 bis c.p.p.;*
- *la previsione della videoregistrazione delle dichiarazioni sia nel corso delle indagini preliminari che (congiuntamente ai colleghi giudicanti) nel dibattimento penale (con riferimento a strumentazione utilizzabile, applicativi per l'archiviazione e l'accesso successivo ai files, problematiche e prassi);*
- *l'introduzione della nuova piattaforma ministeriale di gestione documentale (MERCURIO) in luogo del Tiap-Documents@ destinato ad essere dal primo definitivamente sostituito, con la necessità di monitorare la progressiva migrazione da un sistema all'altro e correggere, sulla base di reste generate con la collaborazione del CISIA, eventuali disallineamenti di dati in singoli fascicoli che ne ostacolano la migrazione automatica;*

- *l'adozione della nuova FIRMA REMOTA destinata ad essere adottata come strumento per la firma digitale di magistrati e personale di segreteria per l'innovazione, di prossima introduzione, prevista con l'adozione del nuovo applicativo di gestione del processo penale telematico (che va sotto il nome di APP) che permetterà al magistrato di visualizzare e gestire il fascicolo informatico implementandolo con l'emissione di provvedimenti/atti nativi digitali;*
- *l'introduzione nell'applicativo Consolle Civile PM (già utilizzato per l'apposizione di visti e pareri del PM in materia civile) della nuova funzionalità di deposito telematico del ricorso introduttivo per la dichiarazione di liquidazione giudiziale”.*

Quanto poi alle dotazioni hardware il RID in sintesi segnala:

“Un quadro generale per quanto riguarda la strumentazione a disposizione dei magistrati soddisfacente anche se alcuni uffici hanno lamentato la obsolescenza di parte delle dotazioni. In generale i magistrati e gli operatori sono titolari di una postazione desktop completa. La postazione-tipo prevede un p.c. ed una stampante per ciascun utente e, per buona parte del personale amministrativo, si compone anche di uno scanner. Sono state oggetto di fornitura anche webcam per consentire l'utilizzo del sistema di videochiamata per partecipare ad udienze o interrogatori da remoto, a riunioni on-line e a incontri di formazione.

Nel corso dell'ultimo anno, al fine di consentire agli uffici del Pubblico Ministero la videoregistrazione degli interrogatori come prevista dalla riforma Cartabia, su impulso di questo Ufficio di Procura Generale gli uffici di Procura sono stati forniti di videocamere.

Le macchine in uso ai magistrati sono dotate anche della versione più estesa del programma Microsoft 365 che comprende anche l'utilizzo del cloud One Drive e di Teams, dei quali si documenta un ampio utilizzo.

Ove la struttura dell'ufficio lo permetta (uffici centralizzati), risultano assegnate ed operanti stampanti in condivisione o stampanti di rete.

Le segreterie dei magistrati e così pure gli uffici centralizzati (uffici preposti alla notifica degli avvisi 415 bis, uffici esecuzioni, Registro Generale) dispongono di apparecchi multifunzione (fax/scanner/fotocopiatori).

Gli uffici si sono organizzati per mettere, inoltre, a disposizione degli avvocati delle postazioni per la consultazione degli atti dei procedimenti digitalizzati.

Sempre il RID segnala che alcuni uffici di Procura (in particolare, Procura di Arezzo, Procura di Pisa, Procura di Lucca) hanno lamentato la temporanea non sufficienza e modernità delle dotazioni in termini di postazioni fisse e strumenti per la scansione in riferimento al personale impiegato, ai Vice-Procuratori Onorari e ai soggetti in tirocinio.

La maggior parte dei magistrati del distretto è dotato di smart-card con firma digitale ai fini dell'utilizzo dell'applicativo CONSOLLE Civile PM. L'applicativo, che permette al magistrato del pubblico ministero di accedere in via telematica ai fascicoli del Tribunale Civile, è stabilmente in funzione presso la quasi totalità degli uffici.

Pressocché a tutti i magistrati risulta inviata a seguito di richiesta dei singoli uffici la mail per l'attivazione della "firma remota", nuovo sistema per la firma digitale degli atti del procedimento nell'applicativo di prossima adozione".

4. Attuazione dei progetti informatici ministeriali e dei relativi programmi.

a) Gli applicativi in uso nel settore penale

Il RID, nella citata relazione, nota come il Distretto di Firenze sfrutti tutte le funzionalità della suite SICP, TIAP-Document@, SNT, Consolle Penale ed è allineato con gli aggiornamenti distribuiti periodicamente da DGSIA all'ultima versione disponibile.

1. S.I.C.P. (Sistema Informativo della Cognizione Penale)

È il Registro informatico in uso in tutti gli uffici. Costituisce l'evoluzione del precedente RE.GE ed è in grado di gestire tutte le fasi del procedimento e del processo nei diversi gradi del giudizio di merito.

Contiene altresì un avanzato sistema di assegnazione automatica dei fascicoli al momento dell'iscrizione in Procura. Costituisce, inoltre, la base dati dalla quale vengono estratte le statistiche in ambito penale.

Le recenti evoluzioni hanno integrato il registro anche con alcuni profili documentali atteso che sono possibili inserimenti in formato PDF dei provvedimenti definitori (sentenze e archiviazioni) o interlocutori (ordinanze cautelare e convalide di arresto e fermo). L'inserimento del PDF delle sentenze di primo grado consente il successivo utilizzo delle nuove funzionalità per l'apposizione del "visto" elettronico da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello.

A seguito di intervenuti aggiornamenti delle ultime versioni il SICP permette di gestire tutte le attività legate ai beni in sequestro con puntuale registrazione delle attività nei registri ministeriali istituiti (registro mod. 42 per la custodia presso terzi e mod. 41 per la custodia presso l'Ufficio Corpi di Reato).

In SICP viene anche gestito il registro F.U.G. (Fondo Unico Giustizia), così come autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Molti uffici gestiscono il registro mod. 42 direttamente in SICP. Ciò determina la completa gestione del bene in sequestro e della sua custodia con relative movimentazioni temporanee e/o definitive e comporta maggiori competenze per il personale amministrativo.

Sono stati attivati anche i collegamenti con il Tribunale per il riesame.

Da segnalare che la Procura di Firenze ha riscontrato talune criticità in ordine al funzionamento del sistema automatico di assegnazione dei procedimenti per i magistrati dell'ufficio ed ha in merito

costituito un gruppo di studio per l'approfondimento delle problematiche, rilevando taluni inconvenienti strutturali.

Sono state rilevate da taluni uffici del distretto criticità in ordine al corretto calcolo dei termini di durata delle indagini preliminari. In particolare, da verifiche incrociate è risultato che la sospensione non viene calcolata dal sistema in relazione ai procedimenti che siano stati iscritti a seguito di passaggio da mod. 44 a mod. 21 per individuazione dell'autore del reato e per procedimenti per i quali è già stata richiesta (ed anche eventualmente autorizzata) una precedente proroga del termine della durata delle indagini preliminari. Uguale criticità è stata segnalata da qualche ufficio per il corretto calcolo dei termini di scadenza delle misure cautelari.

Vengono attualmente impiegate dalle segreterie le nuove funzionalità introdotte nel SICP, quali la trasmissione delle richieste di tabulati telefonici al gip, mentre dal gennaio 2023 è stata divulgata la nuova funzionalità di inserimento dei dati relativi al "rapporto vittima-autore".

In SICP è inserito inoltre il modulo A.G.I. (Assistenza Giudiziaria Internazionale) utilizzato per la gestione delle rogatorie internazionali e degli ordini investigativi europei.

Di recente l'applicativo è stato aggiornato inserendo un'apposita voce riguardante gli eventi ex art. 127 disp. att. Cpp. Ciò al fine di consentire attraverso Consolle Penale un monitoraggio e un'estrazione automatica degli elenchi da trasmettere al Procuratore Generale. Si fa rilevare, però, che l'innovazione informatica è apparsa a questo, così come ad altri RID del territorio nazionale, non particolarmente performante ed efficiente, onerando le segreterie di inserire manualmente gli eventi ex art. 127 disp. att. fascicolo per fascicolo senza poter usufruire di un sistema di calcolo automatico dei termini, per cui questo Ufficio UDI, unitamente al Procuratore Generale f.f., hanno richiesto modifiche migliorative al DGSIA.

In generale è da rimarcare che l'applicativo del registro penale informatizzato ha denotato nel tempo una certa qual lentezza ad adattarsi alle modiche legislative, che impone, necessariamente, di ricorrere ad espedienti "*creativi*" da parte delle segreterie che, tra l'altro, "*inquinano*" il dato statistico (si valuti in questo senso la lentezza con la quale il registro si è adattato al nuovo istituto della messa alla prova).

In esercizio sono anche gli applicativi satelliti di SICP, tra cui si segnala:

- **SIRIS e ARES.** Il primo è l'applicativo per il rilascio dei certificati dei carichi pendenti e di quelli ex art. 335 c.p.p. nonché per effettuare le interrogazioni sulla base dati SICP. L'applicativo SIRIS, in particolare, viene utilizzato per il monitoraggio delle iscrizioni al F.U.G (Fondo Unico Giustizia) e dei beni in sequestro, degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. emessi e, in generale, per i dati non ricavabili con l'estrattore statistico. È da rilevare che dal 2020 è in esecuzione su tutti gli uffici del distretto il nuovo portale **ARES** collegato alla banca dati unificata del settore penale con funzioni avanzate di ricerca e di estrazione statistica.

2. CONSOLLE AREA PENALE.

Consolle costituisce principalmente uno strumento di consultazione del ruolo. Consente, infatti: di visualizzare il ruolo del PM (o del giudice); di assegnare priorità ed urgenze ai fascicoli in trattazione; di impostare scadenze ed avvertimenti sui fascicoli; di gestire un'agenda degli impegni con relativi avvertimenti.

Contiene, inoltre, un registro automatico dei beni in sequestro; lo scadenziario delle misure cautelari personali; monitora l'andamento delle udienze dei fascicoli assegnati e consente la consultazione in tempo reale di tutte le principali statistiche (del singolo magistrato o dell'intero ufficio a seconda della visibilità consentita in sede di configurazione).

Recenti interventi sulla Consolle del magistrato del pubblico ministero hanno poi inserito nuove funzionalità correlate alla possibilità di visualizzare le sentenze emesse dal Tribunale di primo grado e di monitorare i termini per gli appelli principali e incidentali. Tale funzionalità è estesa anche alla Procura Generale che può apporre visti elettronici alle sentenze trasmesse.

Nel distretto Consolle Penale viene utilizzata essenzialmente quale estrattore statistico, per il controllo delle scadenze e per il visto sulle sentenze di primo grado.

Viene utilizzato con regolarità da un numero sempre crescente di magistrati in servizio presso le Procure del distretto.

A seguito degli ultimi aggiornamenti introdotti per dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 150/2022, sono state realizzate procedure di estrazione, da ReGeWEB, degli elenchi dei fascicoli caratterizzati da inerzia del PM ai sensi del novellato articolo 127 disp. att. c.p.p., distinti per registro NOTI e IGNOTI.

I suddetti elenchi possono essere consultati e gestiti dal Pubblico Ministero, che ne redigerà bozza da inviare alla segreteria per il successivo inoltro settimanale alla Procura Generale. Parimenti sono state realizzate le funzionalità di consultazione e gestione dei suddetti elenchi per i Procuratori Generali.

3. GIADA (versione 4).

L'applicativo, integrato in CONSOLLE PENALE, viene utilizzato, dialogando con i corrispettivi uffici giudicanti, per determinare le date delle udienze dibattimentali e, di recente, a seguito della riforma introdotta con D. Lvo 150/22, delle udienze predibattimentali, ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio per l'ufficio di Procura e per l'emissione del decreto che dispone il giudizio per gli uffici del GUP. L'applicativo, infatti, supporta e automatizza le assegnazioni della prima udienza dei dibattimenti (collegiali e monocratici) alle sezioni penali del Tribunale. La distribuzione delle prime udienze viene

effettuata attraverso un algoritmo che calcola il peso dei singoli processi e determina la data di udienza in tempo reale sfruttando i dati presenti in SICP. L'applicativo è stato adattato alle esigenze degli uffici che hanno così esercitato piena autonomia nell'introduzione dei parametri che concorrono a formare le classi di peso alla base della distribuzione dei fascicoli.

Anche con riguardo al corretto funzionamento di questo applicativo, che presuppone un corretto inserimento del dato in SICP (ad es. la qualificazione giuridica del fatto) è stata raccomandata dall'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione un costante monitoraggio della qualità del dato immesso nei registri informatici, trattandosi di dato propedeutico alla determinazione della distribuzione delle udienze tra le Sezioni del Tribunale (ove esistenti) e tra i singoli magistrati di ciascuna sezione.

La precisione è garantita, da un lato, da un accurato censimento dei reati a cura dei Magistrati di Procura della Repubblica e di Tribunale e, dall'altro, dalla centralizzazione della funzione in una segreteria apposita con personale adeguatamente formato.

4. ATTI e DOCUMENTI

È un modulo di SICP per la redazione degli atti processuali in formato Word, che consente l'estrazione automatica dei dati dal registro informatico ed il deposito degli atti così redatti all'interno della piattaforma documentale di SICP.

La versione 2.0 che ha previsto funzionalità dei blocchi di testo e dell'archivio - anche storico- delle imputazioni, e la possibilità di creare il modello direttamente dalla redazione di un singolo atto, hanno reso questo applicativo maggiormente *user friendly*, ma l'utilizzo è assai limitato. Attualmente l'applicativo è utilizzato, nella sua versione di pieno esercizio, solo presso la Procura di Pistoia e presso la Procura di Grosseto da alcuni magistrati.

Nell'immediato futuro, in attuazione della riforma che ha previsto l'attuazione del processo penale telematico, è destinato ad essere sostituito dal nuovo applicativo "APP" la cui sperimentazione comincerà a fine novembre 2023 per poi cominciare ad essere utilizzato per alcune fasi del procedimento (quali la sottofase delle intercettazioni) a partire da gennaio 2024.

5. PORTALE NDR.

Già in uso presso tutti gli uffici di primo grado del distretto, il sistema ha segnato una rivoluzione copernicana nelle modalità di iscrizione delle notizie di reato, permettendo una drastica riduzione dei tempi di iscrizione.

Ormai se ne è consolidato l'utilizzo e si è potuto verificare che i vantaggi sono largamente superiori ad alcuni inconvenienti che si sono registrati inizialmente nella prassi.

A buon diritto, può affermarsi che l'applicativo costituisce un autentico irrinunciabile pilastro dell'attività degli uffici in quanto determina l'origine del fascicolo in formato digitale.

Lo strumento, infatti, consente alla polizia giudiziaria (P.G.) di accedere al SICP per effettuare "annotazioni preliminari" sul registro informatico della Procura, annotazioni modificabili e non vincolanti per l'Ufficio requirente, ma che riducono la tempistica del *data entry* da parte dell'ufficio giudiziario. L'utilizzo di NDR dal lato della Procura velocizza, dunque, sensibilmente le iscrizioni e, dal lato della polizia giudiziaria fornisce immediato riscontro sul numero del procedimento e sul magistrato titolare dello stesso limitando gli accessi fisici in Procura da parte della stessa polizia giudiziaria.

L'applicativo, pertanto, rappresenta il principale canale di trasmissione delle *notitiae criminis* e anche degli allegati, anche contenenti atti urgenti soggetti a convalida e le sue potenzialità sono state ampliate nell'ottica dell'attuazione di un processo penale telematico prevedendo l'integrazione ora con TIAP DOCUMENT@, l'attuale piattaforma documentale su cui ci si soffermerà in seguito, (e successivamente in MERCURIO la piattaforma documentale ministeriale di imminente adozione), nella quale gli atti della P.G. transitano automaticamente in formato digitalizzato.

Ormai l'applicativo viene utilizzato anche per la trasmissione dei seguiti anche se qualche Procura ha rilevato criticità allorché i seguiti provengano da un organo di polizia giudiziaria diverso da quello che aveva trasmesso la notizia di reato: in tali casi si affacciano difficoltà tecniche di trasmissione e di collegamento del seguito al fascicolo preesistente.

6. PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP) inserito nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST).

In fase di sperimentazione all'inizio del 2020, è stato immediatamente posto in esercizio con il sopraggiungere dell'emergenza collegata al COVID-19, con la previsione dell'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Consente ai difensori di effettuare depositi telematici di atti destinati alle Procure presso i Tribunali. Quanto previsto dalla legislazione emergenziale è oggi trasfuso nelle disposizioni transitorie della cd. Riforma Cartabia adottata con d.Lgs. 150/2022 ed è regolarmente in esercizio presso tutti gli uffici del distretto.

Nello specifico oggi, in attesa dell'attuazione del deposito telematico regolamentato dai decreti ministeriali attuativi, è obbligatorio ai sensi dell'art. 87 co. 6 bis D. Lgs. 150/22, il deposito attraverso il PDP:

- di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale.

L'atto trasmesso (in formato PDF e firmato digitalmente dal difensore), dopo la sua accettazione da parte dell'ufficio transita immediatamente all'interno del TIAP-Document@ (e nell'immediato futuro ciò avverrà anche per MERCURIO) realizzando per la prima volta un flusso nativo digitale all'interno del processo penale telematico.

Da più uffici è stata riscontrata la necessità di un potenziamento dell'infrastruttura informatica visti i frequenti malfunzionamenti lamentati dall'utenza.

I dati relativi all'anno 2022-23 mostrano ovviamente un enorme accrescimento dei depositi eseguiti con il nuovo portale.

A seguito degli ultimi aggiornamenti dell'applicativo, introdotti per implementare quanto previsto dal D.M. 4.7.2023 per dare attuazione all'art. 87 comma 6-*ies* d.lgs. 150/2022, inoltre, per i difensori è possibile il deposito degli ulteriori atti indicati nel D.M. medesimo. Va ricordato a tal proposito che a fronte dell'iniziale obbligatorietà di deposito telematico dei numerosi atti (nel numero di 103) disposta con il D.M. 4.7.2003 è intervenuto un successivo D.M. il 18.7.2003 che, sospendendo l'efficacia del D.M. 4.7.2003 ha introdotto di fatto una fase sperimentale durante la quale il deposito telematico degli ulteriori atti è possibile ma non obbligatorio.

Le funzionalità del portale deposito atti penali, come da normativa vigente, sono state ulteriormente incrementate: dall'11.7.2023, vi è la possibilità per gli avvocati di depositare, alternativamente al deposito cartaceo/pec, le richieste ex articolo 335 c.p.p. .

L'ufficio UDI per consentire una sempre maggiore diffusione dell'applicativo tra il Foro e gli Uffici ha dato indicazioni ai Magrif di organizzare eventi formativi per gli avvocati sollecitandone l'utilizzo in vista della futura generalizzata adozione nel processo penale telematico.

Infatti, sono indubbi i vantaggi che il maggior utilizzo del PDP assicura sia agli Uffici che al Foro diminuendo gli afflussi fisici agli uffici, consentendo una più efficiente gestione delle richieste dal punto di vista temporale, dando ai difensori immediati riscontri sulla iscrizione dei fascicoli e consentendo da ultimo di ricevere telematicamente gli atti a seguito della notifica dell'avviso di conclusione indagini. Infatti, dal 26.9.2022 è stata introdotta nel Portale la funzionalità di richiesta atti da parte dei difensori dopo l'avviso ex art. 415 bis. Tale funzionalità, dopo iniziali difficoltà di natura tecnico-organizzativa prontamente superate, è ora pienamente operativa in tutti gli uffici del

distretto. Alcuni uffici hanno diramato linee-guida pubblicate sul proprio sito internet nelle quali sono indicate le modalità tecniche e operative (ivi compreso il pagamento dei diritti di copia) per inoltrare la richiesta e per consentire la ricezione degli atti sulla casella pec dell'avvocato.

A seguito della modifica evolutiva del sistema del febbraio 2023, è stato riscontrato che i difensori hanno possibilità di procedere al deposito con il Portale anche nei procedimenti iscritti a mod. 21 *bis*.

Alle suddette considerazioni del RID si può solo aggiungere che è recentissima l'emanazione del D.M. 29 dicembre 2023 pubblicato sulla G.U.N° 303 del 30.12.2023 e che entrerà in vigore il prossimo 14 gennaio. Si tratta del tanto atteso nuovo regolamento previsto dall'art. 87 d.lgs. 150/2022, che detta le regole tecniche per il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e dei documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nei procedimenti penali (e civili). Si tratta di una entrata in vigore progressiva che prevede più fasi a partire dal 14 gennaio 2024 e che dovrebbe concludersi entro il 1° gennaio 2026.

Durante la redazione della presente relazione è stato emanato il D.M. n. 217 del 29.12.2023, pubblicato su G.U. del 30.12.2023, recante il regolamento attuativo delle disposizioni riguardanti il Processo Penale Telematico, il cui art. 3 prevede, per la Procura della Repubblica e per l'Ufficio G.I.P., che il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie "*relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale*" debba avvenire con modalità telematiche a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (ovvero dal 14 gennaio 2024).

7. PORTALE SNT e Documenta@ posta.

Il Sistema delle Notifiche Telematiche è un sistema *web-based*, che si avvale di una casella di posta elettronica certificata dedicata per ogni ufficio giudiziario, e che consente l'acquisizione di documenti elettronici, la consultazione e condivisione degli stessi, la firma digitale, la gestione, l'invio, il monitoraggio e la registrazione delle notifiche.

Gli uffici si avvalgono del portale SNT per l'esecuzione di diverse notificazioni ai difensori sia in proprio sia quali domiciliatari dei loro assistiti. Inoltre, il portale viene utilizzato per l'invio degli atti da notificare agli istituti di pena ed alle forze di polizia.

Il sistema è configurato ed effettivamente utilizzato anche dalla Procura Generale sia in fase di ricezione sia, con limitato utilizzo, in fase di trasmissione (es. per le notifiche relative ai fascicoli avvocati).

Poiché l'attuale versione dell'applicativo TIAP-DOCUMENT@) (vedi *infra*) è stato integrato con un gestore di PEC e relative notifiche telematiche, con la capacità (assente in SNT) di generare le notifiche direttamente dai documenti presenti nel fascicolo informatizzato nel quale vengono successivamente (ed automaticamente) inserite le corrispondenti relate, ormai pressoché tutti gli

Uffici del distretto si sono orientati all'utilizzo della funzionalità di notifica presente in TIAP Document@ in luogo del portale SNT.

Il portale SNT viene di fatto utilizzato per le residue notifiche, in particolare in alcuni uffici per gli avvisi ex art. 408 cpp.

A seguito della riforma dell'istituto delle notificazioni adottato con d.l.vo 150/22 si è riscontrato un notevole ritardo nell'adattare l'applicativo di notifica integrato in Document@. In particolare, si è riscontrato che il sistema non prevedeva nelle voci predisposte la notifica al difensore domiciliatario ex lege ai sensi del nuovo art. 157 bis cpp.

8. TIAP - DOCUMENT@).

L'applicativo consente la gestione del documento informatico, la dematerializzazione del fascicolo del Pubblico Ministero e, in prospettiva, del fascicolo del dibattimento. E' destinato ad essere sostituito in breve tempo dal nuovo gestore documentale di prossima adozione MERCURIO.

Tiap gestisce, altresì, il sistema di rilascio copie agli avvocati con un sistema di calcolo automatico dei diritti da corrispondere.

Document@ è la diretta evoluzione del TIAP del quale mantiene l'interfaccia (risalente al 2008). Il sistema, sebbene secondo l'attuale assetto normativo, debba ancora parametrarsi al fascicolo cartaceo, sconta l'assenza di modifiche migliorative per poter essere alimentato anche con documenti multimediali (audio, video, e messaggi PEC) giuridicamente rilevanti.

Il sistema è in grado di gestire – nel corso dell'iter procedimentale – le diverse fasi attraverso mirate *discovery* realizzate con la formazione di sotto-fascicoli informatici che possono essere inviati per via telematica ai diversi uffici di volta in volta coinvolti nella gestione del procedimento (la Procura può, ad esempio, formare un sotto-fascicolo informatico da inviare al GIP con la richiesta cautelare). Il Document@, inoltre, registra tutti gli accessi al singolo fascicolo (riducendo il rischio di accessi illegali).

Dopo un pluriennale percorso di sperimentazione, attualmente il programma viene utilizzato in tutto il distretto per la digitalizzazione di tutti i procedimenti destinati all'esercizio dell'azione penale. L'utilizzo di tale strumento ha dunque permesso una pressoché totale uniformazione di questa attività.

In diversi uffici sono stati stipulati protocolli con il Tribunale e/o con i rappresentanti dell'Avvocatura per un efficace utilizzo dell'applicativo.

Ormai un numero in costante crescita dei fascicoli relativi ai procedimenti in relazione ai quali è stata esercitata l'azione penale viene integralmente scannerizzato e gestito in TIAP-Document@ sia per il rilascio delle copie digitali sia per la formazione del fascicolo del dibattimento.

In questa ultima prospettiva preme sottolineare che il sistema abbrevia sensibilmente i tempi di formazione del fascicolo e garantisce, al contempo, l'integrità degli atti del fascicolo del pubblico ministero.

Proprio nella fase di emergenza epidemica, l'applicativo TIAP DOCUMENT@ è risultato particolarmente utile per il rilascio di copie di atti di procedimenti ai difensori senza la necessità che gli stessi facessero accesso fisico agli uffici.

A far data dal 26 settembre 2022 è stato attivato per tutti gli uffici del distretto il servizio di rilascio copie atti digitalizzati a seguito di richiesta di atti in formato digitale da parte dei difensori inserito nel Portale Deposito atti Penali. Il servizio è oggi attivo in tutti gli uffici anche se si è registrata qualche difficoltà iniziale dovuta a non corrette configurazioni di TIAP Document@ da cui gli atti dovrebbe automaticamente essere inviati al difensore una volta che la segreteria ha verificato la ostensibilità e la correttezza della richiesta del difensore emettendo l'atto liberalizzante. Anche a seguito dell'intervento dell'Ufficio scrivente le problematiche sono state risolte.

Oltre ai procedimenti in relazione ai quali viene esercitata l'azione penale, la scannerizzazione riguarda anche i fascicoli relativi ai procedimenti nei quali è stata richiesta una misura cautelare personale o reale (così, pressoché in tutte le Procure del distretto).

Proprio grazie a questa funzionalità di *discovery* presente nell'applicativo, non vi è dubbio che il ricorso a questo strumento faciliti gli uffici nell'attività di inoltro degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ed al Tribunale per il riesame, permettendo il successivo completamento della procedura. In questa prospettiva sono stati stipulati da tutti gli uffici di Procura del distretto, tranne Prato, protocolli per la trasmissione degli atti in formato digitale al Tribunale del Riesame di Firenze. Mentre in diversi circondari sono presenti protocolli tra Uffici di Procura e locale Tribunale per la trasmissione di atti digitalizzati attraverso Document@ ad esempio a seguito di presentazione di richieste di riesame reale.

Al fine di ovviare alle problematiche derivanti dal fatto che attraverso l'applicativo in questione non è possibile l'inserimento e dunque l'invio di *file* multimediali (con la conseguenza che nelle ipotesi in cui era presentata istanza di riesame in relazione a misure cautelari per le quali la prova dei fatti emergeva dai *file* audio o video rimaneva la necessità di provvedere al deposito di supporti contenenti i *file* con le modalità ordinarie), nel luglio 2022 su impulso e coordinamento dell'UDI è stata prevista un'integrazione del Protocollo stipulato con il Tribunale del Riesame, sottoscritta da tutte le Procure del distretto. In particolare, si è stabilito che i *file* multimediali possano essere trasmessi al Tribunale del Riesame utilizzando apposita cartella dell'applicativo ministeriale "One Drive", che sarà creata dal singolo Ufficio di Procura e condivisa con la Cancelleria del Tribunale del Riesame con l'utenza ADN che il Tribunale del Riesame avrà cura di comunicare all'ufficio di Procura richiedente.

Tutti gli Uffici, inoltre già da tempo provvedono alla scannerizzazione integrale degli atti riguardanti procedimenti nei quali sia stata richiesta o sia in corso attività tecnica di intercettazione. Ciò per

effetto dell'entrata in vigore, da settembre 2020, della riforma in materia di intercettazioni che ha imposto una riorganizzazione degli uffici di Procura ai fini di garantire la riservatezza degli atti relativi alle intercettazioni contestualmente all'instaurazione dell'Archivio Riservato delle Intercettazioni. In TIAP-Document@ è prevista una particolare partizione denominata AR in cui confluiscono gli atti relativi alle richieste del PM e agli atti autorizzativi del GIP oltre che le annotazioni e verbali della PG.

In alcuni uffici, come la Procura di Prato, è prevista la digitalizzazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti nei quali sia stata avanzata richiesta di incidente probatorio ed anche ai procedimenti definiti con richiesta di archiviazione, allorché si tratti di procedimenti complessi o vi sia richiesta di essere notiziati della richiesta di archiviazione.

Per quanto concerne la Procura Generale, è stata evidenziata in passato l'esigenza di estendere l'utilizzo dell'applicativo Document@ agli Uffici di II grado. Il ricorso a tale programma consentirebbe infatti anche all'ufficio requirente di secondo grado l'acquisizione diretta degli atti del fascicolo del dibattimento per quanto riguarda i procedimenti in grado di appello (evitando la richiesta delle copie cartacee degli stessi, attività che ad oggi impegna ben 2 uffici giudiziari quali la segreteria del PG e la cancelleria della Corte), nonché una più immediata e completa attività di supervisione dell'attività requirente nel distretto nel caso di comunicazioni ex artt. 407, 409, 410 e 421 bis c.p.p. possibile, in questo caso, attraverso l'accesso diretto al fascicolo del PM (previa eventuale autorizzazione/sblocco da parte dell'ufficio coinvolto). Ad oggi in Procura Generale risulta installato l'applicativo in questione presso tutte le postazioni dei magistrati e del personale amministrativo con funzioni di segreteria. Tuttavia, la possibilità di accesso diretto al fascicolo del PM è attualmente possibile solo in relazione ai fascicoli delle Procure e Tribunali di Livorno e Lucca, con le quali è stato stipulato apposito Protocollo che prevede la possibilità, a partire dal 2022, di accedere ai rispettivi fascicoli ove oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello. Tuttavia, occorre evidenziare che ad oggi l'operatività del protocollo richiamato risente della mancata digitalizzazione, poiché risalenti, di parte dei fascicoli astrattamente da consultare. Ovviamente le esigenze di estensione evidenziate sono destinate ad essere incorporate nel nuovo applicativo di gestione del Processo Penale Telematico che, si auspica, sarà reso usufruibile anche agli uffici di secondo grado. Nell'attuale versione l'applicativo è stato integrato:

- con un gestore di PEC e relative notifiche telematiche – alternativo al programma SNT – con la capacità (assente in SNT) di generare le notifiche direttamente dai documenti presenti nel fascicolo informatizzato nel quale vengono successivamente (ed automaticamente) inserite le corrispondenti relate;
- con un collegamento con il portale trascrizioni che consente l'automatica importazione delle trascrizioni delle udienze riferite al singolo procedimento;
- con un collegamento con il Portale NDR che consente la diretta importazione degli atti depositati dalla P.G.;

- con un collegamento con il Portale Deposito Atti Penali che consente la diretta importazione degli atti depositati dei difensori e firmati digitalmente.

9. MERCURIO.

Come emerge dalle comunicazioni ministeriali a breve sarà adottato il nuovo gestore documentale Mercurio che sostituirà Tiap-Documents@ che andrà progressivamente ad essere abbandonato e non più implementato. Con esso, grazie alle interazioni con i Portali (NDR e PDP) che produrranno atti nativi digitali, potrà dirsi attuata una buona parte dell'implementazione del processo penale telematico.

A seguito della circolare m_dg_DOG7.22/06/2023 0023267.U che ha disposto la migrazione al nuovo sistema documentale Mercurio dei fascicoli, l'UDI ha sollecitato tramite i MAGRIF gli uffici del distretto affinché procedessero al controllo delle "reste" prodotte settimanalmente dal CISIA e rese disponibili sul canale Teams dedicato, al fine di bonificare i disallineamenti dei dati tra REGeWEB e Documenta@.

Il controllo e la bonifica proseguono tuttora e vengono effettuati con regolarità allo stato residuando solo una piccola percentuale di dati non allineati che vengono man mano sanati dopo che l'ufficio ha individuato il motivo dell'incongruenza.

10. CONSOLLE CIVILE PM.

La Consolle del Pubblico Ministero, che richiede la predisposizione di un Ufficio Affari Civili che riceva gli atti da parte degli uffici giudiziari ed invii i relativi depositi, consente al Pubblico Ministero di apporre visti, di avere visione dei fascicoli informatici dei quali è parte e di depositare atti telematici in fascicoli già pendenti.

Molti magistrati dei vari uffici del distretto ed il personale amministrativo addetto alle Segretarie Affari Civili hanno partecipato a corsi organizzati dal DGSIA al fine di promuovere l'utilizzo dell'applicativo della Consolle Civile PM e di avviare l'interoperatività dello strumento con il Tribunale Civile.

L'applicativo viene regolarmente utilizzato presso tutte le Procure.

Presso la Procura Generale, già da tempo autorizzata dalla Corte d'Appello all'accesso diretto dei sostituti procuratori generali delegati al settore civile, ai dati del sistema operativo dell'area civile SICID, in modalità di sola lettura, è previsto ora il deposito degli atti processuali e l'intervento - per via telematica - del PG (apposizione del visto o l'emissione del parere). Nell'anno corrente la gestione per via telematica del fascicolo civile è diventata l'unico canale di invio degli atti agli uffici di Procura di primo e secondo grado, residuando solo in casi eccezionali (tendenzialmente legati a problemi tecnici) la trasmissione e gestione del fascicolo cartaceo.

L'anno in corso si è caratterizzato per i numerosi ed importanti interventi volti a dare esecuzione alle disposizioni contemplate dalla Riforma Cartabia per quanto attiene il processo civile telematico. Tra queste si segnala l'estensione dell'applicativo agli Uffici Minorili quale unico strumento per la gestione della materia civile al posto del SIGMA

Intervento importante ha riguardato l'introduzione della nuova funzionalità di deposito telematico del PM del ricorso introduttivo per la liquidazione giudiziale a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 196 quater disp. att. C.p.c., come modificato dall'art. 35, comma 3, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

Sul punto sono state segnalate delle iniziali criticità per tali iscrizioni, in parte risolte con gli aggiornamenti degli applicativi, nonché materiali difficoltà nel caricare la documentazione allegata al ricorso in quanto il sistema si bloccava.

Si segnala, tuttavia, che l'applicativo in questione dal lato degli Uffici requirenti presenta funzionalità ridotte non essendo possibile, ad esempio, effettuare le notifiche tramite lo stesso (diversamente da quanto avviene per le cancellerie degli uffici giudicanti), circostanza che ha reso necessaria l'attivazione diffusa di una PEC dedicata per il settore civile in attesa di un'eventuale futura implementazione del sistema in tal senso.

11. S.I.E.S.

È il sistema informatico che gestisce i registri dell'esecuzione penale sia delle Procure che dei Giudici dell'esecuzione ed è in esercizio ormai da molti anni e viene utilizzato anche per gestire gli scambi informativi con gli U.E.P.E.

L'applicativo è stato di recente aggiornato per adeguarsi alla riforma avvenuta con riguardo all'esecuzione delle pene pecuniarie che ha devoluto alle Procure il relativo procedimento.

Nella prospettiva di implementare l'informatizzazione e digitalizzazione anche in questa materia la Procura Generale ha avviato un progetto, in fase di sviluppo, per la gestione meramente informatica degli atti attinenti l'esecuzione penale da sottoporre al visto/parere del P.G. a partire dalla loro registrazione e conservazione presso la segreteria centralizzata di quell'Ufficio fino alla loro trasmissione al magistrato.

12. SIT-MP (ex SIPPI).

Il Sistema informativo telematico delle misure di prevenzione ha soppiantato il registro cartaceo. Nato come applicativo di raccolta dei dati, si è evoluto nel tempo sino a divenire un vero e proprio “registro generale” delle misure di prevenzione. A seguito di recenti modifiche implementate da DGSIA il nuovo *Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione* ha superato le problematiche costituite dalla scarsa interoperabilità, dalla mancata gestione del flusso di informazioni con gli amministratori giudiziari e dall’assenza di un gestore documentale. Pertanto, le nuove caratteristiche del SIT-MP sono:

- la gestione integrata di dati e dei documenti;
- il monitoraggio dell'intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
- l'utilizzo della PEC per le notifiche e le comunicazioni (anche se allo stato sussistono problemi tecnici);
- la cooperazione applicativa con sistemi di altri Enti o Amministrazioni.

Le soluzioni tecniche adottate nella realizzazione del SIT-MP consentono anche di integrarsi con altri sistemi ed in particolare con il sistema della Corte di Cassazione (con la quale il precedente sistema SIPPI non aveva alcun collegamento), con il sistema del Casellario, con il sistema SIDDA/SIDNA.

b) Le intercettazioni e la gestione dell’archivio delle intercettazioni.

Con la riforma entrata in vigore il 1° settembre 2020 è stato istituito l’Archivio Digitale delle Intercettazioni che è stato implementato e reso operativo presso tutti gli uffici di Procura del Distretto. Di recente è intervenuta la modifica evolutiva al sistema che ne ha permesso l’estensione anche alle Procure presso il Tribunale per i minorenni.

In concreto tutti gli uffici hanno con provvedimenti organizzativi attuato la previsione ministeriale di realizzare il predetto archivio nei due diversi sistemi informatici preposti alla custodia (e la consultazione) dei documenti e delle registrazioni.

Sono stati così realizzati:

- un archivio riservato (lato documentale) contenente la documentazione afferente l’attività captativa realizzato attraverso una specifica partizione dell’applicativo Document@-TIAP (utilizzato in molti uffici sul territorio nazionale per la dematerializzazione degli atti del processo penale) denominato Document@-archivio riservato;
- un archivio riservato (lato digitale) denominato “archivio digitale delle intercettazioni” (ADI) e contenente tutta la documentazione multimediale (registrazioni e metadati) connessa alle attività di intercettazione.

Deve rilevarsi come, nell'attesa dell'adozione del decreto previsto dall'art. 2 co.6 DL 161/2019, in tutti gli uffici di Procura del distretto si è assicurato l'obbligo di conservazione del materiale cartaceo originale in un archivio fisico collocato in ambiente separato da quello utilizzato per la conservazione del resto del fascicolo del PM.

Il sistema realizzato ha comportato, negli uffici giudiziari coinvolti dalla riforma, la necessità di adeguamenti organizzativi variamente affrontati anche alla luce delle peculiarità dei sistemi informatici dispiegati.

L'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione ha compiuto a più riprese, nel corso delle riunioni periodiche, un monitoraggio sull'utilizzo e le eventuali problematiche riscontrate negli uffici del Circondario.

Con riferimento all'archivio lato documentale presente in Tiap-Document@, per il cui utilizzo sono stati stipulati protocolli con i relativi uffici GIP del Tribunale, si è riscontrata una generalizzata farraginosità dell'applicativo dovuta a:

- Duplicazione degli inserimenti: l'applicativo prevede l'abbinamento di ogni bersaglio da intercettare (utenza, auto, ufficio etc. con una specifica richiesta di intercettazione (collazionata con i necessari atti di P.G.). Si determina così la creazione di autonomi sottofascicoli (caratterizzati da un numero RIT), ognuno con singola numerazione, che contengono di frequente la stessa documentazione (è conoscenza comune che la P.G. utilizza spesso la stessa informativa per richiedere l'intercettazione di più "bersagli" e che, del pari, il PM redige una sola richiesta per più intercettazioni nell'ambito di un medesimo contesto investigativo). Il sistema, però, non consente il "ribaltamento" dei file da una richiesta ad un'altra imponendo di reiterare l'inserimento degli stessi atti tante volte quante sono i bersagli di intercettazione. Gli atti digitalizzati già presenti in Document@-TIAP, inoltre, non possono essere importati automaticamente nella partizione dell'archivio riservato e, in tutti i casi in cui si allegano l'informativa o altri documenti alla richiesta di intercettazione del magistrato, è necessario salvare gli atti fuori dal sistema Document@-TIAP e quindi allegarli nuovamente in Document@-archivio riservato.

- Mancanza di alert: Il sistema ha imposto un necessario coordinamento tra uffici di Procura e GIP, ma non fornisce i necessari strumenti informatici. Non è, infatti, previsto alcun avviso in occasione dell'invio delle richieste da parte del PM o di deposito delle autorizzazioni da parte del GIP; gli uffici hanno regolato anche questo aspetto attraverso il ricorso a protocolli che prevedono di norma l'invio di mail con ulteriori aggravii organizzativi.

- Mancanza della possibilità di "navigazione" all'interno dell'archivio riservato: Document@-TIAP è strutturato per fascicoli ordinati per faldoni e consente la navigazione all'interno del singolo fascicolo imponendo una nuova ricerca ogni volta che debba essere aperto un fascicolo diverso. Il Document@-archivio riservato ha replicato tale sistema anche per i singoli sottofascicoli delle intercettazioni imponendo, però, preliminarmente, di uscire dall'intero

procedimento (e non solo dal singolo RIT) ogni volta che si voglia navigare all'interno di un diverso sottofascicolo di intercettazione.

Quanto all'archivio riservato digitale (ADI) alcuni uffici del distretto hanno lamentato alcune problematiche insorte su:

- conferimento – alcuni uffici hanno lamentato tempi per il conferimento (ovvero il lasso temporale necessario per caricare i file dai supporti esterni delle ditte al server ministeriale) particolarmente lunghi. In diversi hanno fatto rilevare che si manifestano errori di conferimento su un singolo RIT che hanno necessitato poi di interventi diretti sul server ministeriale da parte dell'amministratore di sistema.
- fase di estrazione e copia - si è rilevata in alcuni casi l'impossibilità di scaricare in un'unica operazione l'intero "pacchetto" di RIT di cui viene autorizzata l'estrazione, dovendosi invece procedere un RIT per volta rendendo l'intera procedura esponendo l'operatore a possibili errori nel caso di grosse quantità di dati e alla necessità di richiedere – in caso di blocco del sistema - la necessità di avviare nuovamente la lunga procedura di autorizzazione alla fruizione/copia al fine di ottenere una nuova password di accesso. Procedura, peraltro, al termine della quale il materiale estratto dall'archivio riservato viene automaticamente nominato dal sistema con un identificativo che non fornisce indicazione del relativo numero RIT (o parte di esso).
- ascolto da parte dei difensori – in particolare presso la Procura di Livorno si è rilevato in più occasioni il blocco del sistema dopo l'ascolto dei primi RIT di interesse, impedendo di proseguire la fruizione dei successivi RIT scelti dall'utente.

Alcuni recenti interventi evolutivi hanno in parte migliorato le funzionalità dell'applicativo rispetto alle problematiche riscontrate.

Alcuni uffici hanno lamentato infine seri problemi di archiviazione dei files per la limitata capienza del server dedicato tanto da limitare allo stato i conferimenti. La problematica è stata segnalata al Ministero.

Tale ultimo problema è comunque destinato ad essere superato con l'attuazione della riforma intervenuta D.L. 105/23 che ha previsto la futura archiviazione all'interno di infrastrutture digitali interdistrettuali da attuarsi previa emanazione di appositi decreti ministeriali.

Relativamente ai costi, si ritiene opportuno segnalare, che l'adozione del listino ministeriale (con provvedimento del 15.12.2022) e la successiva precisazione che i prezzi in esso indicati non possono essere variati neanche al ribasso, hanno determinato aumenti delle spese in quei casi in cui gli uffici di procura avevano già in essere rapporti basati su listini con prezzi più favorevoli rispetto a quelli ministeriali. Per esempio, presso la Procura di Livorno sono stati registrati aumenti dei costi per le intercettazioni rispetto all'anno precedente, proprio per l'applicazione del listino ministeriale. Quell'ufficio segnala, a titolo meramente esemplificativo, che le intercettazioni telefoniche semplici avevano un costo giornaliero di € 0,85 (iva esclusa) per bersaglio, mentre ora, per l'applicazione del listino ministeriale, il costo è salito a € 3,00 (iva esclusa); analogamente per le intercettazioni sistema

Volte dove il costo è salito da € 3,45 (iva esclusa) a € 8,00 (iva esclusa) come previsto nel listino ministeriale

5. L'attività giudiziaria nel Distretto, le indagini per i fatti di maggiore rilievo

Intenso il lavoro svolto dalle procure del Distretto nel periodo in considerazione, cioè dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

Vanno, innanzitutto, ricordate le indagini per i fatti più rilevanti condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di **Firenze**, che nell'ultimo anno ha sviluppato una intensa attività, acquisendo dati importanti anche per tracciare un quadro più generale della criminalità organizzata in Toscana e delineare gli ambiti del futuro intervento investigativo.

La DDA fiorentina, che nell'ottobre 2022 si è data una nuova organizzazione, nel periodo considerato, secondo quanto riferisce il procuratore di Firenze, ha proseguito le indagini sulle stragi commesse nel biennio 1993-1994 nelle città di Roma, Firenze e Milano, analizzando una mole estremamente corposa di atti raccolti in un trentennio e agendo in collegamento con più Procure della Repubblica e con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Rilevanti, anche per l'impressione che la vicenda ha destato nella pubblica opinione, le indagini della Procura di Firenze sulla scomparsa della piccola peruviana Mia Kataleya Chiclo Alvarez, che viveva con la famiglia a Firenze in un immobile (hotel Astor) occupato abusivamente.

Le indagini si presentano di particolare complessità e si stanno sviluppando con il ricorso a tutti i mezzi possibili.

Nel corso delle indagini stesse sono state eseguite quattro custodie cautelari in carcere, anche nei confronti di un parente della bambina, per una vicenda distinta rispetto alla scomparsa della piccola, vicenda per la quale sono stati contestati i reati di tentato omicidio, estorsione, tentata estorsione e rapina. Delitti questi, commessi all'interno dell'occupato Hotel Astor dove Mia Kataleya viveva.

Il provvedimento applicativo delle misure è stato confermato dal Tribunale del Riesame.

Altre indagini di rilievo sono state quelle riguardanti numerose persone fisiche (compresi imprenditori ritenuti collegati ad una cosca di ndrangheta) e sei persone giuridiche, per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e l'inquinamento ambientale, di corruzione anche in materia elettorale e di indebita erogazione di fondi pubblici ai danni della pubblica amministrazione, di falso e di impedimento del controllo da parte degli organi amministrativi e giudiziari. È stata, inoltre, mossa la contestazione in ordine alla responsabilità degli enti per illecito amministrativo da reato commesso dai propri rappresentanti, direttori e preposti. Una parte significativa di queste indagini ha riguardato la gestione dei rifiuti, specificamente dei reflui e dei fanghi industriali, prodotti nel distretto conciario ubicato tra le province di Pisa e di Firenze. Secondo l'ipotesi di accusa sarebbe emersa una prassi abusiva particolarmente pericolosa e dannosa per l'ambiente, ovverosia quella di declassificare i rifiuti pericolosi e le ceneri dei fanghi di

depurazione contaminati, facendoli figurare come se fossero rifiuti recuperabili nella lavorazione di materiali inerti per l'edilizia, così da consentire un occultamento dei rifiuti più inquinanti provenienti dal comparto conciario (ceneri contaminate da elevatissime concentrazioni di cromo) e dal comparto orafa (fanghi cancerogeni ed ecotossici contaminati da arsenico, boro, selenio) e causare anche gravi eventi di inquinamento ambientale, essendo quei rifiuti ceduti a terzi ignari e utilizzati come materie prime in terreni agricoli, in fondazioni per attività edilizie residenziali, in ripristini ambientali, in opere infrastrutturali, quali strade e aeroporti. La gravità dei fatti contestati emerge anche da preoccupanti risultati delle analisi delle acque di falda che risultano essere state a contatto con tali rifiuti.

A giugno 2023 è stata esercitata l'azione penale. Ovviamente la prospettiva accusatoria dovrà essere sottoposta al vaglio del Giudice e dunque ogni conclusione sulle eventuali responsabilità dei singoli è prematura, ma il quadro complessivo fin qui delineatosi conferma che i reati in materia ambientale meritano una particolare attenzione in questo territorio.

Come sembra potersi dedurre anche da quanto emerso nell'ambito di un altro procedimento della DDA fiorentina, nel quale viene prospettato un traffico di rifiuti collegato ad un'abusiva gestione di discarica in territorio livornese, da parte di soggetti titolari di una società di proprietà pubblica di un comune di quella provincia.

Con la richiesta di rinvio a giudizio vengono ipotizzate diverse e distinte condotte abusive nella gestione di ingenti quantità di rifiuti speciali liquidi costituiti da percolato di discarica. Sono stati contestati i reati di cui agli articoli 452 quaterdecies (*"Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"*) con l'aggravante ambientale di cui all'art. 452 novies seconda parte, 426 (*"Inondazione, frana o valanga"*) c.p., 256 comma 3, del Testo Unico 152/2006 (*"Gestione di rifiuti senza autorizzazione"*), mentre la persona giuridica soggetto imprenditoriale è chiamata a rispondere di illeciti amministrativi previsti in materia di responsabilità degli enti.

Le condotte attribuite agli indagati riguardano:

- la perdurante violazione delle prescrizioni dell'atto autorizzativo per stoccaggio occulto dovuto al mancato drenaggio e regolare smaltimento del percolato, causativo di frana per instabilità del versante di coltivazione dei rifiuti, con conseguente sversamento di percolato quantificabile in almeno 150.000 tonnellate;
- il reiterato smaltimento abusivo di ingente quantità di percolato (oltre 1.000 tonnellate) e di rifiuti liquidi contaminati (oltre 3.000 tonnellate) in zone con immissione diretta in un corso d'acqua;
- lo smaltimento abusivo di ingente quantità di rifiuti pericolosi (oltre 2.000 tonnellate) derivanti dalla pulizia di serbatoi per stoccaggio del percolato e rifiuti non pericolosi (oltre 5.000 tonnellate) nella consistenza di fanghi di sedimentazione dei citati serbatoi;
- l'accettazione e smaltimento in discarica di rifiuti non conformi all'atto autorizzativo, stimati annualmente per oltre 11.000 tonnellate.

Procedimento significativo è anche quello, trattato sempre dalla DDA di Firenze, che ha riguardato il contestato reimpiego di capitali di una cosca di ndrangheta nell'acquisto di una tenuta agricola nel senese. Durante le indagini è stato disposto il sequestro della tenuta, provvedimento poi confermato in Cassazione. Anche in questo caso è stata esercitata l'azione penale.

Altri due procedimenti trattati dalla procura di Firenze meritano di essere segnalati, prescindendo dalle responsabilità dei singoli per le quali le conclusioni potranno, ovviamente, trarsi solo all'esito di una decisione definitiva, perché i dati emersi dalle indagini sembrano confermare come certi meccanismi illeciti, già accertati in altre indagini riguardanti reati in materia tributaria, si siano diffusi e, in certa misura, stabilizzati.

Nel primo procedimento viene ipotizzata l'esistenza di una struttura associativa, costituita da tecnici, funzionale al compimento di reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte con un'evasione di oltre quattordici milioni di euro) e fallimentari (bancarotte), posti in essere con il meccanismo di aprire e chiudere imprese operanti senza pagamento delle imposte e degli oneri contributivi. La rete ritenuta illecita era costituita da 24 imprenditori di origine cinese, cui erano riconducibili innumerevoli aziende, e da cinque professionisti che, consapevoli degli illeciti commessi dai clienti, fornivano loro consulenze per eludere e/o vanificare i controlli. Le imprese cinesi, perlopiù operanti nel settore delle produzioni di articoli di pelletteria attraverso il meccanismo "apri e chiudi", si sottraevano sistematicamente al pagamento delle imposte. Per tale attività venivano impiegati prestanome che risultavano, appunto, titolari formali di oltre 80 imprese.

L'altro procedimento riguarda soggetti di nazionalità cinese indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere e di riciclaggio, per avere gli stessi sistematicamente veicolato all'estero, mediante reimpiego in criptovalute, ingenti somme di denaro, provenienti dalla commissione di delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all'art. 11, d. lgs. 10/03/2000, n. 74. Delitti previamente posti in essere da 72 imprenditori, principalmente dislocati nella regione Toscana, appartenenti ai settori del tessile e dell'abbigliamento, tutti destinatari di avvisi di accertamento tributario emessi dall'Agenzia delle Entrate e/o di cartelle esattoriali insolute, ovvero caratterizzati da passività sintomatiche di fenomeni evasivi (anche qui si è rilevato il fenomeno delle cc.dd. imprese "apri e chiudi") relativi al pagamento di imposte dirette o sul valore aggiunto, ovvero di interessi e sanzioni di importi complessivi superiori alla soglia di cui all'art. 11 del d. lgs. 74/2000.

Nel corso delle indagini è stato rilevato che una somma pari a circa 9,8 milioni di euro, derivante dalla commissione degli indicati delitti tributari, era stata trasferita per mezzo di bonifico, in un primo tempo, sui conti correnti postali intestati a due soggetti cinesi i quali, in seguito, l'avevano ritrasferita - sempre mediante bonifici - principalmente a favore di exchange di valute virtuali dislocati in Germania, Lituania, Slovenia, Estonia e Liechtenstein. Dalle ulteriori indagini è poi emerso che le somme bonificate dall'Italia erano state contestualmente convertite in valute virtuali (Bitcoin, Bitcoin Cash e Tether USD) e trasferite mediante "withdrawal" verso i wallet accesi presso OkEx, Exchange

di valute virtuali, operante tramite la piattaforma OkEx.com della Aux Cayes FinTech Co. Ltd, con sede a Victoria (Seychelles) e Huobi, Exchange di valute virtuali operante tramite la piattaforma Huobi.com della Huobi Global Limited, con sede nelle Seychelles. Le risorse finanziarie venivano poi fatte confluire verso banche cinesi.

%%%%

Altro fatto degno di nota riguarda l'omicidio di De Francesco Giuseppina, brutalmente aggredita nella notte tra il 7 e l'8 giugno 2023 all'interno dell'abitazione della figlia Marzocchi Benedetta in **Grosseto**. La donna era ivi giunta dopo cena per trascorrere la notte assieme alla figlia. A seguito di autopsia, la morte veniva ricondotta ad una pluralità di fattori e, segnatamente, ad uno shock traumatico cui concorsero la perdita ematica conseguente alle ferite del cuoio capelluto e multiple fratture costali e vertebrali. Nessun altro parente, amico o conoscente della famiglia Marzocchi/De Francesco era presente, motivo per il quale l'unica testimone oculare di quanto accaduto all'interno di detta abitazione era la stessa Marzocchi Benedetta, soggetto con problematiche psichiche. Quest'ultima ha ribadito a più riprese agli operatori del 112 e del 118, al personale sanitario che l'ha presa in cura dopo i fatti e, infine, ai carabinieri del RONINV di essere stata sorpresa ed aggredita nel cuore della notte da ignoti malfattori, i quali, una volta accortisi della presenza della madre, si erano rivolti contro la stessa. Tale versione, tuttavia, è risultata contraddittoria, illogica e smentita da una serie di emergenze investigative. Invero, l'attenta analisi della scena del crimine, i preliminari accertamenti dattiloscopici svolti dal RIS, le relazioni preliminari sulle cause della morte della vittima e sulle lesioni patite dall'indagata, conducono all'unica plausibile conclusione che De Francesco Giuseppina sia stata uccisa dalla figlia Marzocchi Benedetta al termine di una violenta aggressione perpetrata con pugni e vari utensili presenti nella casa, che si è svolta in almeno tre stanze, con inseguimento della vittima che ha tentato invano di sfuggire alla furia omicida della figlia. Sottoposta a custodia cautelare in carcere a seguito di convalida di fermo di indiziato di delitto, la donna ha, infine, confessato l'omicidio con dichiarazioni spontanee rese in sede di incidente probatorio volto ad accertare la sua capacità di intendere e volere. Le difficoltà incontrate nelle indagini hanno riguardato proprio le condizioni fisio-psichiche dell'indagata, che in passato è stata sottoposta almeno due volte a TSO ed è stata ritenuta non imputabile al momento dei fatti nell'ambito di altro procedimento penale risalente a 10 anni fa. Ciò ha reso necessario valutare attentamente sia la ricostruzione dei fatti offerta nell'immediatezza dall'indagata, evitando di bollare fin da subito come fantasiosa la sua versione dei fatti, sia la compatibilità del suo stato di salute mentale con la detenzione in carcere. Per questo è stata inizialmente sottoposta a regime di osservazione ai sensi dell'art. 112 D.P.R. n. 230/2000; la Direzione del carcere di Sollicciano non ha comunque riscontrato alcuna problematica, tanto che ultimamente l'indagata è stata reintrodotta

nel regime ordinario. Allo stato, il procedimento in esame pende in fase di indagini, in attesa degli esiti degli accertamenti del RIS e della perizia sulla capacità e sulla pericolosità sociale dell'indagata.

%%%%

Nel circondario di **Livorno** ha destato clamore l'omicidio di uomo commesso Rosignano Marittimo ed in relazione al quale è stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti del suocero. Il fatto si inserisce in quadro di rapporti coniugali deteriorati tra la vittima e la moglie (figlia dell'indagato). Le indagini sono in fase di ultimazione e la loro complessità deriva dalla necessità di accertare la consistenza del dolo del reato, se d'impeto e quasi preterintenzionale, come sostenuto dall'indagato nelle sue dichiarazioni confessorie, ovvero di premeditazione, come contestato nell'imputazione provvisoria.

Sempre nel circondario **livornese** alcuni sequestri di droga e le conseguenti indagini sviluppate nell'anno in corso, assumono rilievo perché confermano quanto si esporrà sui reati in materia di stupefacenti.

Ci si riferisce al sequestro, effettuato dalla Guardia di Finanza di Livorno, di circa 180 kilogrammi di cocaina nel porto di Livorno convalidato il 21 gennaio 2023. La droga era stipata all'interno di un container proveniente dall'Ecuador, occultata nell'impianto di refrigerazione ed è stata scoperta perché l'esame mediante scanner evidenziava nella zona posteriore del vano motore la presenza di numerosi corpi di forma rettangolare non compatibile con la tipologia di merce dichiarata (banane). In effetti si trattava di 151 panetti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso lordo di kg 179,446.

Due mesi dopo, il 31 marzo 2023, sono stati arrestati tre soggetti di nazionalità albanese sorpresi, sempre dalla Guardia di Finanza, nel porto di Livorno mentre cercavano di esfiltrare oltre 50 Kg. di cocaina, custoditi nel vano motore di un container.

Ai tre arrestati è stato contestato il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, DPR 309/90. Ancora poco tempo dopo, il 20 luglio 2023, altro sequestro di circa 60 kg. di cocaina. Anche in questo caso la droga era celata in un container proveniente dall'Ecuador e ufficialmente contenente gamberi. Le indagini si sviluppavano mediante il differimento del sequestro di due panetti dal peso complessivo di kg 2,410, all'interno dei quali veniva inserito un GPS, ricollocati nella sede originaria unitamente a 48 panetti contenenti riso e sistemati in sostituzione di quelli sequestrati contenenti cocaina. Venivano, così, seguite le operazioni di prelievo della droga da parte di tre uomini e poi fermato uno di loro. Tale soggetto, di nazionalità albanese, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e per lo stesso è stato richiesto il giudizio immediato.

Dopo una settimana, il 27 luglio 2023, la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di oltre 200 kg di cocaina, arrivato in Italia all'interno di un container frigo partito un mese prima da uno scalo portuale ecuadoriano.

Sempre la Guardia di Finanza ha poco dopo effettuato altri tre sequestri: il 4.8.2023 (51 Kg. di cocaina occultati nel vano motore di un container proveniente dall'Ecuador); il 1°.9.2023 (48 Kg. di cocaina sempre occultati nel vano motore di un container) e il 10.10.2023 (altri 47 Kg. di cocaina occultati nello stesso modo in un container).

In definitiva la GdF con la collaborazione dell'Agenzia delle Dogane, nel solo 2023, ha sequestrato nel porto di Livorno circa 450 Kg di cocaina.

Va citata per la gravità dei fatti e il conseguente, notevole interesse dell'opinione pubblica, un'altra vicenda maturata a **Livorno** nell'anno in corso.

Si tratta di una vicenda riguardante il SASN (Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti) ed il rilascio dei certificati di malattia dei marittimi. Le indagini, allo stato nei confronti di 43 soggetti, hanno tratto decisivo impulso dalle dichiarazioni rese al P.M. da tre persone in servizio presso il SASN, le quali fornivano informazioni su una consolidata prassi di assenteismo esistente presso la struttura, nonché su presumibili prassi corruttive poste in essere da un infermiere, con la complicità di personale medico, con riferimento alle visite biennali e per malattie ed infortuni.

Dopo l'attivazione di intercettazioni, l'escussione di altre persone informate sui fatti e l'acquisizione di documentazione, venivano richieste e disposte misure cautelari (una custodiale, altre interdittive). Numerosi i fatti reato emersi, rispetto ai quali, allo stato, sono stati contestati i reati di cui agli artt. 81 cpv. – 319 c.p. e 319 quater c.p. - di cui agli artt. 110, 476 c.p. e 482 c.p – di cui agli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 11 e 640 c. 2 n. 1 c.p. - di cui agli artt. 110 e 55 quinquies del D. Lgs. 165/2001 e di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7 e 640 *bis* c.p. Esercitata l'azione penale nei confronti del principale indagato mediante richiesta di immediato custodiale per i reati di cui agli artt. 81 cpv. – 319 c.p. e 319 quater c.p. Per tali contestazioni è già stata presentata richiesta di applicazione pena.

Con riferimento alle posizioni degli altri soggetti coinvolti nel procedimento è stato richiesto incidente probatorio per interrogatorio dell'indagato che ha presentato istanza ex art. 444 c.p.p.

%%%%

Altro fatto grave registrato nel distretto è un incendio di notevolissime proporzioni che ha interessato circa 900 ettari di collina versiliese nel territorio della Procura di **Lucca**.

Il fatto, di grande risonanza mediatica, ha comportato una notevole attività investigativa diretta ad appurare le cause dell'innescò e quindi la riconducibilità dell'episodio ad una condotta umana (dolosa o colposa che fosse). Le indagini, condotte con metodo informatico oltre che chimico, nonché con i tradizionali strumenti investigativi, non hanno, sinora, consentito di ricondurre l'episodio ad una specifica causa, tanto meno di avvalorare l'ipotesi della volontarietà del gesto.

%%%%

La Procura di **Pisa** ha indagato su un altro fatto che ha destato particolare impressione nell'opinione pubblica. Il 21.4.23, all'interno dell'Ospedale S. Chiara di Pisa, nei pressi del padiglione di psichiatria, veniva aggredita brutalmente la psichiatra dott.ssa Capovani da parte di un soggetto che, dopo averla attesa all'uscita, la colpiva reiteratamente con inaudita violenza, dandosi alla fuga.

La vittima decedeva, per le gravi ferite riportate, dopo due giorni.

Le indagini, partite nell'immediatezza, consentivano, attraverso la ricognizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, installati presso il nosocomio e lungo le strade limitrofe, di individuare l'aggressore che, in alcuni frame veniva ripreso con il volto scoperto e compiutamente identificato in un soggetto che precedentemente era stato già in cura dalla psichiatra. Lo stesso veniva localizzato presso la sua abitazione e sottoposto a fermo già la notte successiva al fatto.

Le ulteriori indagini hanno consentito di ricostruire integralmente il percorso dell'indagato di andata e ritorno dalla sua abitazione all'ospedale in occasione dell'omicidio, nonché di recuperare parte dell'abbigliamento indossato dallo stesso al momento del delitto. I rilievi e le successive analisi finalizzate alla estrazione e comparazione del DNA, hanno dato esito positivo, ponendosi quale ulteriore elemento probatorio a carico dell'indagato.

Svolta perizia psichiatrica, il soggetto in questione è stato dichiarato capace di intendere e di volere. Presentata richiesta di giudizio immediato, il processo è stato già fissato presso la Corte di Assise di Pisa per il mese di dicembre 2023.

%%%%

Nel territorio della Procura di **Pistoia** sono state emesse plurime misure cautelari a seguito degli accertamenti condotti dopo una sparatoria avvenuta in una casa a Ponte Buggianese in cui rimaneva ferito un cittadino marocchino. L'indagine consentiva di accertare che la sparatoria era collegata a traffici di droga di carattere transazionale e che il ferimento del cittadino marocchino era la conseguenza di una diatriba sulla ripartizione della droga. L'ipotesi accusatoria trovava un importante riscontro a seguito dell'arresto in flagranza di una delle persone coinvolte che, monitorata dalla polizia giudiziaria, veniva trovata in possesso di 10 kg di cocaina importata dal Belgio. La misura cautelare veniva poi emessa a carico di 6 persone, talune coinvolte unicamente nel tentativo di estorsione e le altre anche nel traffico di droga.

%%%%

A **Siena** è in corso un processo con due imputati in stato di custodia cautelare in carcere, per i delitti di rapina e omicidio pluriaggravati, commessi proprio a Siena il 26/09/2022.

Le indagini hanno preso l'abbrivio dal rinvenimento, la sera del 27/09/2022, del cadavere di un'anziana donna, all'interno della sua abitazione, regolarmente chiusa e priva di segni di effrazione, sebbene la camera da letto ove il corpo si trovava collocato, era stata integralmente messa a soqquadro. L'indirizzo investigativo iniziale si è rivelato particolarmente complesso, atteso che la vittima era persona anziana, con pochissimi legami affettivi, e non risultava coinvolta in pregressi contenziosi che avrebbero potuto costituire un valido movente. L'identificazione degli esecutori materiali dei reati in contestazione è stata, quindi, il frutto di serrate attività investigative, che si sono svolte senza soluzione di continuità per circa 60 ore e che hanno reso necessario lo svolgimento di intercettazioni, telefoniche e ambientali, anche a mezzo captatore informatico, perquisizioni, sequestri, analisi dei tabulati telefonici, telematici e di cella, e delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, oltre all'acquisizione di plurimi contributi dichiarativi, anche nei confronti degli stessi indiziati. Sulla scorta di tali complessivi elementi, si apprendeva che la vittima era solita occultare all'interno della propria abitazione cospicue somme di denaro in contanti; tale circostanza aveva portato a maturare nel coinquilino e in tre suoi conoscenti il proposito di appropriarsene. A tal fine, già nel mese di agosto 2022, due dei quattro soggetti, avevano tentato di narcotizzare la donna, così da agire indisturbati; azione che, tuttavia, non aveva avuto buon esito. Per tale ragione, nel corso della mattina del 26/09/2022, i medesimi individui riuscivano, con artifici, ad introdursi all'interno della abitazione della persona offesa, tentavano nuovamente di narcotizzare la donna, determinandosi, infine, a strangolarla con un laccio di scarpa. Si appropriavano così di una somma di denaro e di alcuni monili che, nel corso delle investigazioni, sono stati progressivamente rinvenuti nella disponibilità dei medesimi soggetti. Determinante, infine, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, è stato l'esito dell'accertamento svolto dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Roma che ha portato ad evidenziare compatibilità tra le tracce biologiche repertate in occasione dei sopralluoghi svolti, specie sul corpo e sugli indumenti indossati dalla vittima, e i profili di DNA dei soggetti indagati. Il patrimonio investigativo è stato arricchito, inoltre, dallo svolgimento di plurimi accertamenti tecnici: oltre a quello medico-legale, sono stati svolti approfondimenti di tipo tossicologico e forense, con rilevanti risultati a sostegno dell'ipotesi accusatoria, anche al fine di ricostruire compiutamente il contributo, morale e materiale, offerto dai due soggetti che non avevano attivamente preso parte all'azione delinquenziale.

Il procedimento si trova in fase dibattimentale davanti alla Corte d'Assise che dovrà accertare l'effettiva responsabilità degli imputati.

%%%%

6. Considerazioni sulle caratteristiche della criminalità nel distretto e riferimenti ad alcune e più rilevanti tipologie di reato

Un complessivo esame dei dati emersi nell'ultimo periodo, conferma che la Toscana non presenta caratteristiche della criminalità tali da differenziarla dalle altre regioni del Centro - Nord del Paese.

Reati di criminalità organizzata e in materia di droga, reati economici e reati ambientali sono quelli che, nel quadro complessivo delle manifestazioni di criminalità in ambito regionale, risultano essere maggiormente meritevoli di attenzione.

I dati statistici sopra riportati dimostrano che altri due settori vanno seguiti con particolare cura :

- i delitti espressione di violenza di genere
- i reati in materia di tutela penale del lavoro

a) Reati in materia di stupefacenti e di criminalità organizzata

Per i delitti in materia di droga, che sono in aumento (+ 3,57%), la pericolosità dei traffici che incrociano il territorio toscano, in particolare il porto di Livorno, richiede un costante sforzo organizzativo e investigativo, nonché un convinto impegno di coordinamento a livello nazionale e internazionale, per il quale è essenziale il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e degli organi come Eurojust.

Il cosiddetto "*piccolo spaccio*" è gestito in prevalenza da soggetti stranieri.

In particolare, quelli di origine magrebina che hanno un ruolo predominante non solo per l'eroina, ma anche per i derivati della cannabis e la cocaina.

Più in generale, si può dire che in Toscana sono proprio africani (tunisini, marocchini, nigeriani, senegalesi) e albanesi, i gruppi criminali che occupano buona parte del mercato della droga. Essi coprono settori che vanno dal livello di traffico medio – alto, allo spaccio di piazza.

Un ruolo di particolare rilievo rivestono i trafficanti albanesi il cui inserimento nei "*piani alti*" del traffico internazionale di droga è ormai fatto noto.

Alcune recenti vicende processuali confermano i dati emersi da pregresse indagini ed evidenziano come la criminalità albanese, anche in Toscana, faccia spesso ricorso ad incensurati per custodire la droga e prendere in locazione, anche con falso nome, immobili posti a distanza dai luoghi ove ha basi operative, per poi usare tali immobili come depositi di stupefacente. Gruppi di giovani legati alle organizzazioni operanti anche dall'Albania vengono adibiti al prelievo, trasporto e distribuzione della droga.

Ma non c'è solo la criminalità straniera.

Lo scrivente ha già segnalato molti anni fa, in numerose relazioni, come il porto di Livorno stesse diventando uno snodo importante nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti, traffico nel quale la ndrangheta ha tuttora un ruolo di primo piano [anche se ormai la vera borghesia mafiosa calabrese non rischia trent'anni di carcere per traffico di droga, ma privilegia i circuiti economici legali e la finanza senza confini].

Gli ingenti sequestri effettuati anche nel corso di questo ultimo anno, cui si farà cenno nel prosieguo, rappresentano una significativa conferma dell'importanza dello scalo livornese per il traffico internazionale di droga.

Ndrangheta, albanesi, ma anche altre organizzazioni criminali, utilizzano lo scalo labronico come alternativa privilegiata ai porti di Gioia Tauro e Genova.

La Toscana per la **criminalità organizzata** è in una situazione particolare che accomuna vari, omologhi ambiti territoriali.

Tenuto conto delle evidenze investigative e giudiziarie è una delle regioni del Centro Nord in cui si è registrato, nel corso dell'ultimo ventennio, il minor numero di presenze mafiose e della criminalità organizzata in genere.

Il dato è sicuramente significativo e di esso va tenuto conto. Ma con qualche precisazione.

Per molto tempo si è ritenuto che in Toscana e in più generale nelle aree di Centro-nord non ci fossero rilevanti pericoli di diffusione delle nostre mafie storiche.

Di conseguenza, non sono stati tempestivamente approntati quei meccanismi di rilevazione degli elementi utili per percepire le delocalizzazioni mafiose e per sviluppare le indagini.

Per esempio, in molti organi investigativi del centro-nord, per anni, non sono stati acquisiti ed elaborati con la necessaria sistematicità quegli elementi conoscitivi che sono essenziali per cogliere relazioni, rapporti, cointeressenze dei soggetti legati alle mafie che avevano trasferito parte dei loro interessi in dette zone.

Difficile indagare su qualcuno se non si sa chi frequenti, dove si muova, cosa faccia.

Tali carenze non dipendono da incuria o negligenza, bensì per un verso dal ritardo con cui, come sistema nel suo complesso, è stata percepita l'importanza di taluni segnali e la necessità di investigare certi aspetti e certi ambienti con la necessaria sistematicità; per altro verso dalla oggettiva necessità, postasi in certi periodi, di far fronte all'emergenza mafiosa che ha reso (e tuttora in parte rende) necessario concentrare nel Mezzogiorno importanti risorse in termini di quantità e qualità.

Da qui, in passato, una serie di difficoltà nel tracciare tempestivamente gli spostamenti dei mafiosi e dei loro capitali, le cui conseguenze, in certa misura, pesano tutt'oggi.

Dunque, una situazione meno rassicurante di quel che sembra sulla base di certe rilevazioni statistiche.

Pur senza enfatizzare, va detto che in Toscana si registra l'esistenza di varie attività criminali (anche organizzate) che possono incidere negativamente su diversi settori dell'economia e dell'imprenditoria.

Anche le indagini dell'ultimo periodo confermano sia la presenza nella regione delle nostre mafie storiche, che, come in altre regioni del centro -nord, costituiscono, a seconda delle esigenze, anche nuove aggregazioni miste (camorristi, ndranghetisti, criminali autoctoni, criminali stranieri), sia di organizzazioni composte prevalentemente da stranieri che operano sul territorio come gruppi

criminali di nuova formazione e che talvolta utilizzano metodi assimilabili a quelli delle organizzazioni di stampo mafioso.

Un posto a parte va assegnato alla criminalità organizzata cinese che, dopo una fase storica di operatività delinquenziale non percepibile perché prevalentemente interna alla comunità di provenienza, ha da tempo cominciato a manifestarsi sul territorio con i conseguenti negativi effetti, soprattutto in certi settori delle attività economiche.

In alcune zone del territorio (Prato - Firenze), la criminalità cinese rappresenta un fenomeno preoccupante, il cui contrasto si presenta particolarmente difficile per una serie di motivi : comunità chiuse, poco permeabili che, salvo eccezioni, tendono a risolvere i conflitti al loro interno, difficoltà a reperire nel corso delle indagini, prima, e dei processi, dopo, interpreti e traduttori affidabili.

Alcune tipologie di reato sono rilevabili attraverso gli ordinari controlli : sfruttamento lavorativo di immigrati clandestini in attività imprenditoriali gestite da prestanome, correlate condizioni di pericolo in cui lavorano gli operai, sistematiche violazioni fiscali, contrabbando e reati collegati; in particolare riciclaggio e autoriciclaggio.

Più difficile, per le condizioni prima illustrate, scoprire e investigare altri tipi di reato : quelli violenti che sono commessi all'interno della comunità e che spesso sono espressione di contrasti tra bande criminali; certe tipologie di frodi fiscali organizzate in modo da eludere i controlli anche mediante repentine chiusure e riaperture di aziende con altri prestanomi; il riciclaggio (anche con investimenti in criptovalute) degli ingenti profitti illeciti che derivano da tali attività criminose.

Negli ultimi cinque anni in Toscana non è divenuta irrevocabile alcuna sentenza per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. contestato con riferimento alle nostre mafie storiche.

Dato che è meno sorprendente di quanto appaia e risulta perfettamente in linea con quelli rilevati negli anni passati.

Sarebbe, però, un grave errore giungere alla affrettata conclusione che la Toscana sia indenne dal fenomeno mafioso.

Le indagini sviluppate negli ultimi dieci - quindici anni e i conseguenti processi, con relative condanne, dimostrano l'esatto contrario.

La Toscana – come altre regioni del Centro-Nord del Paese - è un territorio nel quale la presenza mafiosa non si caratterizza, di regola, con quei tratti idonei ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 416 bis del codice penale, a cominciare dalla "*intimidazione diffusa*". La questione teorico - pratica è ben nota. Dottrina e giurisprudenza si confrontano da tempo, non è questa la sede per affrontarla.

Qui va, piuttosto, ribadita la necessità di programmare e organizzare l'azione di contrasto tenendo conto delle carenze del passato e delle nuove forme dell'azione mafiosa.

Occorre affinare ancor più i meccanismi di rilevazione degli elementi sintomatici della presenza mafiosa che oggi, in regioni come la Toscana, è soprattutto presenza nei circuiti economici.

Una serie di significative circostanze emerse da indagini e investigazioni preliminari rende, appunto, ragionevole la prospettazione che in Toscana siano stati, da tempo, inseriti nel circuito economico legale capitali mafiosi che oggi non è più possibile aggredire con le fattispecie criminose proprie del sistema antimafia.

Parimenti occorre considerare che l'evoluzione delle mafie verso forme di attività illecite più moderne e sofisticate, così da essere più funzionali al riciclaggio e reinvestimento dei capitali illeciti, mediante l'inserimento nei circuiti economici legali, comporta la creazione di reti relazionali nelle quali non è infrequente registrare anche la compresenza di soggetti che sono espressione di interessi di mafie diverse o di interessi non mafiosi.

Questo fenomeno, si registra, ovviamente, nelle aree dove più si sviluppano i meccanismi di partecipazione mafiosa ad attività lecite o apparentemente lecite, appunto nel centro nord del Paese, Toscana compresa.

Occorre, dunque, saper tempestivamente cogliere nelle indagini sui reati comuni e in particolare quelli in materia economica, i segnali di presenza delle nostre mafie storiche e della criminalità organizzata in genere.

Da qui la necessità di un impegno particolare della DDA, delle Procure Circondariali e di un costante coordinamento tra queste e la DNA.

Svolgere una funzione agevolatrice di questo virtuoso percorso, nei limiti di legge e senza invadenza alcuna, è uno degli obiettivi che deve porsi la Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

b) Reati economici

Occorre sviluppare le investigazioni valorizzando i delitti spia e quindi i **reati economici**, (per i quali si registra una diminuzione del 22,81 % di falsi in bilancio e bancarotte a fronte di un aumento del 27,38% dei reati tributari), organizzare più incisive forme di controllo sugli acquisiti di beni e attività che, dopo la crisi pandemica, si stanno moltiplicando anche a Firenze e in altre città; in particolare da parte della criminalità albanese, che in Toscana sta ormai completando il salto di qualità da delinquenza dello spaccio a criminalità dei grandi traffici e del reinvestimento di capitali illeciti nei circuiti economici.

In questa direzione un settore da valorizzare – nel pieno rispetto delle garanzie di legge - è quello delle misure di prevenzione patrimoniali. Settore che può assumere particolare rilievo se si pongono le basi per sviluppare ulteriormente prassi investigative funzionali a rendere possibile l'accertamento dei presupposti per l'applicazione di tali misure.

c) Reati in materia ambientale

Il terzo settore che caratterizza la criminalità in Toscana è quello dei **reati ambientali**.

I dati numerici registrano una leggera flessione delle iscrizioni: - 5,31 %.

Sono, però, sempre numerose le denunce per smaltimenti illeciti caratterizzati dallo sversamento sul terreno di rifiuti urbani e speciali derivanti da sgombero locali e raccolte non autorizzate, ma quelle rilevanti sono, ovviamente, le problematiche legate agli insediamenti industriali.

A parte le variazioni nei flussi degli illeciti, va detto che sempre più si rafforza la percezione, data da specifiche indagini, che i reati registrati in questo settore non siano solo espressione di criminalità diffusa, ma riflettano in molti casi modalità elusive della normativa che riguardano categorie ben precise. Nel territorio toscano, come in altri, le condotte illegali risultano sempre più spesso frutto di deliberate scelte imprenditoriali, per cui si può, in certa misura, parlare di “criminalità d’impresa”.

Le caratteristiche del territorio e gli insediamenti produttivi che lo connotano, impongono massima attenzione e funzionalità operativa nei controlli e nelle indagini riguardanti i reati ambientali.

Negli ultimi tempi sono stati registrati vari casi di esportazione di rifiuti prodotti in Italia verso Paesi esteri. Rilevanti le spedizioni per il continente africano, verso il quale vengono avviati rifiuti plastici e gomma, i r.a.e.e. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rifiuti combustibili.

Da alcuni anni, ormai, la Toscana si attesta tra il sesto ed il settimo posto nella graduatoria nazionale per numero di reati ambientali accertati. Viene dopo Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio. Un dato significativo che non può essere spiegato solo con i maggiori controlli. È sicuramente vero che in Toscana ci possano essere controlli più frequenti e più efficaci che in Calabria o Campania, ma non più che in Emilia-Romagna, Umbria, Liguria, Veneto e altre regioni ad essa assimilabili.

Dunque, se risultano accertati più reati che nelle altre regioni omologhe, per caratteristiche socioeconomiche e funzionalità degli organi di controllo, questo significa che in Toscana le violazioni in materia ambientale sono un elemento caratterizzante la criminalità del territorio.

Secondo l'Ufficio Studi della Banca d'Italia “... *lo shock prodotto dal Covid-19 ha avuto ricadute negative sull'accumulazione di capitale delle imprese e potrebbe aver rallentato gli sforzi degli operatori per aumentare la propria sostenibilità ambientale. Nel 2019 il Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi, condotto tra settembre e ottobre dalla Banca d'Italia, indicava in circa un terzo la quota di aziende toscane con almeno 20 addetti che si ritenevano esposte al rischio ambientale; di queste l'80 per cento circa aveva intrapreso o programmato azioni per farvi fronte. Nell'analoga rilevazione condotta nel 2020 oltre la metà di quest'ultimo gruppo di imprese aveva sospeso o rimandato gli interventi in programma; circa un operatore su quattro aveva anticipato o intensificato i propri piani d'azione in tema di adattamento ambientale, mentre uno su cinque non vi aveva apportato modifiche. Tali quote risultavano in linea con l'analogo dato medio italiano*” (così in: Banca D'Italia “Rapporto Annuale 2021 sulla Economia della Toscana” pag. 19).

Le illecite attività elusive della normativa antinquinamento sono oggi realizzate con meccanismi che, col passare del tempo, si sono sempre più affinati.

Infiltrazioni di rifiuti pericolosi nei terreni e nelle cave, giro bolla, declassificazioni fittizie e altri artifici tipici della criminalità ambientale sono talvolta agevolate da provvedimenti autorizzativi caratterizzati da espressioni generiche ed equivoche che finiscono indirettamente per consentire il formalmente vietato.

Iscrizioni all'albo dei gestori ambientali con ditte create ad hoc per trattare i rifiuti che invece i rifiuti non trattano, organizzazione di mezzi e standardizzazione di procedure per mascherare i rifiuti con fittizie classificazioni. Analisi meno incisive del necessario. Rifiuti pericolosi tritati e mischiati ad altri. Controlli non sempre penetranti.

d) La violenza di genere

Come risulta dai dati prima riportati, riguardanti tutto il distretto, sono in aumento le iscrizioni sia per delitti contro la libertà sessuale e atti persecutori, sia per i maltrattamenti (art. 572 c.p.).

I delitti contro la libertà sessuale sono 1145 nel 2022-2023 a fronte dei 1067 del 2021-2022.

In lieve aumento anche gli atti persecutori che passano da 1348 del periodo precedente a 1360 nell'attuale.

In aumento pure i maltrattamenti che sono 2806 contro i 2723 del periodo precedente.

Nel distretto, nel periodo considerato, risultano commessi **sette fatti omicidari con vittime di sesso femminile**, tra cui due matricidi.

Nel precedente periodo (1° luglio 2021 – 30 giugno 2022) il dato totale è stato di **quattro fatti omicidari con vittime di sesso femminile**.

Dunque, è quasi raddoppiato il numero di questi delitti.

In particolare, 2 femminicidi sono stati consumati nel circondario di Arezzo, 1 femminicidio nel circondario di Grosseto, 1 a Pisa, 1 (matricidio) a Pistoia, 2 fatti omicidari con vittime di genere femminile (1 matricidio) a Livorno.

Tutti gli uffici si sono variamente organizzati per rispondere adeguatamente al fenomeno della violenza di genere con meccanismi diversi a seconda delle caratteristiche organizzative dell'ufficio, ma tutti efficacemente diretti ad assicurare il rispetto delle indicazioni della nuova normativa.

Sono stati creati gruppi specialistici che si occupano espressamente della violenza di genere e delle altre connesse come la violenza domestica, i reati sessuali e simili.

Anche questa Procura Generale ha creato un gruppo specialistico, con specifico provvedimento del 3 febbraio 2022. In considerazione del fatto che la Corte d'Appello di Firenze ha attribuito alla competenza tabellare di una delle sezioni penali, la seconda, la materia relativa alla violenza di genere e domestica (delitti contro la famiglia - artt. 556, 558, 564-574-bis cod. pen. - delitti contro la libertà individuale - artt. 600-bis, 600 ter, 500-quater, 600-quater.l, 600-quinquies, 600-octies, 503-

bis, 605-623-bis cod. pen.), si è concordato sulla possibilità di concentrare la materia in capo ad alcuni sostituti, ai fini della specializzazione, designando un gruppo di magistrati - che si è ritenuto congruo individuare in numero di almeno quattro, sulla base della relativa disponibilità - per la stabile partecipazione alle udienze della stessa seconda sezione, in base a un criterio di rotazione, sempre nel rispetto del principio della equa ripartizione dei carichi di lavoro.

I vari progetti organizzativi, ovviamente, sono diversamente articolati, ma tutti dedicano una particolare attenzione alla materia.

In alcuni casi l'interrogatorio della vittima è stato ricompreso nel novero degli atti urgenti attribuiti al magistrato di turno, in altri la valutazione del caso viene affidata immediatamente al magistrato del gruppo specializzato cui spetta l'affare ed in mancanza di questi al magistrato di turno urgenza.

Quasi tutti gli uffici hanno organizzato incontri formativi con la polizia giudiziaria sulla specifica tematica e sono stati sottoscritti numerosi protocolli diretti a creare una "rete" idonea ad assicurare la salvaguardia delle vittime.

Un apposito protocollo delle Procure del distretto con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni assicura un continuo scambio di informazioni ed il conseguente coordinamento degli uffici interessati quando, in qualsiasi modo, si prospetti una situazione di pregiudizio per un minore.

Analogamente alcune Procure del distretto hanno sottoscritto protocolli e/o accordi con i rispettivi Tribunali sulla base dei quali il magistrato assegnatario degli affari civili provvede ad informare il PM tutte le volte in cui vengano trattati procedimenti relativi a tutele o amministrazioni di sostegno nelle quali si evidenzino problematiche relative a soggetti minorenni.

La Procura di Grosseto ha elaborato un protocollo specifico (denominato "Protocollo Rosa") firmato con la Prefettura, l'Amministrazione provinciale e la ASL di Arezzo e volto a realizzare una rete di protezione a tutti i livelli per le vittime di violenza di genere.

Tale protocollo è stato poi ripreso ed ampliato a livello distrettuale, la cui ultima versione, proposta dalla Procura Generale di Firenze nel mese di dicembre 2022, è stata sottoscritta da tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto.

Il Protocollo ha la funzione di realizzare un effettivo coordinamento tra i vari enti interessati per attuare interventi tempestivi e sinergici, ciascuno in relazione alla propria sfera di competenza, ponendo così le basi per una più efficace tutela delle vittime dei reati c.d. di genere.

Tali interventi congiunti e la collaborazione dei soggetti firmatari del Protocollo "Codice Rosa" hanno permesso di creare una Rete Antiviolenza che sul territorio ha assunto iniziative rivolte alla riduzione delle discriminazioni di genere e della violenza sulle donne, nonché, più in generale, un contrasto alla cultura della violenza foriero di buoni risultati.

In questa logica sono stati anche attivati percorsi di protezione adeguati e misure di tutela volte a favorire la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere.

Immediatamente dopo la immissione in possesso, lo scrivente ha avviato, in accordo con la Regione Toscana, la procedura per aggiornare il “Codice Rosa” alla luce dei più recenti interventi normativi.

Proprio le linee guida e le indicazioni contenute nei protocolli, nonché il recepimento delle modifiche normative intervenute in materia, hanno da un lato aggravato fortemente il carico di lavoro dei magistrati assegnati ai gruppi specializzati in tale materia (situazione che va certamente valutata a livello organizzativo), ma dall’altro hanno accelerato i tempi del procedimento penale, comprese le eventuali richieste di misure cautelari, evitando che una progressione lenta possa porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime. Come già illustrato nella prima parte di questa relazione, le procure del distretto hanno tutte adottato specifici accorgimenti organizzativi al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all’art.362 comma 1 ter c.p.p.

Non va, però, trascurato il fatto che per una piena realizzazione degli obiettivi della nuova normativa, sono indispensabili per gli uffici risorse che allo stato mancano.

Ovviamente il gravissimo problema della violenza di genere, che non può essere risolto affidandosi esclusivamente all’intervento penale, richiede, non solo una formazione specialistica multidisciplinare per la magistratura, ma la consapevolezza della necessità di interventi lungimiranti che rafforzino il circuito socioassistenziale del territorio e introducano nel sistema scolastico modelli educativi idonei a rendere naturale la percezione della parità tra i generi.

e) Reati in materia di lavoro

I reati concernenti gli infortuni sul lavoro, nel periodo considerato, sono in leggera flessione. Gli omicidi colposi nel distretto sono diminuiti da dodici a dieci, con una flessione del 16,67%. Così pure le lesioni che diminuiscono del 9,62% (si passa da 343 casi a 310).

Sono in flessione anche le iscrizioni per reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si passa dagli 83 casi del periodo precedente ai 70 di quello attuale con una flessione del 15,66%.

Nelle procure toscane la materia è considerata specialistica e pertanto attribuita, di regola, ad uno specifico gruppo di lavoro. I magistrati addetti al gruppo hanno sviluppato nel tempo rapporti di proficua e fattiva collaborazione con gli organi dell’Ispettorato del Lavoro e i gruppi carabinieri che seguono la materia.

In alcuni uffici (come Grosseto) sono stati implementati i protocolli investigativi con la polizia giudiziaria e con gli addetti al servizio di Medicina del Lavoro della ASL (Ufficio PISLL), sono stati anche organizzati incontri di studio e di confronto sui sequestri, sugli elementi probatori da cristallizzare nell’immediatezza dell’infortunio, sulla ricostruzione delle posizioni di garanzia nell’ambito delle organizzazioni complesse, sul nesso causale e sulla colpa. L’obiettivo è quello di chiarire, rispetto alla infinita varietà casistica, le principali criticità, emergenti soprattutto nell’ambito

delle organizzazioni complesse (per l'individuazione delle posizioni soggettive rilevanti) ovvero nelle ipotesi di rischio interferenziale derivante dalla presenza di più soggetti e più attività lavorative nel medesimo luogo, di c.d. prassi aziendali tollerate difformi dal documento di valutazione dei rischi, nonché sul tema dell'inquadramento del fatto come infortunio sul lavoro anche nelle ipotesi di evento dannoso occorso al terzo non lavoratore sul luogo di lavoro altrui.

A Siena continua ad essere applicato un Protocollo firmato nel 2018 tra la Procura della Repubblica, Azienda USL Toscana Sud Est e Dipartimento di prevenzione UF Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché con la sede operativa INAIL di Siena.

Come segnala il Procuratore di Siena l'applicazione e l'ottemperanza di tale protocollo ha consentito di ottimizzare progressivamente il coordinamento informativo tra INAIL e Azienda AUSL Toscana Sud est, prodromico rispetto alla trasmissione di notizie di reati di cui all'art. 590 comma 3 c.p., nonché per le contravvenzioni previste da D.Lgs 81/2008, in modo tale da evitare plurime trasmissioni della stessa notizia di reato.

Il Protocollo prevede altresì che le comunicazioni di notizia di reato abbiano un "contenuto minimo", di atti e documenti, in modo tale da consentire, anche a fronte di imprese caratterizzate da complessità gestionale, di addivenire ad una rapida individuazione del datore di lavoro e di altri soggetti responsabili e, dunque, alla subitanea iscrizione del procedimento a mod. 21, nonché una rapida ed agevole trattazione dell'intero procedimento.

Prosegue l'attuazione anche di altro protocollo con caratteristiche simili firmato nel 2020 a cura di questa Procura Generale tra le Procure di Firenze, Prato, Pistoia e la Regione Toscana.

Specifiche direttive alla polizia giudiziaria e all'Ufficio PISLL della competente Asl, volte a realizzare gli stessi obiettivi dei protocolli indicati, sono state adottate dalla Procura di Livorno.

f) Le misure di prevenzione

Va rilevato che in questo settore, negli ultimi anni, si è registrato in Toscana un vero e proprio salto di qualità.

Per molto tempo la quasi totalità delle segnalazioni per l'applicazione di misure di prevenzione ha riguardato, in gran parte, soggetti come i tossicodipendenti e gli emarginati, per i quali la misura si rivela più criminogena che risolutiva del problema di pericolosità.

Ora invece vengono analizzate situazioni di pericolosità più complesse e insidiose e formulate segnalazioni ben più articolate. Le conseguenti proposte riguardano soprattutto misure patrimoniali. Cioè, quel settore della prevenzione che è uno degli strumenti più efficaci per aggredire i patrimoni di origine illecita.

L'attività dell'Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Firenze ha prodotto risultati di notevole rilievo, sia sul piano della concreta applicazione delle misure patrimoniali, sia nella formazione e stabilizzazione di una giurisprudenza che, rispettosa di quei principi costituzionali e sovranazionali che riguardano la materia, si è attestata nel richiedere, giustamente, una prova rigorosa dei

presupposti applicativi delle misure stesse, così producendo provvedimenti di regola idonei a superare le ulteriori verifiche di merito e di legittimità.

Nel periodo considerato il Tribunale di Firenze, in accoglimento delle proposte avanzate dalla Procura Distrettuale, ha emesso numerosi decreti di confisca, tra i quali vanno ricordati i seguenti :

1.Confisca di un patrimonio di circa 5 milioni di euro nei confronti di un soggetto di origine calabrese, attivo nelle province di Pisa e Arezzo e indicato come legato ad una cosca 'ndranghetista. Il decreto del Tribunale è stato depositato il 10 gennaio 2023. È stato presentato ricorso in Appello.

2.Con decreto del Tribunale depositato il 19 settembre 2022 è stata disposta la confisca di un patrimonio di € 4.760.405,28, ad un commercialista attivo nelle province di Grosseto e Livorno. Anche in questo caso è stato presentato ricorso in Appello.

3.Ad un soggetto calabrese, attivo nelle province di Pisa e Livorno, ed indicato come legato ad una cosca di ndrangheta è stato confiscato un patrimonio di oltre € 800.000,00, con decreto del Tribunale depositato il 2 gennaio 2023.

Inoltre, sono stati confermati, tra gli altri, dalla Corte d'Appello, i provvedimenti di confisca nei confronti:

1.di un imprenditore di origine campana operante in provincia di Pistoia ed indicato come legato ad un clan camorristico. In questo caso è stato confiscato un patrimonio di circa € 10.000.000,00. È stato presentato ricorso per Cassazione.

2.di un imprenditore di origine calabrese, attivo nelle province di Pisa e Firenze, indicato come legato a due cosche 'ndranghetiste della provincia di Reggio Calabria. In questo caso è stato confiscato un patrimonio pari a circa € 2.200.000,00 con decreto depositato il 19 ottobre 2022 con il quale la Corte d'Appello ha confermato integralmente il decreto di confisca del Tribunale.

3.di una donna ritenuta appartenente alla camorra e attiva in provincia di Arezzo, a cui è stato confiscato un patrimonio di circa € 1.500.000,00. Con decreto depositato il 15 maggio 2023, la Corte d'Appello ha confermato il decreto di confisca del Tribunale. È Stato presentato ricorso per Cassazione.

4.di due soggetti di origine pugliese, attivi in provincia di Prato. In questo caso è stato confiscato un patrimonio di oltre € 220.000,00. Con decreto del 19 maggio 2023, la Corte d'Appello ha confermato il decreto di confisca del Tribunale emesso il 19 settembre 2022. È stato presentato ricorso per Cassazione.

5.di un imprenditore livornese, a cui è stato confiscato un patrimonio di circa € 190.000,00. Con decreto del 07.02.2023, la Corte d'Appello ha respinto il ricorso avverso il decreto di confisca del Tribunale emesso il 22 luglio 2021. È stato presentato ricorso per Cassazione.

%%%%

7. La Situazione Penitenziaria

Si riportano di seguito dati e indicazioni forniti dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Istituti penitenziari del distretto e presenze

La Toscana è al terzo posto, dopo Sicilia (23) e Lombardia (18), per numero di istituti penitenziari: ben 16 su tutto il territorio regionale (di cui 4 sono Case di reclusione, cioè con detenuti solo definitivi) e, tuttavia, il bacino territoriale del Tribunale di sorveglianza di Firenze (che coincide con il distretto dell'omonima Corte d'Appello) è più vasto dei plurimi Tribunali di sorveglianza che insistono in quelle due Regioni (Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta in Sicilia; Milano e Brescia in Lombardia) e presenta alcune particolarità 'geografiche': tre istituti penitenziari sono situati su territori insulari (Isola d'Elba, Isola di Pianosa e Isola di Gorgona). Vi è sottratto soltanto il circondario di Massa (rientrante nella Corte d'Appello di Genova).

Nel distretto sono presenti 2 REMS (Volterra ed Empoli).

Gli istituti detentivi sono i seguenti:

Firenze-Sollicciano

Firenze-Casa C.le "Mario Gozzini"

Prato

Arezzo

Pistoia

REMS di Empoli

Pisa

Lucca

Volterra

REMS di Volterra

Livorno,

Porto Azzurro/Pianosa

Gorgona

San Gimignano

Siena

Grosseto

Massa Marittima

Le Case di reclusione (detenuti definitivi) sono quattro:

Porto Azzurro

Volterra

San Gimignano

Gorgona.

Alla data del 30.06.23 le presenze nelle carceri toscane erano di **2990** (compresi i detenuti del carcere di Massa pari a 227), grossomodo corrispondente a quello dell'anno precedente (2994), a fronte di una capienza regolamentare di **3139** (l'anno precedente: 3118).

Nel periodo in considerazione si è mantenuta dunque una popolazione detenuta al di sotto della soglia regolamentare (149 detenuti in meno in termini assoluti).

Si riportano i numeri dei detenuti nelle varie carceri toscane (tra parentesi il numero corrispondente al periodo della precedente relazione):

Prato 509 (507)

Firenze-Sollicciano 450 (585)

San Gimignano 322 (267)

Porto Azzurro 316 (250)

Livorno 255 (269)

Pisa 254 (290)

Volterra 181 (174)

Lucca 76 (65)

Firenze "Mario Gozzini" 75 (71)

Siena 72 (61)

Livorno-Gorgona 70 (78)

Pistoia 63 (60)

Arezzo 38 (30)

Massa Marittima 28 (50)

Grosseto 24 (21)

Gli istituti che nel corso dell'anno hanno subito il maggior decremento sono dunque Sollicciano (135 in meno) e Massa Marittima (22).

Hanno avuto un incremento invece Porto Azzurro (+ 66) e San Gimignano (+ 55).

Non ci sono detenuti ex art. 41 bis o.p. nel territorio toscano.

Composizione della popolazione carceraria

Presenze straniere

La distribuzione in Toscana nella popolazione detenuta tra i **1312 stranieri** (1415 prec.) e i detenuti italiani è pari al **43,8 % di presenze straniere**(47,26 % nel 2022), dunque quasi uno su due: il gruppo più rappresentato è il Marocco e, a seguire, Romania, Tunisia e Albania.

Particolarmente rilevante la percentuale di detenuti stranieri a Sollicciano: **302** (400 prec.), pari al **63,8 %** (68,37% prec.), a Pisa (143) pari al **54,5%** (58,27% prec.) e a Prato (232), pari al **47%** (49,5% prec.).

Il dato è significativo se si considera che il numero di stranieri detenuti negli istituti italiani alla stessa data è pari al 31,27%.

Pertanto, la componente straniera nelle carceri toscane è di gran lunga superiore a quella nazionale (più del doppio nel caso di Sollicciano) ed in continua crescita.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze evidenzia che la percentuale di stranieri nel carcere di Sollicciano è, in assoluto, la più elevata d'Italia.

Donne

Molto più contenuta, negli istituti toscani, la presenza di donne detenute: 74 (78 nel 2022), pari al **2,4 %** (2,6% nel 2022) della popolazione detenuta in regione.

Le donne detenute sono presenti nel carcere di Firenze-Sollicciano (46) ed in quello di Pisa (28), di cui 2 in stato di gravidanza. Nel territorio è presente un asilo-nido per detenute madri (Firenze Sollicciano), ma alla data del 30.06.23 non risulta presente alcuna donna con prole al seguito.

Posizione giuridica

Quanto alla posizione giuridica vi sono 2393 condannati definitivi (2374 nel 2022), 589 imputati (erano 614 nel 2022) pari al 19,6 % (20,5 % prec.) del totale: poco meno di un detenuto su 5 è imputato. Di questi 295 in attesa di primo giudizio, 178 appellanti, 94 ricorrenti e 22 misti.

Pene inflitte

Vi sono 161 condannati all'ergastolo (erano 164 nel 2022), 281 con pene superiori ai 20 anni, 552 con pene da 10 a 20 anni, 632 con pene da 5 a 10 anni, 400 con pene da 3 a 5 anni, 186 con pene da 2 a 3 anni, 108 da 1 a 2 anni e 73 sotto l'anno.

Pene residue

Vi sono 161 condannati all'ergastolo, 42 con pena residua superiore a 20 anni, 262 da 10 a 20, 461 da 5 a 10, 459 da 3 a 5, 328 da 2 a 3, 343 da 1 a 2, 337 con pena residua inferiore ad 1 anno.

Titolo di studio

Interessante il dato relativo al **titolo di studio**: 23 con la laurea, 187 diploma di scuola media superiore, 29 con diploma professionale, 718 con diploma di scuola media inferiore, 93 privi di titolo di studio, 1738 non rilevato.

Sovraffollamento

La situazione di grave sovraffollamento esistente negli anni precedenti si è ridimensionata.

Su una capienza complessiva di **3139** posti regolamentari sono presenti **2990** detenuti. Il tasso è perciò pari a **95/100** (era 96/100 nel 2022 e 99/100 nel 2021), in sensibile calo rispetto agli anni precedenti.

Solo in 2 istituti toscani permane un tasso di sovraffollamento assai elevato, ben al di sopra del dato nazionale (che è 112/100):

Pisa: **128/100**

San Gimignano: **132/100**

Si tratta di presenze di gran lunga superiori rispetto alle capienze regolamentari.

Tranne queste due eccezioni, come evidenzia il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, *“complessivamente considerata la situazione del sovraffollamento in Toscana non è comunque particolarmente allarmante”.*

Misure alternative alla detenzione

Dai dati trasmessi dall'UEPE (cristallizzati alla data del 30.06.23), le **misure alternative** in corso nel distretto di Corte d'Appello di Firenze (escluso quindi il territorio di Massa) sono **1761** (1497 prec.) di cui **1143** affidamenti in prova (981 prec.), **494** detenzioni domiciliari (420 prec.) e **124** semilibertà (96 prec.), per un totale di 1761 misure alternative in carico (1497 nel 2022, 1663 nel 2021, 1663 nel 2020, 1710 nel 2019, 1614 nel 2018 e 1416 nel 2017).

L'incremento registratosi negli anni precedenti delle misure alternative si è dunque mantenuto pressoché costante negli anni. Si registra una decisa prevalenza della misura più ampia (affidamento in prova), pari al **64,9 %** del totale (65,5 % lo scorso anno).

Alla data del 30.06.23 i **semiliberi** sono **124**: il dato dei semiliberi è particolarmente significativo poiché è tra i più alti sul territorio nazionale, pari al 10,3 % del numero nazionale complessivo (1197).

Per quanto riguarda le **misure concesse dalla detenzione**, si registrano nel periodo 239 affidamenti in prova, 152 detenzioni domiciliari e 229 semilibertà

Quanto alle **libertà vigilate** le proroghe sono state complessivamente 52, le revoche 16, le sostituzioni sono state 3 da misura detentiva (REMS) a non detentiva e 4 da misura non detentiva a detentiva (REMS).

Persone affette da patologie mentali, interventi trattamentali

Nel distretto toscano esistono 2 articolazioni per la tutela della salute mentale all'interno degli istituti (a Firenze Sollicciano ed a Livorno) e 2 REMS (Volterra ed Empoli).

La REMS di Volterra, subito dopo l'apertura (2015), ha accolto prioritariamente ex internati dell'OPG di Montelupo Fiorentino ed attualmente ha una capienza di 30 persone (di cui 28 uomini e 2 donne).

La REMS di Empoli (inaugurata nel luglio 2020) ha una capienza attuale di 9 posti, ma alla conclusione dei lavori, che ancora sono in corso in una parte dell'immobile, potrà ospitare 20 persone.

Sono in servizio 61 operatori nella REMS di Volterra e 30 nella REMS di Empoli.

La REMS di Volterra alla data del 30.06.29 ospitava **29 internati**.

La REMS di Empoli alla data del 30.06.23 ospitava **9 internati**.

Il totale degli internati nella Toscana è dunque di 38 persone.

È da rilevare l'aumento complessivo delle misure provvisorie in esecuzione (8 alla data del 31.12.22: 7 a Volterra e 1 a Empoli).

Segnala il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che *“le due REMS del territorio toscano consentono di migliorare il livello e la tempestività della risposta alle richieste di ricovero che provengono dai distretti di Firenze e di Perugia anche se non si ritiene saranno sufficienti a garantirne appieno la domanda”*.

Quanto alle strutture psichiatriche di natura non detentiva (cd **‘strutture intermedie’**), quelle a disposizione in Toscana per accogliere i pazienti psichiatrici autori di reato, in dimissione dalla REMS o in alternativa al ricovero in REMS (in misura di libertà vigilata o non) sono le seguenti:

per l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest:

- Struttura residenziale psichiatrica “Tiziano” di Aulla (Ms), posti letto 10
- Struttura residenziale psichiatrica “Villa Aeoli” Volterra (Pi), posti letto 12

per l'Azienda Usl Toscana Centro:

- Struttura residenziale psichiatrica “Le Querce” di Firenze, posti letto 8
- Struttura residenziale psichiatrica “Villa Guicciardini” di Firenze, posti letto 10

per l'Azienda Usl Toscana Sud Est:

- Struttura residenziale psichiatrica “I prati” di Abbadia San Salvatore (Si), posti letto 8

Si tratta di strutture residenziali per Assistenza Psichiatrica, con alcuni posti dedicati espressamente ai pazienti psichiatrici con misure di sicurezza giudiziarie, in tutto 48 posti ulteriori rispetto a quelli disponibili nelle REMS.

Per quanto attiene la gestione della sicurezza all'interno delle REMS, sempre il Presidente del Tribunale di Sorveglianza rileva che *“la situazione è apparsa molto meno problematica di quanto si poteva temere in origine. L'esperienza ha dimostrato che le strutture ed il personale, grazie alle sue elevate capacità professionali, sono in grado di ridurre gli atti di eteroaggressività e nei fatti gli episodi che pure si sono verificati non sono stati in grado da rendere la situazione ingestibile, apparentemente in termini non dissimili da un comune SPDC ospedaliero”*.

Tossicodipendenza

I detenuti tossicodipendenti nelle carceri toscane sono complessivamente **994**.

Il numero più elevato è quello di Firenze Sollicciano: 295 (di cui 161 italiani e 134 stranieri), seguito da Pisa (184) e Prato (150).

E' applicato dal 2021 il Protocollo operativo tra Tribunale di sorveglianza e i SERD di tutta la Toscana per l'applicazione uniforme dell'art. 94 DPR 309/90 (affidamento terapeutico per soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti) approvato con delibera n. 166 della Giunta regionale Toscana dell'8.03.21 con lo scopo di perseguire una maggiore uniformità di intervento da parte di tutti i soggetti coinvolti, e di introdurre miglioramenti nelle modalità di certificazione stato di tossico-alcolodipendenza, nella verifica dell'attualità della dipendenza, nella valutazione del presupposto della "non strumentalità" della richiesta da parte del detenuto/paziente, nella formulazione del programma terapeutico e nel monitoraggio della sua attuazione.

Le persone affette da HIV negli istituti penitenziari alla data del 30.06.23 sono **44** (38 prec.).

Eventi critici

Quanto agli eventi critici nel periodo in considerazione (1.07.22-30.06.23) secondo i dati trasmessi dal Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per la regione Toscana si evidenziano le seguenti situazioni degne di attenzione (tra parentesi i dati del periodo precedente):

6 suicidi (2): 4 a Sollicciano, 1 a Prato e 1 a San Gimignano;

131 tentati suicidi (128) di cui 44 a Sollicciano, 31 a Pisa, 21 a Livorno, 15 a Lucca, 13 a Prato, 3 a Grosseto, 2 a Pistoia e 2 a Porto Azzurro;

135 atti di autolesionismo (941), dei quali il numero più alto a Sollicciano 44 e, a seguire, Pisa 31, Livorno 21 e Lucca (15)

124 atti di aggressione al personale di Polizia penitenziaria di cui 50 a Sollicciano e 22 a Pisa;

11 evasioni da permesso premio (a fronte di 8 evasioni da permesso nel precedente periodo) di detenuti di pressoché tutti gli istituti toscani;

1 evasione da reparto ospedaliero;

356 scioperi della fame (di cui 128 nel solo carcere di Sollicciano);

610 atti di danneggiamento beni dell'amministrazione (625 prec.) di cui 245 a Sollicciano, 123 a Pisa, 94 a Prato e 74 a Livorno.

Situazione delle strutture

Premesso che, esclusi Firenze e Pisa, la situazione delle carceri toscane, a livello strutturale, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al periodo precedente, per questi due istituti, si riporta quanto esposto sul punto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze:

"La condizione resta ancora assai complessa in Toscana, soprattutto con riferimento ai problemi strutturali degli istituti che non ricevono da tempo risorse finanziarie necessarie a garantire quantomeno la manutenzione ordinaria.

*a) Si segnala prima di tutto la perdurante gravissima situazione 'strutturale' del carcere cittadino di **Firenze Sollicciano**, viepiù aggravatasi nell'ultimo anno a causa del peggioramento della situazione igienico-ambientale. In molti reparti (del giudiziario e del*

penale) si è potuta direttamente constatare la presenza sia di insetti ('cimici') sui muri sia dei loro preoccupanti effetti sui corpi di alcuni detenuti che hanno mostrato tracce di morsicatura e puntura.

Le condizioni igieniche dei reparti visitati lasciano effettivamente molto a desiderare e pur consapevole dell'endemicità del fenomeno – che ha molteplici cause non ultima la conformazione strutturale ed edilizia del carcere che necessiterebbe di un vasto programma di ristrutturazione complessiva – si rende necessario operare interventi di risanamento radicali. Tale condizione rende la detenzione nel carcere cittadino particolarmente gravosa se non, in casi sempre più frequenti, contraria ai principi di umanità della pena per i condannati e dell'esecuzione delle misure cautelari per gli imputati (particolarmente colpiti nel caso specifico).

Si tratta del più grande istituto della Toscana, che presenta gravissimi problemi dal punto di vista edilizio e di mantenimento di adeguate condizioni climatiche al suo interno, con problemi di vivibilità che si ripropongono annualmente (calura estiva particolarmente accentuata, perdite d'acqua, infiltrazioni, topi, cimici, umidità, sporcizia). Va in particolare segnalato il problema della realizzazione delle facciate ventilate, l'impermeabilizzazione dei terrazzi e l'adeguamento dei macchinari per la produzione di acqua calda nelle sezioni maschili, che consentirebbe la definitiva realizzazione di docce all'interno di ogni camera di pernottamento. Sono comunque in corso lavori per rilevanti importi (circa 11 milioni di euro), già appaltati, tra cui anche il ripristino della videosorveglianza interna, strumento indispensabile per consentire la piena applicazione nel carcere di Sollicciano della nuova circolare sulla "media sicurezza". Alcuni lavori sono a buon punto, altri subiscono consistenti rallentamenti. Mancano spazi per la formazione e per il lavoro e manca una seria politica d'integrazione per le oltre 40 etnie presenti nell'istituto.

La prosecuzione dell'esperienza, unica in Italia, del 'Consiglio dei detenuti', un organo consultivo istituito nel 2018, formato da 34 reclusi democraticamente eletti che dialoga costantemente con la direzione è stata unilateralmente interrotta dalla Direzione.

Il carcere nel corso dell'anno è stato fatto oggetto di numerose visite ed ispezioni da parte di Autorità nazionali e locali con pubblico risalto sulla stampa.

Resta comunque grave la carenza di fondi per offrire opportunità di lavoro ai detenuti che vengono impegnati principalmente in attività di tipo domestico e, spesso, per poche ore a settimana.

Quanto al fenomeno della 'radicalizzazione' si segnala che nessun condannato per reati di terrorismo è detenuto negli istituti toscani e che, anche attraverso una fattiva collaborazione ed interlocuzione costante con la Magistratura di sorveglianza, il fenomeno è costantemente all'attenzione degli organi competenti sul fronte della prevenzione del rischio di proselitismo all'interno dell'istituto.

b) Sotto il profilo delle carenze strutturali si segnala il **carcere di Pisa** cui non fa seguito una tempestiva e soddisfacente pianificazione e realizzazione di mirati interventi. In particolare, va ancora una volta segnalato il problema strutturale dei vani bagno connessi alle camere di pernottamento che presentano inconvenienti di mancata netta separazione (prevista obbligatoriamente dalla legge penitenziaria). Tali problemi sono stati accettabilmente risolti nel carcere di Lucca ma permangono (ad eccezione della sezione femminile) nel carcere di Pisa. Il reparto femminile, fatto oggetto nel 2019 di ampia ristrutturazione (che ha comportato l'inserimento della doccia in ogni stanza, acqua calda corrente e separazione del bagno), è vieppiù sovraffollato trattandosi dell'unico reparto femminile in Toscana accanto a quello di Firenze-Sollicciano.”

Va sottolineato che le difficili condizioni ora riportate ed esposte nella relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, non solo concretano un trattamento degradante per i detenuti, ma incidono gravemente anche sulle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria.

Rapporto tra popolazione carceraria e polizia penitenziaria

Il personale di Polizia penitenziaria in servizio alla data del 30.06.23 è di 1990 unità a fronte di 2990 detenuti.

Il rapporto percentuale è dunque di 1,5 detenuti per ciascuna unità di polizia.

Conclusioni

Da quanto esposto si può concludere, innanzitutto, che nel distretto si registra, conformemente al dato nazionale, una sostanziale stabilità nei numeri della popolazione detenuta.

Il numero delle misure alternative è in costante ascesa, registrandosi una decisa prevalenza della misura più ampia (affidamento in prova), pari al 64,9 % del totale.

In merito alla situazione all'interno degli istituti, questa appare ancora estremamente difficile, soprattutto in alcuni istituti.

Non mancano, però, gli aspetti positivi e anch'essi vanno sottolineati.

Anche in questo caso è opportuno riportare quanto evidenziato nella sua relazione dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza:

“Le condizioni di vita all'interno degli istituti, soprattutto in quelli le cui difficili condizioni sono state sopra ricordate (Firenze-Sollicciano sopra di tutti), sono comunque stabilmente negative e ciò rende - anche per la carenza del numero degli operatori del trattamento, l'avvicendamento frequente di Direttori, la supplenza delle figure dirigenziali in molti istituti, la scarsità degli organici della Polizia penitenziaria e degli operatori del trattamento - sempre più problematico l'efficace svolgimento delle attività trattamentali, determinando, in sostanza, un' inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e della sofferenza ad essa connessa.

Si devono ricordare le **vere e proprie “eccellenze”** di questo distretto (**Volterra, Gorgona**) cui vanno aggiunte: **la positiva esperienza del lavoro (retribuito) sull'isola di Pianosa e di quello (gratuito) in base ai protocolli sui lavori di pubblica utilità nelle sedi di Siena e Livorno, i ‘Poli universitari’ di Prato, Pisa e Siena, il trattamento avanzato all'istituto ‘Mario Gozzini’ e ad Arezzo, la positiva gestione della sanità penitenziaria a cura dei Servizi sanitari della Regione Toscana anche in tempi di emergenza, l'attenzione dedicata da plurime istituzioni alla delicata questione dell' esecuzione delle misure di sicurezza detentive (che ha portato alla stipula di un importante Protocollo in materia di tossico/alcoldipendenze ed al già ricordato progetto “Una mano per la casa” per la dimissione di detenuti senza dimora), i proficui rapporti con gli Uffici di esecuzione penale esterna toscani (che hanno determinato la stipula di protocolli operativi con il Tribunale di sorveglianza), la sinergia costante ed assai proficua con l'ufficio del Garante Regionale per i diritti dei detenuti e, non ultimi, i positivi rapporti con l' Università di Firenze di cui si segnala l'adozione di ben due Convenzione per l'effettuazione delle ‘cliniche legali’ tramite l'invio annuale di studenti dell'ultimo anno della facoltà di giurisprudenza per un tirocinio curriculare di 200 ore negli uffici di sorveglianza.**

Non può peraltro anche questa volta tralasciare la condizione di grave disagio della vita detentiva (anche e soprattutto sotto il profilo della salute psichica) che incide, altresì, oggi come ieri (e su questo non vi sono significativi cambiamenti rispetto alla situazione del 2022), sulla sicurezza interna degli istituti. **Il disagio tende a moltiplicare le situazioni di quotidiana conflittualità come dimostrato in primo luogo dal numero dei suicidi (ben 6 nel periodo rispetto ai 2 del periodo precedente, dei quali ben 4 solo a Sollicciano) e dei tentati suicidi (131), oltre ai numerosi eventi critici verificatesi nelle carceri toscane.**

Si auspica ancora una volta la realizzazione di quelle ‘Case per la semilibertà’ che, pur previste dalla normativa vigente (art. 101 co. 8 Reg), non sono mai state realizzate in Italia e di cui la Toscana potrebbe rappresentare il primo esperimento.

L'attenzione che le istituzioni toscane dedicano al carcere è comunque particolarmente significativa: sul territorio esistono, accanto a realtà molto negative (la già ricordata grave situazione del carcere fiorentino ed i procedimenti penali conclusi per violenze operate dagli agenti su alcuni detenuti in quel carcere ed in quello di San Gimignano), esempi di carcere ‘aperto’, ‘integrato’ e ‘risocializzante’ che meriterebbero di essere esportati anche al di fuori dei confini regionali.”

Va, infine, precisato che per gli episodi di violenza nelle carceri di San Gimignano e di Firenze, da ultimo citati nel passo ora riportato, il Tribunale di Siena con sentenza del 9.3.2023 e il Tribunale di Firenze con sentenza del 16.12.2022, hanno condannato gli imputati per le violenze loro contestate e inflitte ai detenuti. Nel primo caso la condanna è stata emessa anche per il contestato reato di tortura.

Nel secondo caso il fatto è stato riqualificato in lesioni aggravate.

Entrambe le sentenze non sono definitive.

%%%%

N.B. *La presente relazione è stata redatta con la preziosa collaborazione dell'Avvocato Generale dott. Fabio Origlio*

Firenze 27 gennaio 2024

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Procuratore Generale
Ettore Squillace Greco

ALLEGATI:

1. Relazioni redatte dalle singole Procure della Repubblica del Distretto
 - 1.1. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze](#)
 - 1.2. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo](#)
 - 1.3. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto](#)
 - 1.4. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno](#)
 - 1.5. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca](#)
 - 1.6. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa](#)
 - 1.7. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia](#)
 - 1.8. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato](#)
 - 1.9. [Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena](#)
 - 1.10. [Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze](#)
2. [Relazione redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza](#)
3. [Dati statistici relativi alle principali attività e ai provvedimenti in materia penale e civile della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze \(periodo di riferimento: 1° luglio 2022 – 30 giugno\)](#)
4. [Statistiche in ambito penale relative a tutti gli Uffici requirenti del distretto](#)
5. [Tabelle rappresentative dei dati statistici relativi ad alcune tipologie di reato](#)
6. [Dati relativi alla Prescrizione per anno d'iscrizione](#)
7. [Documento redatto dal RID ai sensi dell'art. 4 della circolare in materia di Magistrati Referenti Distrettuali e Magistrati di Riferimento per l'Innovazione](#)